



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Guida tecnica
“Procedure disciplinari”

5^a edizione 2016

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE SOMMARIO

Atto di approvazione	9
Prefazione	11
Registrazione delle varianti	13
Indice delle abbreviazioni	15

CAPITOLO PRIMO - LA DISCIPLINA MILITARE

SEZIONE I - LA DISCIPLINA MILITARE

1. Definizione di disciplina militare	17
2. Concetto di illecito disciplinare	18
3. Criteri di valutazione dell'illiceità disciplinare: parametri normativi	18
4. Il sistema delle sanzioni militari	19
5. Il principio di gradualità	20
6. La formazione	21

SEZIONE II - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. PRINCIPI GENERALI

1. La contestazione degli addebiti	22
2. Il diritto di difesa	24
2.1 Il difensore	24
2.2 L'impedimento dell'inquisito	26
3. L'annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare	27
4. La rinnovazione del procedimento disciplinare	28

SEZIONE III - I RIMEDI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO E DI STATO

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	30
1.1 Termini e modalità di presentazione	30
1.2 Istruttoria del ricorso	31
1.3 Decisione del ricorso	31
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale	31

CAPITOLO SECONDO - ACCERTAMENTI PRELIMINARI DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

SEZIONE I - RIFLESSI DISCIPLINARI DEI FATTI DI RILEVANZA PENALE: IL NUOVO ART. 1393 C.O.M.

1. Il nuovo art. 1393 c.o.m.: il venir meno della "pregiudiziale penale"	33
2. Procedura e termini	34
3. L'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare non avviato o sospeso (art. 1393, comma 1, secondo e terzo periodo, c.o.m.).	37
4. La riapertura del procedimento disciplinare già esperito al termine del procedimento penale (art. 1393, commi 2 e 3, c.o.m.).	37
4.1 Irrogazione di sanzione disciplinare e successiva assoluzione in sede	38

penale (art. 1393, comma 2, c.o.m.).	
4.2 Conclusione del procedimento disciplinare senza sanzioni e successiva condanna in sede penale (art. 1393, comma 3, primo periodo, c.o.m.)	39
4.3 Conclusione del procedimento disciplinare con sanzione conservativa e successiva condanna in sede penale per fatto che può comportare la perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma (art. 1393, comma 3, secondo periodo, c.o.m.)	39
 SEZIONE II - ACCERTAMENTI PRELIMINARI RELATIVI A GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI	 42
 SEZIONE III - ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO PENALE	
1. Incombenze dei Comandanti di Corpo in relazione a un procedimento penale in corso	44
1.1 Monitoraggio dei procedimenti penali e acquisizione della relativa documentazione	44
1.2 Tipologie dei documenti da acquisire	46
1.3 Notifiche di provvedimenti giudiziari	47
2. Esame del giudicato penale / vaglio dei provvedimenti giudiziari conclusivi di procedimenti penali	48
2.1 Generalità	48
2.2 La rilevanza nel procedimento disciplinare dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti penali	49
2.3 Modalità dell'esame del giudicato penale e definizione della posizione disciplinare	52
 SEZIONE IV - LA SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DALL'IMPIEGO	 55
1. La sospensione precauzionale obbligatoria	56
1.1 La sospensione precauzionale obbligatoria connessa all'applicazione di misure cautelari coercitive o interdittive	56
1.1.a Compiti del Comandante di Corpo per l'applicazione della sospensione obbligatoria	57
1.1.b Provvedimenti conseguenti alla revoca delle misure cautelari interdittive o coercitive (art. 915, co. 2 del c.o.m.)	58
1.1.c Compiti del Comandante di Corpo per la revoca della sospensione obbligatoria	58
1.2 La sospensione dal servizio ex art. 4 della L. 97/2001	59
1.3 La sospensione a seguito di condanna penale	60
2. La sospensione precauzionale facoltativa	61
2.1 Tipologie	61
2.1.a La commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione precauzionale facoltativa	61
2.1.b La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale	62
2.1.c La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento	62

	disciplinare	
2.1.d	La sospensione per appartenenza ad associazioni segrete (art. 4 L. n. 17/1982)	63
2.2	Esigenze cautelari	63
2.3	Aspetti procedurali	64
3.	Durata massima della sospensione precauzionale. Revoca. <i>Restitutio in integrum</i>	65
4.	L'affidamento ai lavori di pubblica utilità	66

	MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO SECONDO (2.A - 2.G)	71
2.A	Determinazione di rinvio del procedimento disciplinare (art. 1393, comma 1, 3° periodo, c.o.m.)	73
2.B	Determinazione di sospensione del procedimento disciplinare (art. 1393, comma 1, 3° periodo, c.o.m.)	74
2.C	Determinazione di rinvio del procedimento disciplinare (art. 1393, comma 1, 2° periodo, c.o.m.)	75
2.D	Richiesta di informazioni all'Autorità Giudiziaria	76
2.E	Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale	77
2.F	Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare	79

CAPITOLO TERZO - LA DISCIPLINA DI STATO

	SEZIONE I - LE SANZIONI DI STATO	
1.	Premessa	81
2.	La sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado)	81
2.1	Nozione e scopo	81
2.2	Presupposti	82
2.3	Durata	82
2.4	Destinatari	82
2.5	Procedura e decorrenza	83
2.6	Effetti	83
2.7	Interferenze con la sospensione precauzionale	84
3.	La cessazione dalla ferma o dalla rafferma	84
3.1	Nozione e scopo	84
3.2	Presupposti	84
3.3	Durata	84
3.4	Procedura e decorrenza	85
3.5	Effetti	85
4.	La perdita del grado per rimozione	86
4.1	Nozione	86
4.2	Presupposti	86
4.3	Destinatari	86
4.4	Procedura e decorrenza	86
4.5	Effetti	87

SEZIONE II - I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

1.	Premessa. La natura dei termini del procedimento disciplinare. La nozione di atto formale o di procedura	88
2.	I singoli termini	88
2.1	Procedimento disciplinare di stato derivante da procedimento penale	89
2.2	Procedimento disciplinare di stato derivante da grave illecito disciplinare	90

SEZIONE III - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

1.	L'inchiesta formale	91
1.1	Le Autorità competenti a disporre l'inchiesta	91
1.2	La nomina dell'Ufficiale inquirente	92
1.3	La contestazione degli addebiti	94
1.4	Il difensore	94
1.5	L'istruttoria	95
1.5.a	Le comunicazioni all'inquisito	97
1.5.b	Inquisito sottoposto a misure detentive ovvero in espiazione di pena	99
1.5.c	Diritti dell'inquisito	99
1.5.d	Eventuale supplemento istruttorio	100
1.5.e	Nuovi addebiti	100
1.5.f	Fatti di rilevanza penale	100
1.5.g	Decesso dell'inquisito	101
1.5.h	Sostituzione dell'inquirente	101
1.5.i	Chiusura dell'inchiesta formale: la "relazione finale"	101
1.5.j	Soppravvenienze e supplemento di inchiesta	102
1.5.k	Vizi	102
2.	Decisione dell'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale	102
3.	Corresponsabilità tra militari di grado diverso	103
4.	La Commissione di Disciplina	103
4.1	Composizione	104
4.2	Incompatibilità	106
4.3	Convocazione della Commissione di Disciplina: incombenze a carico dell'Autorità che ha disposto il deferimento	106
4.4	Compiti del Presidente della Commissione di Disciplina	107
4.5	Diritti del giudicando	108
4.6	Impedimento del giudicando	108
4.7	Impedimento dei componenti della Commissione	109
4.8	Cessazione dall'incarico	109
4.9	Comunicazioni	109
4.10	Giudicando ristretto in Istituto di pena	110
4.11	La seduta della Commissione di Disciplina	110
4.11.a	Apertura	110
4.11.b	Chiarimenti forniti dal giudicando	110
4.11.c	Presentazione delle memorie	110
4.11.d	Rinvii della seduta	111
4.11.e	Supplemento di istruttoria	111

4.11.f	Coinvolgimento di più Militari	111
4.11.g	Nomina di un nuovo Ufficiale inquirente	112
4.11.h	Nuova Commissione di Disciplina	112
4.12	Giudizio finale	112
4.13	Verbale della seduta	113
4.14	Invio degli atti al Ministero della Difesa	113
5.	Decisione del Ministro della Difesa	113
	MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO TERZO (3.A - 3.MM)	115
3.A	Nomina Ufficiale inquirente	117
3.B	Contestazione degli addebiti e contestuale invito a prendere visione degli atti	119
3.C	Richiesta/rinuncia dell'inquisito all'assistenza di un difensore di fiducia	120
3.D	Lettera di nomina del difensore	121
3.E	Lettera di presa visione da parte del difensore degli atti dell'inchiesta	122
3.F	Invito all'inquisito a presentare memorie, chiedere escussioni di testi e ulteriori indagini	123
3.G	Relazione riepilogativa	124
3.H	Indice dei documenti	126
3.I	Invito a prendere nuovamente visione degli atti e a presentare ulteriori difese	128
3.L	Relazione finale	129
3.M	Verbale di avvenuta conoscenza	131
3.N	Richiesta di notifica attraverso l'albo comunale	132
3.O	Richiesta al Magistrato di sorveglianza di procedere all'inchiesta formale presso l'Istituto di pena	133
3.P	Ordine di deferimento alla Commissione di Disciplina	134
3.Q	Ordine di costituzione e convocazione della Commissione di Disciplina	135
3.R	Ordine di formazione e convocazione di una Commissione di Disciplina	136
3.S	Comunicazione del Comando al Militare inquisito (e al difensore) circa la formazione e convocazione della Commissione di Disciplina	137
3.T	Comunicazione di nomina del Presidente della Commissione di Disciplina	138
3.U	Comunicazione di nomina a membro della Commissione di Disciplina	139
3.V	Comunicazione del Presidente ai membri della Commissione di Disciplina	140
3.Z	Dichiarazione di non incompatibilità	141
3.AA	Ordine di sostituzione dei componenti della Commissione di Disciplina	142
3.BB	Lettera di comunicazione di nomina a membro della Commissione di Disciplina in caso di sostituzione	143
3.CC	Lettera di comunicazione al giudicante dell'avvenuta sostituzione	144
3.DD	Trasmissione dei documenti al Presidente della Commissione di	145

	Disciplina	
3.EE	Comunicazione del Presidente ai membri della Commissione di Disciplina	146
3.FF	Dichiarazione dell'avvenuto esame degli atti da parte dei membri della Commissione di Disciplina	147
3.GG	Comunicazione del Presidente della Commissione di Disciplina al giudicando in merito alla riunione del Collegio	148
3.HH	Lettera di comunicazione di avvenuta rinuncia alla facoltà di ricusazione dei membri della Commissione di Disciplina	149
3.II	Istanza di autorizzazione a riunire la Commissione di Disciplina presso un Istituto di pena	150
3.LL	Richiesta di approntamento di un locale idoneo alla riunione della Commissione di Disciplina presso l'Istituto di pena	151
3.MM	Verbale della seduta della Commissione di Disciplina	152

CAPITOLO QUARTO - LA DISCIPLINA DI CORPO

SEZIONE I - PROFILI INTRODUTTIVI

1.	Generalità	155
2.	Condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina di corpo	155
3.	Titolarità del potere sanzionatorio	156
4.	Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare	157
4.1	L'art. 1393 c.o.m	157
4.2	La richiesta di procedimento penale militare	157

SEZIONE II - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO

1.	Generalità	160
2.	Il termine iniziale del procedimento disciplinare di corpo	161
3.	La contestazione degli addebiti	161
4.	Incompetenza dell'Autorità procedente	162
5.	Conclusione del procedimento disciplinare e comunicazione all'interessato	162
6.	Il procedimento disciplinare per le sanzioni diverse dalla consegna di rigore	163
6.1	La contestazione degli addebiti	163
6.2	Acquisizione delle giustificazioni e di eventuali prove testimoniali. Esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione	164
6.3	Decisione	164
7.	Procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore	165
7.1	La contestazione degli addebiti	165
7.2	Costituzione della Commissione di Disciplina	165
7.3	Nomina del Militare difensore	166
7.4	Richiesta di differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare	166
7.5	Svolgimento del procedimento per infliggere la consegna di rigore	166
7.6	Comunicazione della decisione	167

8.	Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale	167
9.	Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo	168
9.1	Il ricorso gerarchico	168
9.2	L'istanza di riesame	169
10.	Ricorso giurisdizionale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Annullamento d'ufficio e rinnovazione del procedimento disciplinare [rinvio]	170
11.	La cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo	170
MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO QUARTO (4.A - 4.M)		171
4.A	Rapporto disciplinare per la tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare di corpo	173
4.B	Lettera di trasmissione del rapporto disciplinare per la tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare di corpo	175
4.C	Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare finalizzato all'adozione di una sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore	176
4.D	Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare finalizzato all'adozione della consegna di rigore	178
4.E	Rimessione degli atti all'Autorità competente	180
4.F	Comunicazione della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero o della consegna	181
4.G	Atto di nomina dei componenti della Commissione di Disciplina	182
4.H	Atto di nomina del Militare difensore di fiducia nel procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'adozione della consegna di rigore	183
4.I	Atto di nomina del Militare difensore d'ufficio nel procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'adozione della consegna di rigore	184
4.L	Verbale di seduta della Commissione di Disciplina nel procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'adozione della consegna di rigore	185
4.M	Comunicazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore	187

CAPITOLO QUINTO - ATTIVITÀ CONSEGUENTI A PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

SEZIONE I - LE PENE ACCESSORIE NEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

1.	Introduzione	189
2.	La perdita dello stato di militare	191
3.	La perdita del grado per condanna penale	192
4.	Decorrenza della perdita del grado per condanna penale in presenza di una sospensione precauzionale	194

SEZIONE II - LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO

1.	Profili sostanziali	195
2.	Profili procedurali	196

2.1	L'istanza	196
2.2	L'istruttoria	197
2.3	Il provvedimento	199

SEZIONE III - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE

1.	<i>Ratio</i> della norma	200
2.	Presupposti	200
3.	Il giudizio di congruità	202
4.	La richiesta	203
5.	La procedura	204
6.	Anticipazione del rimborso	204

	MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO QUINTO	207
5.A	<i>Istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale</i>	209
5.B	<i>Modulo coordinate bancarie</i>	210

APPENDICI

I -	Condotte punibili con la consegna di rigore	211
II -	Circolare sulla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari	215



Direzione Generale per il Personale Militare

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente pubblicazione

n. M_D GMIL REG2016 0701231

“GUIDA TECNICA – PROCEDURE DISCIPLINARI”

5^a edizione – anno 2016

che abroga e sostituisce la precedente quarta edizione del 2014.

Roma, 2 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D. e. (li) Paolo GEROMETTA

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PREFAZIONE

I cambiamenti e le modifiche legislative al Codice dell'ordinamento militare (in particolare, la cruciale modifica dell'art. 1393 realizzata dapprima con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 e poi con il Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91) hanno posto l'esigenza di pubblicare una nuova edizione della "Guida Tecnica", anziché procedere con l'invio di significative varianti alla precedente.

L'edizione 2016, come le precedenti, ha lo scopo di fornire un utile sussidio per i Comandanti di Corpo e per gli addetti ai lavori del settore Legale e della Disciplina e costituisce un manuale di pronta consultazione per la trattazione delle pratiche afferenti al procedimento disciplinare.

La Guida si compone di 5 capitoli e 2 appendici ed è corredata da un apparato di riferimenti a piè di pagina contenenti gli estremi delle sentenze della giustizia amministrativa riferite all'argomento trattato (sono citate solo le pronunce reperibili nella rete aperta tramite il sito www.giustizia-amministrativa.it, in modo da consentirne la consultazione senza necessità di disporre di abbonamenti a riviste giuridiche o banche dati private), gli articoli di legge citati nel testo, alcune precisazioni dottrinali utili a fini di approfondimento.

Dopo ogni capitolo sono inseriti i modelli di atti e di documenti citati nel capitolo stesso, utili a indirizzare la redazione da parte delle Autorità investite a vario titolo di competenza disciplinare. I modelli hanno natura puramente esemplificativa e meramente orientativa e **non costituiscono direttiva**: possono essere utilizzati come strumento di lavoro e le indicazioni ivi contenute, pur in linea con il testo della pubblicazione e quindi con la normativa vigente, devono essere sempre attagliate al caso concreto.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI

1 (in vigore dal 31/01/2017)	- a pagina 190, rigo 17 depennare l'indicazione della lettera "d)" e sostituirla con la lettera "i)"; - a pagina 190, righe 21 e 22, depennare dall'elenco delle pene accessorie le parole "interdizione temporanea dai pubblici uffici"; - a pagina 190, rigo 24 inserire la dicitura "(come modificato dalla Corte Costituzionale con sent. 268 del 19 ottobre 2016)"; - a pagina 192, rigo 15, depennare le parole "della interdizione temporanea dai pubblici uffici"; - a pagina 193, eliminare le righe 16-21.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

art., artt.	=	articolo, articoli
circ.	=	circolare
disp. att.	=	disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
c.o.m.	=	codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)
Cost.	=	Costituzione
c.p.	=	codice penale
c.p.m.p.	=	codice penale militare di pace
c.p.p.	=	codice di procedura penale
D.L.	=	decreto legge
D. Lgs.	=	decreto legislativo
D.M.	=	decreto ministeriale
D.P.R.	=	decreto del Presidente della Repubblica
L.	=	legge
P.G.	=	polizia giudiziaria
P.M.	=	pubblico ministero
t.u.	=	testo unico
t.u.o.m.	=	testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO PRIMO

LA DISCIPLINA MILITARE

SEZIONE I

LA DISCIPLINA MILITARE

1. Definizione di disciplina militare

L'inosservanza accertata di qualsiasi dovere connesso con lo *status* di militare dà luogo a responsabilità civile, penale e amministrativa (a sua volta distinta in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile) e all'eventuale irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

È principio di carattere generale che tali sanzioni non si escludano a vicenda, in quanto esplicano la propria azione in ambiti differenti, tutelando interessi giuridici diversi.

Può quindi ben essere sanzionato, nell'ambito amministrativo, un comportamento per il quale sia stata già inflitta una sanzione in sede penale; in particolare, le sanzioni disciplinari militari ineriscono a quel genere di responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate.

Secondo l'art. 1346¹ del Codice, la disciplina militare costituisce regola fondamentale per i cittadini alle armi, quale principale fattore di coesione e di efficienza, e comporta, pertanto, l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate e alle esigenze che ne derivano. Per disciplina militare si intende, dunque, quell'insieme inscindibile di norme che stabiliscono doveri di comportamento e sanzioni finalizzate ad assicurare la realizzazione di tali doveri.

Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina vengono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e, quindi, il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

Il Militare deve osservare, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici.

All'applicazione delle sanzioni disciplinari si fa luogo, previo accertamento delle responsabilità, nel contesto di apposito procedimento.

L'azione disciplinare è obbligatoria, in quanto risponde ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed è tesa a

¹ Art. 1346 c.o.m. - *Disciplina militare*: [1.] La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.

[2.] Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

[3.] Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.

garantire l'effettività dell'impegno di essere al "*servizio esclusivo della Nazione*" cui sono chiamati tutti i dipendenti pubblici (art. 98 Cost.). Nell'ordinamento militare, sono indicatori dell'obbligatorietà il principio per cui la violazione dei doveri gravanti sul militare comporta l'applicazione di sanzioni (art. 1352, comma 2, c.o.m.), le disposizioni che impongono di avviare il procedimento disciplinare di corpo senza ritardo (art. 1398, comma 1, c.o.m.) e il procedimento disciplinare di stato entro il termine di 90 o 60 giorni a seconda che esso origini da giudizio penale o da grave infrazione disciplinare (art. 1392, commi 1 e 2, c.o.m.), nonché la previsione che costituisce comportamento censurabile con la consegna di rigore la "*negligenza [del superiore] nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori*" (art. 751, comma 1, n. 18, t.u.o.m.). Rilevante anche la previsione *ex* comma 7 dell'art. 1397 c.o.m., a termini della quale il Comandante di Corpo "*è obbligato*" a instaurare il procedimento disciplinare se l'infrazione è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore.

All'obbligatorietà dell'avvio dell'azione disciplinare si accompagna l'obbligo di segnalare i fatti di possibile valenza disciplinare, posto dall'art. 1397 c.o.m. a carico di "ogni superiore".

2. Concetto di illecito disciplinare

L'art. 1352 del Codice definisce l'illecito disciplinare come "*ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal [...] codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine*".

A eccezione delle condotte punibili con la consegna di rigore, espressamente elencate nell'art. 751 del t.u.o.m.², nell'ordinamento disciplinare militare non esiste una tipizzazione dei fatti costituenti illecito disciplinare: di conseguenza, costituisce infrazione disciplinare qualunque azione, manifestazione, atteggiamento tenuti in spregio al giuramento o ai precui doveri del militare. Il concetto di illecito disciplinare è, quindi, estremamente ampio. Un fatto (anche il difetto di diligenza) può essere qualificato come mancanza disciplinare, purché derivi da una espressa disposizione di legge, e violi, sotto un qualunque aspetto, i doveri inerenti allo stato rivestito. Ogni violazione, ogni mancanza che offuschi la figura morale, il decoro, la rettitudine del Militare può essere perseguita, per tutelare l'onore, il prestigio e l'interesse dell'Amministrazione.

3. Criteri di valutazione dell'illiceità disciplinare: parametri normativi

È opportuno fare un breve cenno ai parametri di stretta legittimità ai quali deve necessariamente informarsi l'azione disciplinare dei Comandanti di Corpo.

Preliminarmente, occorre osservare che l'**oggetto degli accertamenti preliminari** dei Comandanti, pur se in occasione del vaglio di un provvedimento conclusivo di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente, resta sempre la **condotta materiale**, come essa emerge dal provvedimento giudiziario, e mai quest'ultimo in se stesso. Ciascun Comandante, avuta contezza (per rilevazione diretta del fatto, per ricezione di rapporto disciplinare a mente dell'art. 1397 del Codice, per lettura di un

² L'art. 751 del t.u.o.m. elenca 55 fattispecie che possono dare luogo all'irrogazione della consegna di rigore; inoltre, con rinvio all'art. 1362, co. 7, c.o.m., prevede la possibilità di applicare la medesima sanzione in relazione ai fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p., e ai fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.

verbale di polizia giudiziaria o di un provvedimento giudiziario) della sussistenza di una condotta materiale potenzialmente illecita posta in essere da un proprio dipendente, ha il dovere di operarne la **qualificazione** sotto il profilo dell'antigiuridicità disciplinare.

Tale attività di valutazione consiste, in concreto, nell'individuazione di una correlazione tra il fatto (la condotta materialmente tenuta) e la norma giuridica (disciplinare).

A tale proposito, giova rimarcare che le violazioni disciplinari, ancorché contenute nel medesimo *corpus* normativo, non possiedono tutte un'identica rilevanza, potendosi distinguere tra "**fondamenti delle istituzioni**" (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Codice), "**doveri**" (Libro IV, Titolo VIII, Capo II del Codice e Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento) e "**norme di comportamento e di servizio**" (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento).

Ne consegue che, al fine del corretto inquadramento della censurabilità della condotta sul piano disciplinare, occorre valutare se essa si atteggi come violazione dei doveri fondamentali, arrivando a minare la coesione interna, l'efficienza, i compiti istituzionali delle Forze Armate o la necessaria funzionalità dei rapporti di gerarchia, oppure attenga all'ordinato, corretto e regolare dispiegarsi delle relazioni di servizio.

Alla stessa stregua, deve ritenersi che una violazione discendente da un fatto costituente delitto abbia, di norma, maggior rilevanza disciplinare rispetto a una condotta costituente reato contravvenzionale.

I principi costituzionali di buon andamento dell'Amministrazione impongono all'Organo procedente, all'atto di provvedere al caso concreto, di non stravolgere siffatto ordine di valori deciso *ex ante* dal Legislatore e cristallizzato nella norma, pena l'assoluta irragionevolezza del provvedimento emesso.

Non casualmente, infatti, l'art. 1355, comma 1³, del Codice, prima di indicare quale criterio di valutazione per l'irrogazione della sanzione disciplinare il parametro della "gravità", pone quello del "tipo" di mancanza commessa.

4. Il sistema delle sanzioni militari

Anche in campo disciplinare, come in quello penale, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge (cd. principio della **tassatività delle sanzioni**, enunciato dall'art. 1353 del Codice).

Le sanzioni disciplinari per il personale militare sono contemplate negli articoli 1357 (di stato) e 1358 (di corpo) del Codice.

Le sanzioni di stato sono:

- la sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi;
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi;
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- la perdita del grado per rimozione.

Le sanzioni di corpo sono:

- il richiamo;
- il rimprovero;
- la consegna;
- la consegna di rigore.

³ Art. 1355 - *Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari*: [1.] Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

5. Il principio di gradualità

Il sistema sanzionatorio è ispirato al principio di gradualità, in base al quale le sanzioni si inaspriscono in modo progressivo a fronte di comportamenti progressivamente più gravi.

Ne deriva che, quando viene rilevata l'esistenza di un'infrazione, occorre preliminarmente valutare se essa sia riconducibile nell'ambito della potestà sanzionatoria di corpo, oppure se la sua gravità richieda l'esercizio dell'azione disciplinare di stato, volta a infliggere sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e sullo *status* giuridico del Militare.

L'individuazione del tipo di sanzione più adeguata costituisce, pertanto, la **prima fondamentale attività di ogni Comandante**, partendo dal presupposto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1352 e 1355 del Codice, che una sanzione di corpo può legittimamente infliggersi soltanto in relazione alle condotte per le quali, stante la loro tenue gravità e la circoscritta risonanza, si possa, con tutta certezza, escludere la punibilità con una sanzione di stato.

I possibili risvolti dell'esercizio della potestà sanzionatoria di corpo debbono essere considerati con particolare cautela in conseguenza dell'orientamento espresso dagli organi della Giustizia amministrativa⁴, i quali hanno posto all'Amministrazione Militare alcuni vincoli ineludibili nell'esercizio della potestà disciplinare, sancendo che:

- la potestà sanzionatoria disciplinare è una. Una medesima condotta, ancorché analizzata sotto una pluralità di aspetti, non può essere sanzionata, in cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività;
- le sanzioni di corpo possono essere irrogate, normalmente, per fatti la cui rilevanza disciplinare rimanga interna all'Istituzione militare, ma il Codice non esclude che possano essere puniti con la consegna di rigore anche fatti che hanno dato luogo a giudizio penale;
- le sanzioni di stato rispondono a interessi più generali dello Stato, inteso come comunità. A esse si deve ricorrere ogni qualvolta il fatto abbia un rilievo, anche esterno all'Istituzione Militare, tale da lederne l'immagine, il prestigio e, nei casi più gravi, da inficiare il vincolo di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego/servizio del Militare.

Le sanzioni disciplinari di corpo, quale espressione dello *jus corrigendi* normativamente attribuito al Superiore gerarchico, svolgono una funzione educativa e correttiva della condotta del Militare manchevole, per quelle infrazioni disciplinari la cui gravità non sia tale da costituire un *vulnus* insanabile che incrina il vincolo di fiducia, sul quale deve necessariamente fondarsi il rapporto tra Amministrazione e dipendente.

Pertanto, con le sanzioni di corpo potranno punirsi quelle mancanze per le quali sia stata preliminarmente esclusa –sulla scorta di un giudizio prognostico e al di là di ogni dubbio– l'adozione di sanzioni di stato. Ne consegue che il Comandante di Corpo/Reparto che, avuta notizia di gravi infrazioni, potenzialmente punibili con una sanzione di stato, non si astenga dall'irrogare una sanzione di corpo, incorre in un errore di valutazione (a sua volta valutabile disciplinarmente) che preclude la possibile successiva adozione di sanzioni di stato.

⁴ Cfr., per tutti, la sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 05532/2015.

Inoltre, il criterio discriminante per determinare l'applicabilità delle sanzioni di corpo o di stato non risiede soltanto nella gravità della violazione posta in essere, ma scaturisce, piuttosto, dalla esatta individuazione del titolare dell'interesse al ripristino dell'integrità dell'ordinamento disciplinare violato; soltanto se tale interesse rimane obiettivamente circoscritto all'interno del "Corpo" d'appartenenza, si potrà legittimamente adottare una sanzione di corpo, mentre per l'infrazione che leda l'interesse generale dell'Amministrazione Militare e della collettività statuale dovrà comminarsi una sanzione di stato.

6. La formazione

Tanto premesso, è evidente la rilevanza del ruolo dei **Comandanti di Corpo** e la loro centralità nella disciplina militare; a loro, infatti, è affidata la prima valutazione circa i fatti che possono integrare illeciti disciplinari per stabilirne la portata. Ciò presuppone, stante il tecnicismo della materia, una adeguata preparazione che deve essere portata ai massimi livelli attraverso una specifica formazione, nonché curando la presenza, presso ogni Comando, di personale di staff specializzato in materia.

Inoltre, l'estrema delicatezza dei compiti affidati all'**Ufficiale inquirente**, il quale è chiamato a svolgere, nell'ambito del procedimento disciplinare di stato, un'attività impegnativa e laboriosa, resa non di rado più complicata dalla necessità di esaminare una significativa quantità di documenti, richiede, evidentemente, particolare attenzione nella scelta dei soggetti cui affidare queste incombenze. L'Autorità che intenda avviare un'inchiesta formale dovrà, pertanto, selezionare, ai fini di un'eventuale nomina, solo persone con specifici requisiti di moralità, rettitudine e senso del dovere, prediligendo, in rapporto alla peculiarità e/o complessità delle circostanze, personale in possesso di un bagaglio culturale e tecnico-professionale che consenta di espletare in modo ottimale i compiti assegnati.

Analoga valutazione deve essere effettuata per la scelta dei **Militari difensori d'ufficio**, al fine di garantire un'adeguata difesa dell'inquisito nel procedimento disciplinare di stato e nel procedimento disciplinare di corpo per l'irrogazione della consegna di rigore, qualora l'interessato non nomini il difensore di fiducia.

SEZIONE II
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
PRINCIPI GENERALI

Fatto salvo il rinvio ai capitoli concernenti, rispettivamente, il procedimento disciplinare di stato e quello di corpo per quanto riguarda le specificità proprie di ciascuno di essi, si evidenziano preliminarmente i principi generali comuni a entrambi. Essi sono ricavabili dagli artt. 1370-1374 del c.o.m. (raccolti nella Sezione I – Disposizioni Generali del Capo IV – Procedimento disciplinare) e dalla L. n. 241/1990 concernente, in generale, il procedimento amministrativo.

1. La contestazione degli addebiti

La contestazione degli addebiti costituisce la fase iniziale del procedimento disciplinare. L'art. 1370, comma 1, c.o.m. dispone che *“nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza aver acquisito e vagliato le giustificazioni proposte dal militare”*.

L'istituto della contestazione assolve una duplice funzione, in quanto:

- partecipa all'interessato l'instaurazione del giudizio disciplinare nei suoi riguardi, onde consentirgli un'efficace difesa mediante la produzione di elementi a propria discolpa in ogni fase del procedimento;
- delimita l'oggetto del giudizio, dal momento che non potranno essere considerate circostanze diverse da quelle contestate, con la conseguenza che una sanzione disciplinare irrogata in relazione a un fatto non contestato sarà illegittima⁵.

Il principio di **necessaria corrispondenza tra la contestazione e i fatti sanzionati** assume un rilievo primario nel procedimento disciplinare, caratterizzato da natura afflittiva e destinato eventualmente a concludersi con l'irrogazione di una sanzione incidente sui diritti e sullo status dell'incolpato e comporta, dunque, a garanzia del diritto dell'incolpato al contraddittorio difensivo, che questi non possa essere punito per mancanze non previamente contestate. Peraltro, il principio riguarda solo il quadro fattuale, non essendo l'Amministrazione procedente vincolata alla qualificazione giuridica ed al rilievo disciplinare degli addebiti operati in sede di avvio del procedimento disciplinare⁶.

Il principio non esclude modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non configuranti una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella addebitata⁷.

Resta fermo l'obbligo per l'Autorità procedente di concludere il procedimento disciplinare nei termini perentori stabiliti dall'ordinamento militare (art. 1392 c.o.m. e art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6 t.u.o.m.), decorrenti dalla contestazione iniziale.

⁵ La giurisprudenza ha chiarito che si ha modificazione del fatto, dalla quale può scaturire la mancanza di correlazione fra l'addebito contestato e la sanzione, soltanto quando venga operata una trasformazione o una sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito medesimo. Ciò non accade quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, essendo modificati solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l'inquisito abbia avuto, comunque, modo di difendersi nel procedimento (Cassazione civile, sezioni unite, 28 settembre 2009, n. 20730).

⁶ Consiglio Stato, Sez. IV, n. 4393/2007, nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 33260/2010.

⁷ T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 05532/2015.

Qualora, invece, l'Autorità procedente, una volta instaurato il procedimento, apprenda fatti nuovi prima non conosciuti, si dovrà procedere alla notifica di un nuovo atto di contestazione degli addebiti⁸.

La contestazione è idonea a svolgere correttamente le proprie finalità quando, mediante precisi riferimenti a un'azione o a un'omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo di responsabilità disciplinare, consente all'interessato ("inquisito") l'esatta individuazione del fatto addebitatogli. È, inoltre, indispensabile che l'inquisito abbia ben chiaro di essere di fronte al primo atto di un procedimento disciplinare, che può sfociare in un provvedimento afflittivo.

La contestazione degli addebiti è istituto sufficiente a garantire la partecipazione dell'incolpato, in luogo dell'avviso di avvio del procedimento previsto dall'art. 7, comma 1, della L. 241/1990⁹.

La contestazione ha **natura recettizia** e dunque esplica i suoi effetti (sia per quanto concerne l'acquisizione della qualità di incolpato, sia per quanto attiene alla decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento) non dalla data di emanazione, bensì da quella della sua notifica all'interessato¹⁰.

La contestazione degli addebiti può essere effettuata nei modi seguenti:

- di persona a cura del Comandante / Ufficiale inquirente;
- a mezzo posta elettronica certificata, nel caso in cui il Militare disponga di idonea casella di posta;
- a mezzo raccomandata indirizzata alla residenza ovvero al domicilio del Militare, come risultanti agli atti dell'Amministrazione in seguito alle comunicazioni che il Militare è tenuto a effettuare per la gestione del rapporto di lavoro. Al riguardo, si esorta ad avvalersi del servizio di "raccomandata 1 con prova di consegna" che assicura la consegna al destinatario entro un giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la contestazione dell'addebito:

- si presume conosciuta, ai sensi dell'art. 1335 c.c.¹¹, nel momento in cui giunge all'indirizzo del lavoratore, a meno che questi non dimostri di essere stato nell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza, a causa di un evento estraneo alla sua volontà¹². Nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, la

⁸ T.A.R. Milano, Sez. III, n. 630/2012.

⁹ Art. 7 L. 241/1990 - *Comunicazione di avvio del procedimento*: [1.] Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. <...>.

Art. 8 L. 241/1990 - *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*: [1.] L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

[2.] Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; <...>

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. <...>.

¹⁰ Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2550/2002.

¹¹ Art. 1335 c.c. - *Presunzione di conoscenza*: La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

¹² Cass. 7 maggio 1992, n. 5393.

conoscenza si presume avvenuta dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale¹³. Peraltro, si ritiene che la lettera raccomandata costituisca prova certa di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza dello stesso anche in mancanza dell'avviso di ricevimento¹⁴;

- si effettua correttamente attraverso l'invio all'indirizzo abituale del destinatario conosciuto dal datore di lavoro, senza che il lavoratore possa contrapporre spostamenti reiterati e di breve durata¹⁵.

Per il contenuto della contestazione si rinvia ai pertinenti paragrafi nei capitoli dedicati alla disciplina di corpo e a quella di stato.

2. Il diritto di difesa

La garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24, comma 2, della Costituzione¹⁶ è limitata, per consolidata giurisprudenza costituzionale, al procedimento giurisdizionale e non potrebbe, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale¹⁷.

Ciò nondimeno, tale principio ha un ambito di operatività, seppur attenuato, anche nell'ipotesi dei procedimenti amministrativi, in relazione ai quali si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che informano l'agire amministrativo¹⁸. Deve sussistere, in sostanza, un rigoroso rispetto delle garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento. Con particolare riferimento al procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle Forze Armate, la Corte Costituzionale ha ribadito che *“deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona [...] quando possono derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale”*¹⁹.

2.1 Il difensore

L'art. 1370 c.o.m. prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, a eccezione di quelli di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore.

La norma precisa che il difensore è scelto *“fra i militari in servizio”*. È, dunque, **esclusa la possibilità di nominare un avvocato** quale difensore: il limite è coerente con la giurisprudenza costituzionale la quale ha ribadito che *“non può considerarsi*

¹³ Cass. 15 dicembre 2009 n. 26241, Cass. 24 aprile 2003 n. 6527.

¹⁴ C.G.A. Reg. Sic., 08/05/2006, n.185: “La lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza dello stesso ex art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere superata solo ove il destinatario dimostri non già che non abbia avuto in concreto notizia dell'atto, ma che non abbia avuto alcuna possibilità di averne, ed altresì che ciò non sia dipeso da fatto a lui imputabile. Inoltre spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente”.

¹⁵ Cass. civ., Sez. lav., 10 agosto 2006, n. 18150.

¹⁶ Art. 24 Cost.: [2.] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

¹⁷ *Ex plurimis*, Corte Costituzionale, sentenze nn. 87 del 2009; 182 del 2008; 497 del 2000; 210 del 1995; 289 del 1992; 239 del 1988; 100 del 1981; 122 e 32 del 1974.

¹⁸ Corte Costituzionale, sentenze n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995.

¹⁹ Corte Costituzionale, sentenza n. 356 del 1995.

manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l'accusato ricorra a un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta, la sua scelta ai dipendenti della stessa Amministrazione"²⁰. L'impossibilità per l'inquisito di avvalersi di un professionista quale proprio difensore non viola il diritto di difesa né il principio di ragionevolezza, in quanto tale limitazione è controbilanciata dal fatto che la legge consente al Militare di partecipare al procedimento e manifestare il proprio punto di vista, fornendo all'Autorità decidente tutti gli elementi utili a un'esatta configurazione della mancanza e a una serena determinazione finale.

Costituiscono altresì espressione della garanzia del diritto di difesa le disposizioni per cui:

- il difensore di fiducia può essere scelto anche tra militari non appartenenti al medesimo Ente o Forza Armata nel quale presta servizio l'incolpato;
- in mancanza di un difensore di fiducia, è designato un difensore d'ufficio per assistere il Militare inquisito, con la precisazione che il difensore così nominato non può rifiutarsi di assumere l'incarico salvo che sussista un legittimo impedimento.

Il Militare, comunque, potrà revocare in qualsiasi momento il difensore d'ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà, poi, per tutta la durata del procedimento disciplinare. Resta inteso che **gli atti già compiuti in presenza del difensore d'ufficio non dovranno essere ripetuti una volta scelto il difensore di fiducia**.

Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate **indifferentemente** all'incolpato o al suo difensore.

La nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio) è soggetta al rispetto di alcuni parametri, dettati ancora dall'art. 1370 c.o.m.:

- un Militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi (comma 2, ultimo periodo);
- il difensore non può essere di grado superiore a quello del Presidente della Commissione (comma 3, lett. a);
- il difensore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità dettate dall'art. 1380, comma 3, del Codice²¹ (comma 3, lett. b).

Con riferimento al procedimento disciplinare di stato e laddove si tratti di designare un difensore d'ufficio, è opportuno che, ai fini del buon andamento della Pubblica Amministrazione, della preservazione della rapidità e della economicità organizzativa del procedimento e per assicurare una compiuta attività difensiva sin dalle prime fasi del procedimento, il Militare difensore:

- sia un Ufficiale, in modo da poter patrocinare anche di fronte alla Commissione di Disciplina;
- sia di grado non superiore all'Ufficiale inquirente;
- provenga dallo stesso Ente presso il quale l'inquisito o l'Ufficiale inquirente (nel caso in cui l'inquisito sia in congedo) presta servizio;
- non sia in programmazione per un impiego fuori area.

²⁰ Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2008.

²¹ La norma citata detta i criteri per la composizione delle commissioni di disciplina, escludendo alcune categorie di Ufficiali in ragione del ruolo rivestito (membri del Governo, vertici delle FF.AA., vertici del Ministero della Difesa, addetti alla Presidenza della Repubblica), della condizione di frequentatori di corsi presso istituti militari, della relazione di parentela e di servizio con l'inquisito, della pregressa conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, del proprio coinvolgimento a qualsiasi titolo nella questione disciplinare, della circostanza di essere sottoposti a procedimento penale o procedimento disciplinare di stato. Il citato regime di incompatibilità è esteso alla nomina del militare difensore.

Il Militare chiamato a svolgere l'attività di difensore:

- è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
- non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
- è ammesso a intervenire alle sedute della Commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito;
- non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato.

2.2 L'impedimento dell'inquisito

Il comma 5 dell'art. 1370 c.o.m., che si applica solo ai procedimenti di stato e al procedimento per l'irrogazione della consegna di rigore, prevede che il Militare inquisito possa chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare *“solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento”*.

La norma precisa, altresì, che *“se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:*

- a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare²²;*
- b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento”*.

Premesso che l'impedimento deve consistere in una vera e propria impossibilità oggettiva a intervenire all'audizione, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità, l'onere di dimostrarne la sussistenza grava sul Militare: in difetto di tale dimostrazione, si procede assente dell'incolpato e il procedimento non risulta viziato da alcun profilo di illegittimità²³. L'inquisito deve produrre una certificazione medica che precisi in modo chiaro ed espresso, qualora ciò non risulti evidente secondo comuni regole di esperienza, che l'infermità stessa comporta l'impossibilità di partecipare alla seduta²⁴.

Si evidenzia che, qualora l'Amministrazione non possa rispettare il termine fisiologico di conclusione del procedimento al fine di garantire all'incolpato il pieno esercizio del diritto di difesa e a causa del suo comportamento, quest'ultimo non potrà trarre vantaggio dall'inosservanza dei termini al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'eventuale sanzione irrogatagli²⁵.

Un caso particolare di impedimento si dà nel contesto del procedimento disciplinare di stato, laddove è previsto che qualora il Militare sia residente all'estero e ritenga di non potersi presentare dinanzi alla Commissione, ne dà partecipazione al Presidente,

²² La disposizione è stata introdotta nell'ordinamento disciplinare militare con la codificazione del 2010, nella quale si sono recepiti i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di legittimo impedimento del militare per ragioni di salute, incentrati sull'esigenza di evitare fin troppo facili e frequenti elusioni dei termini perentori che scandiscono le varie fasi del procedimento disciplinare (Cfr., per tutti, Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615, che aveva dato conto dell'aspettarsi della giurisprudenza amministrativa in tema di legittimo impedimento intorno ai seguenti parametri: l'impedimento a partecipare all'udienza disciplinare doveva consistere in un evento (solitamente una infermità) che rendesse assolutamente impossibile la partecipazione alla seduta; l'onere della prova di siffatto impedimento ricadeva sull'inquisito; in assenza di una giustificazione del genere doveva ritenersi l'insussistenza di un legittimo impedimento e, pertanto, l'organo giudicante poteva pronunciarsi anche senza aver sentito l'interessato).

²³ Cfr., *ex plurimis*, sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8289/2010.

²⁴ T.A.R. Lazio, Sez. II, sentenza n. 10981/2015.

²⁵ T.A.R. Lazio, Sez. I *ter*, sentenza n. 14206/2006.

al quale può far pervenire direttamente la memoria difensiva (art. 1390, comma 3, c.o.m.).

3. L'annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare

A norma dell'art. 1372 c.o.m., l'Amministrazione Militare conserva il potere di annullamento d'ufficio, con effetto *ex tunc*, degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi *ab origine*, ove ricorrano i presupposti dettati dall'art. 21-*nonies* della L. 241/1990²⁶.

Il relativo procedimento non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giurisdizionale.

L'atto è illegittimo (art. 21-*octies* L. 241/1990) e, pertanto, soggetto ad annullamento, quando è:

- adottato in violazione di legge;
- viziato da eccesso di potere;
- adottato da Autorità incompetente (incompetenza relativa).

Può procedere all'annullamento d'ufficio la stessa Autorità che ha adottato il provvedimento solamente:

- previa verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico di cui deve essere data espressa motivazione;
- entro un termine ragionevole tale da non incidere negativamente su posizioni ormai consolidate;
- tenendo necessariamente conto degli interessi del destinatario dell'atto.

È fatta salva la possibilità di convalida dell'atto annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Il provvedimento di convalida deve menzionare l'atto da convalidare, il vizio da cui è affetto e la volontà di convalidarlo, sanando il vizio indicato (integrazione della motivazione o eliminazione di clausole invalidanti).

Come per l'atto di annullamento, la convalida produce effetti retroattivi e, in ogni caso, non può essere adottata ove sia già *sub judice* per effetto dell'avvenuto esperimento di ricorso.

I provvedimenti adottati dall'Amministrazione a seguito dell'esercizio del potere di autotutela decisoria sono soggetti ai medesimi rimedi previsti per l'atto annullato.

²⁶ Art. 21-*nonies* L. 241/1990 - *Annullamento d'ufficio*: [1.] Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

[2.] E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

[2-bis.] I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La rinnovazione del procedimento disciplinare

L'art. 1373 c.o.m. stabilisce che *“annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela”*.

Presupposti della rinnovazione sono, pertanto:

- l'annullamento di uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di:
 - autotutela, anche contenziosa, esercitata nei limiti di cui all'art. 1372 c.o.m.;
 - giudicato amministrativo;
 - decreto decisorio di ricorso straordinario;
- la previsione esplicita, nel dispositivo delle decisioni sopra elencate, di tale facoltà;
- il non completo decorso degli originari termini perentori, limitatamente alle sanzioni di stato.

Ne deriva che, nel caso del procedimento disciplinare di stato, l'Autorità responsabile che, in presenza di una determinazione sanzionatoria viziata e annullata, ritenga opportuno avviare un nuovo procedimento disciplinare, dovrà porre particolare attenzione al lasso di tempo antecedente e a quello successivo all'atto venuto meno, onde valutare la possibilità concreta di procedere disciplinarmente nei confronti del Militare. In altri termini, è necessario calcolare quanti giorni mancavano alla perenzione dei termini quando è stato emesso il primo degli atti annullati; tale lasso di tempo diventa il periodo entro il quale deve essere terminato il nuovo procedimento.

L'art. 1373 dispone che il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto **piena conoscenza dell'annullamento** o dalla **data di adozione del provvedimento di autotutela**.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa²⁷ ha avuto occasione di evidenziare come:

- la norma faccia chiaramente riferimento all'annullamento a seguito di “giudicato amministrativo”, per l'intuibile ragione che il riavvio del procedimento disciplinare, con la spendita di attività amministrativa, può e deve nuovamente esplicarsi una volta che esista una decisione con carattere di definitività;
- la *ratio* della disposizione è coerente con il vigente sistema delle impugnazioni delle decisioni del Giudice amministrativo, cioè con il regime del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo;
- la conoscenza della sentenza, passata in giudicato, presupponga che la stessa sia entrata nella sfera di cognizione della p.a. tenuta a riattivare il procedimento disciplinare.

Si sottolinea, infine, che l'istituto della rinnovazione non lede in alcun modo il principio del *ne bis in idem*, in quanto comporta la ripresa del procedimento originario a partire dal momento procedurale risultato carente. Non è, quindi, possibile escludere, in astratto, che l'Amministrazione, annullati gli atti viziati e rinnovata la

²⁷ Cfr. per tutti la recente sentenza n. 00693/2016 del T.A.R. Sicilia, Sez. I.

procedura disciplinare, pervenga a una sanzione identica a quella precedentemente emessa²⁸.

²⁸ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 03825/2008.

SEZIONE III

I RIMEDI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO E DI STATO

Rinviata la trattazione dell'istanza di riesame e del ricorso gerarchico al Capitolo IV, trattandosi di rimedi esperibili solo avverso le sanzioni disciplinari di corpo, si tratta qui del ricorso giurisdizionale e del ricorso straordinario.

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il ricorso straordinario è un rimedio esperibile sia avverso le sanzioni disciplinari di stato, sia avverso quelle di corpo. Tuttavia, l'art. 1363, comma 2, c.o.m. stabilisce che *"avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso [...] ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso"*.

L'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 precisa che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:

- è ammesso per **soli motivi di legittimità**;
- si pone in rapporto di alternatività con il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

1.1 Termini e modalità di presentazione

Il gravame va proposto nel termine decadenziale di 120 giorni (art. 9, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971):

- dalla data di notificazione o comunicazione della sanzione disciplinare di stato o del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo;
- da quando l'interessato abbia (comunque) avuto piena conoscenza dell'atto impugnato.

Al riguardo, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato²⁹ è fermo nel ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione, non è necessario che il destinatario debba conoscere l'atto in tutti i suoi elementi, essendo, invece, sufficiente che egli sia stato reso edotto di quelli essenziali quali l'Autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo.

Per quanto attiene, in particolare, al computo del termine di 120 giorni:

- gli stessi decorrono dal giorno successivo a quello della legale conoscenza del provvedimento e, se la scadenza coincide con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.³⁰;
- il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che *"posto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio amministrativo, ancorché giustiziale, al termine*

²⁹ Cfr. per tutti, la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 01459/2016.

³⁰ Art. 155 c.p.c. - *Computo dei termini*: [1] Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

[2] Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

[3] I giorni festivi si computano nel termine.

[4] Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.<...>

decadenziale previsto nel D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la sua presentazione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742³¹, non essendo obbligatorio, per la proposizione del gravame, il patrocinio di avvocato”³².

Il ricorso deve essere presentato all’Organo che ha emanato l’atto o alla Direzione Generale per il Personale Militare, Divisione Disciplina:

- direttamente (in tal caso l’ufficio ne rilascia ricevuta);
- mediante notificazione;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (**la data di spedizione vale quale data di presentazione**).

Nel caso in cui il ricorso sia presentato all’Organo che ha emanato l’atto, questo, previa verifica dell’avvenuto versamento del contributo unificato nella misura prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lo trasmette **immediatamente** alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina, in originale, con la prova della data di avvenuta presentazione ai fini della verifica della ricevibilità.

1.2 Istruttoria del ricorso

L’istruttoria dei ricorsi straordinari avverso le **sanzioni disciplinari di stato** è **riservata alla Direzione Generale per il Personale Militare**.

L’istruttoria dei ricorsi straordinari avverso le **sanzioni disciplinari di corpo** e i connessi provvedimenti di rigetto dei ricorsi gerarchici prevede, invece, anche la **partecipazione delle Autorità che sono intervenute** nella formazione degli atti impugnati.

Il Comandante di Corpo, entro 30 giorni dalla ricezione del gravame:

- predispone una dettagliata relazione incentrata sulle singole doglianze eccepite;
- trasmette alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina gli atti dei procedimenti amministrativi inerenti sia all’adozione della sanzione disciplinare, sia alla decisione del ricorso gerarchico.

1.3 Decisione del ricorso

È adottata con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato (art. 14 D.P.R. 1199/1971).

Il decreto decisorio è rimesso in formato digitale, unitamente alla copia del parere del Consiglio di Stato, ai Comandi o uffici che hanno curato l’istruttoria (al Comando Generale per i ricorsi afferenti al personale dell’Arma dei Carabinieri) per la notifica agli interessati e per le conseguenti variazioni matricolari nel caso di accoglimento.

La data di avvenuta notifica deve essere comunicata alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina.

2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Il ricorso giurisdizionale è un rimedio esperibile sia avverso le sanzioni disciplinari di stato, sia avverso quelle di corpo. Tuttavia, l’art. 1363, comma 2, c.o.m. stabilisce che

³¹ Art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

³² Cfr., per tutti, il parere n. 02496/2014 in data 29 luglio 2014 della Sezione I del Consiglio di Stato.

“avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale [...] se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso”.

Ai sensi del comb. disp. artt. 29³³ e 41³⁴, comma 1, D. Lgs. 104/2010, è possibile avanzare ricorso *“per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere”* da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del Militare ricorrente³⁵:

- nel termine decadenziale di 60 giorni, *“decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza”* della sanzione disciplinare di stato o del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (art. 29 D. Lgs. 104/2010), ovvero;
- trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico (art. 1363, comma 2, c.o.m.).

La relativa **istruttoria**, con remissione degli atti del procedimento alla competente Avvocatura dello Stato, sarà **curata in via esclusiva dal Comandante di Corpo**, anche avvalendosi di personale allo scopo delegato.

³³ Art. 29 D. Lgs. 104/2010 - *Azione di annullamento*: L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

³⁴ Art. 41 D. Lgs. 104/2010 - *Notificazione del ricorso e suoi destinatari*: [1.] Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. <...>

³⁵ Art. 13 D. Lgs. 104/2010 - *Competenza territoriale inderogabile*: <...>

[2.] Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

CAPITOLO SECONDO

ACCERTAMENTI PRELIMINARI DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

SEZIONE I

RIFLESSI DISCIPLINARI DEI FATTI DI RILEVANZA PENALE: IL NUOVO ART. 1393 C.O.M.

1. Il nuovo art. 1393 c.o.m.: il venir meno della “pregiudiziale penale”

La L. 7 agosto 2015, n. 124, dapprima, e il D. Lgs. 26 aprile 2016, n. 91, poi, riformando l'art. 1393 c.o.m.³⁶, hanno modificato anche nell'Ordinamento Militare il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

L'attuale comma 1 dell'art. 1393 c.o.m. prevede che *“il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare”*.

Nella sua nuova formulazione, l'art. 1393 ha introdotto come regola generale che il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, sia proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale.

Questa regola è inderogabile nel caso di esercizio dell'azione disciplinare per infrazioni di minor gravità estranee al rapporto di servizio e, pertanto, in tali ipotesi non sono ammessi la sospensione o il rinvio del procedimento.

Il principio conosce, invece, due rilevanti eccezioni, laddove si tratti di:

- infrazioni di maggior gravità: qualora si riscontri particolare complessità dell'accertamento o qualora, all'esito degli accertamenti preliminari, non si

³⁶ Il testo originario dell'art. 1393, rubricato “sospensione del procedimento disciplinare”, recitava: [1] 1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

[2.] In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.

disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, è ammesso il rinvio del procedimento;

- atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio: questa ipotesi esclude la possibilità di avviare il procedimento disciplinare (*“non è comunque promosso”*) e obbliga a sospendere quello già avviato (*“se già iniziato è sospeso”*).

In relazione a questa seconda tipologia di condotte, la locuzione *“nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”* richiede un nesso di strumentalità diretto tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto rimproverato al Militare. Sono, di conseguenza, escluse le azioni che, ancorché compiute in orario e luogo di servizio, attengono esclusivamente alla sfera individuale del soggetto perché in nessuna misura idonee a realizzare un interesse o un fine proprio dell’Amministrazione.

Si noti che la valutazione circa la connessione con il servizio non è anticipazione del giudizio penale e disciplinare, costituendo essa, invece, solo il primo passo di un iter logico che conduce alla decisione circa l’instaurazione del procedimento disciplinare. In altri termini, l’Autorità Militare competente deve innanzitutto accertare se la vicenda nella quale è rimasto coinvolto il Militare si inquadri nello svolgimento di una prestazione lavorativa i cui effetti sono tipicamente attribuibili all’Amministrazione. Ove la risposta sia affermativa, è evidente che l’asserita illiceità penale della vicenda determina una situazione di potenziale conflitto di interessi tra il Militare e l’Amministrazione, conflitto che ha indotto il Legislatore a demandare per intero a un organo terzo e imparziale (l’Autorità Giudiziaria) l’accertamento in concreto dei fatti.

Qualora, invece, non sia dato riscontrare alcuna connessione dei fatti con il servizio, l’Autorità Militare competente dovrà dare corso agli “accertamenti preliminari”, vale a dire a quel complesso di attività (sulle quali si veda meglio, *infra*, la [Sezione II](#)) che consentono di raccogliere elementi conoscitivi utili a delineare compiutamente i contorni del fatto, per la sua successiva valutazione sul piano disciplinare. Questa attività istruttoria, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, c.o.m. può dare luogo a esiti differenti a seconda che la condotta (extra-lavorativa o commessa in servizio ma non in adempimento di obblighi e doveri di servizio) sia:

- di lieve entità e facile accertamento istruttorio, nel qual caso si avvierà e concluderà un procedimento disciplinare di corpo;
- di maggiore gravità e di non complesso accertamento istruttorio, nel qual caso si avvierà e concluderà un procedimento disciplinare di corpo finalizzato all’irrogazione di una consegna di rigore o un procedimento disciplinare di stato;
- di maggiore gravità e di complesso accertamento istruttorio ovvero di accertamento istruttorio dai risultati insufficienti, nel qual caso non si promuoverà alcun procedimento disciplinare fino alla conclusione definitiva di quello penale.

2. Procedura e termini

Preliminarmente, si evidenzia che, per i reati soggetti alla giurisdizione militare, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare (tali essendo, tra gli altri, ai sensi dell’art. 301 c.p.m.p., i “comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate”) hanno l’obbligo di inviare nei termini di legge la comunicazione della notizia di reato a prescindere da ogni considerazione di carattere disciplinare. Sulla forma e contenuto di tale comunicazione, si veda, *infra*, il [Capitolo 4, Sezione I, paragrafo 4.2](#)).

Il Comandante di Corpo che accerta che la condotta di un Militare che costituisce potenzialmente illecito disciplinare e penale ha avuto luogo “nello svolgimento delle [sue] funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”:

- qualora incompetente redige (non oltre la scadenza del termine di 180 giorni per l'esecuzione degli accertamenti) una relazione sui fatti con proposta motivata di rinvio dell'esame disciplinare e la trasmette all'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m.. Quest'ultima dispone il rinvio del procedimento disciplinare e, se questo ha già avuto inizio, ne ordina la sospensione;
- qualora competente (personale del ruolo Appuntati e Carabinieri) dispone il rinvio del procedimento disciplinare o la sua sospensione, se questo ha già avuto inizio.

La legge non precisa il termine entro il quale deve intervenire la decisione di rinvio/sospensione, tuttavia, in applicazione dei generali principi di tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa si ritiene auspicabile che la decisione intervenga non oltre il 60mo giorno dalla conclusione degli accertamenti preliminari (termine ultimo per la contestazione degli addebiti se il procedimento disciplinare non dovesse essere rinviato).

La decisione di rinviare/sospendere il procedimento disciplinare (**modelli in [allegato 2.A](#) e [allegato 2.B](#)**) è comunicata all'interessato dal Comandante di Corpo. Si tratta di atto non recettizio, non soggetto a termini decadenziali.

Nelle ipotesi in cui sono consentiti l'avvio e la prosecuzione del procedimento disciplinare pur in pendenza di quello penale (fatti estranei al servizio), occorre verificare se si disponga di elementi sufficienti per instaurare il procedimento: la norma prevede, infatti, la possibilità di rinviare l'esame disciplinare nei casi di complessità dell'accertamento o nelle ipotesi in cui l'accertamento non fornisca elementi conoscitivi sufficienti.

Il Comandante di Corpo esegue gli accertamenti preliminari e, non oltre 180 giorni dalla conoscenza del fatto, redige -qualora non direttamente competente- una relazione e formula una proposta motivata all'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m..

Ove si ritenga possibile l'esame disciplinare, si applicano le procedure e i termini previsti dagli articoli 1392, comma 2, e 1398, comma 1, del Codice in relazione alle “infrazioni disciplinari”. La contestazione degli addebiti dovrà, pertanto, avere luogo:

- nel caso delle infrazioni di minore gravità, senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione (art. 1398, comma 1, lett. a), c.o.m.);
- nel caso delle infrazioni di maggiore gravità:
 - entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, se si intende irrogare una sanzione di stato (art. 1392, comma 2, c.o.m.);
 - senza ritardo “dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato” (art. 1398, comma 1, lett. d), c.o.m.).

Ove, al contrario, si constati l'impossibilità o insufficienza degli accertamenti preliminari, si dispone il rinvio dell'esame disciplinare (**modello in [allegato 2.C](#)**). Come già avviene per le ipotesi di rinvio necessitato dalla connessione dei fatti con il servizio, la legge non precisa il termine entro il quale deve intervenire la decisione di rinvio. Si applicano anche in questo caso le considerazioni formulate *supra* e si ritiene auspicabile che la decisione intervenga non oltre il 60mo giorno dalla conclusione degli accertamenti preliminari.

La decisione di rinviare il procedimento disciplinare è comunicata all'interessato dal Comandante di Corpo. Si tratta sempre di atto non recettizio, non soggetto a termini decadenziali.

Si precisa che nel caso del personale del **ruolo Appuntati e Carabinieri** l'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m. è lo stesso **Comandante di Corpo**: questi, pertanto, dovrà disporre il rinvio/sospensione del procedimento disciplinare entro la scadenza del termine di 180 giorni per l'esecuzione degli accertamenti e successivamente comunicarlo all'interessato.

Fattispecie	Procedura e termini
Atti e comportamenti posti in essere dal Militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio	- Il Cte di corpo effettua gli accertamenti preliminari, da concludere entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto; - il Cte di corpo accerta la connessione dei fatti con lo svolgimento delle funzioni e l'adempimento degli obblighi e doveri di servizio del Militare e, qualora non direttamente competente (ruolo Appuntati e Carabinieri), formula, all'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m., proposta motivata di rinvio dell'esame disciplinare; - l'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m. dispone il rinvio dell'esame disciplinare all'esito della vicenda penale, auspicabilmente entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti; - la decisione circa il differimento è partecipata all'interessato.
Atti e comportamenti di minore gravità, estranei al rapporto di servizio	Il Cte di corpo avvia il procedimento disciplinare di corpo, senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione.
Atti e comportamenti di maggiore gravità, estranei al rapporto di servizio, il cui accertamento non sia complesso	- Il Cte di corpo effettua gli accertamenti preliminari, da concludere entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto; - il Cte di corpo, qualora non direttamente competente (ruolo Appuntati e Carabinieri), formula proposta motivata all'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m.; - l'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m. dispone l'inchiesta formale disciplinare (con contestazione degli addebiti entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari) o propone alla Direzione Generale di definire la posizione dell'interessato senza adozione di

	provvedimenti disciplinari ovvero di rinviare gli atti al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza (in questo caso, il Comandante di Corpo avvia il procedimento disciplinare di corpo senza ritardo).
Atti e comportamenti di maggiore gravità, estranei al rapporto di servizio, il cui accertamento ai fini della valutazione disciplinare sia di particolare complessità ovvero non restituisca elementi conoscitivi sufficienti	- Il Cte di corpo effettua gli accertamenti preliminari, da concludere entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto; - il Cte di corpo redige una relazione nella quale dà conto delle difficoltà incontrate negli accertamenti e formula, qualora non direttamente competente (ruolo Appuntati e Carabinieri), all'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m., proposta motivata di rinvio dell'esame disciplinare; - l'Autorità competente ai sensi dell'art. 1378 c.o.m. dispone il rinvio dell'esame disciplinare all'esito della vicenda penale, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti; - la decisione circa il differimento è partecipata all'interessato.

3. L'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare non avviato o sospeso (art. 1393, comma 1, secondo e terzo periodo, c.o.m.)

Nei casi in cui si sia dato luogo a rinvio o sospensione del procedimento disciplinare, subordinandone lo svolgimento alla conoscenza dell'esito del procedimento penale, l'Amministrazione Militare sarà vincolata ai termini previsti dagli art. 1392, comma 1, e 1398, comma 1-bis, c.o.m. per il procedimento disciplinare a seguito di giudizio penale.

La contestazione degli addebiti dovrà, pertanto, avere luogo:

- nel caso di procedimento disciplinare di stato: entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione;
- nel caso di procedimento disciplinare di corpo: senza ritardo dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

4. La riapertura del procedimento disciplinare già esperito al termine del procedimento penale (art. 1393, commi 2 e 3, c.o.m.)

L'art. 1393 prevede tre ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare al termine di quello penale:

- se il procedimento disciplinare, non sospeso, si è concluso con l'irrogazione di una sanzione e il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di

assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso (comma 2);

- se il procedimento disciplinare, non sospeso, si è concluso senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna (comma 3, primo periodo);
- se il procedimento disciplinare, non sospeso, si è concluso con l'irrogazione di una sanzione conservativa e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna che accerta la commissione di un fatto che può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma (comma 3, secondo periodo).

4.1 Irrogazione di sanzione disciplinare e successiva assoluzione in sede penale (art. 1393, comma 2, c.o.m.)

Nell'ipotesi in cui interviene un'assoluzione in relazione a un fatto per il quale l'Autorità militare ha ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare, il Militare può proporre **istanza** di riapertura del procedimento disciplinare, entro il **termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità** della pronuncia penale.

Poiché la norma fissa il termine in mesi e non in giorni, per il computo della decadenza si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c.. Pertanto:

- si osserva il calendario comune;
- se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;
- il termine si compie nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, ma, se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

L'istanza deve essere indirizzata:

- in relazione alle sanzioni disciplinari di corpo al Comandante di Corpo;
- in relazione alle sanzioni disciplinari di stato, alla Direzione Generale per il Personale Militare.

L'autorità competente a riaprire il procedimento disciplinare può, *“in relazione all'esito del giudizio penale”, “modificar[e] o confermar[e] l'atto conclusivo”* del procedimento disciplinare.

Non tutte le ipotesi di assoluzione consentono la riapertura del procedimento disciplinare e quelle previste dal Legislatore si riverberano in maniera differente sul procedimento disciplinare. In particolare, ove l'assoluzione sia intervenuta perché:

- *“il fatto non sussiste”* o *“l'imputato non lo ha commesso”*, l'Autorità competente archivia la posizione disciplinare del Militare, versandosi nelle ipotesi di preclusione assoluta dell'azione disciplinare di cui all'art. 653, comma 1, c.p.p.. L'archiviazione deve intendersi quale ipotesi di *“modifica”* del provvedimento conclusivo;
- *“il fatto non costituisce illecito penale”*, l'Autorità competente riapre il procedimento disciplinare e lo conclude senza sanzioni o con una sanzione di entità inferiore (*“modifica”*) ovvero con una sanzione dello stesso tipo ed entità (*“conferma”*).

Sulla rilevanza nel procedimento disciplinare delle formule assolutorie in argomento, si veda anche, *infra*, la [Sezione III, paragrafo 2.2.](#)

Il procedimento deve essere **riaperto entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza**, mediante il **rinnovo della contestazione dell'addebito**, ed *“è concluso entro duecentosettanta giorni [...] dalla riapertura”*.

Tale ultimo termine deve intendersi riferito esclusivamente alla riapertura del procedimento disciplinare di stato non sussistendo ragioni di ordine logico-sistematico per ritenere che il procedimento di corpo riaperto a seguito di assoluzione possa durare oltre i 90 giorni ordinariamente previsti dall'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, t.u.o.m. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo.

4.2 Conclusione del procedimento disciplinare senza sanzioni e successiva condanna in sede penale (art. 1393, comma 3, primo periodo, c.o.m.)

Nell'ipotesi in cui interviene una condanna in relazione a un fatto per il quale l'Autorità militare ha ritenuto insussistente la responsabilità disciplinare, **l'Autorità competente riapre** il procedimento disciplinare, **entro novanta giorni** dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto **conoscenza integrale della sentenza**.

In questa ipotesi, il Comandante di Corpo procede all'esame del giudicato penale secondo le modalità chiarite *infra* nella [Sezione III, paragrafo 2](#), e rimette gli atti, corredati della propria proposta, all'Autorità individuata ai sensi dell'art. 1378 c.o.m., la quale, a sua volta, potrà disporre l'esecuzione di un'inchiesta formale o rinviare gli atti al Comandante di Corpo.

Si noti che, a mente del comma 4 dell'art. 1393 c.o.m., *“la riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente”*. Ciò sia nel caso in cui si avvii un procedimento disciplinare di stato sia in quello in cui si avvii un procedimento disciplinare di corpo. È evidente, pertanto, che le Autorità cui è demandato l'esame del giudicato penale (Comandante di Corpo e Autorità individuata ai sensi dell'art. 1378 c.o.m.) dovranno curare con tempestività l'esecuzione degli adempimenti di competenza per far sì che la contestazione degli addebiti avvenga entro i 90 giorni previsti dalla norma.

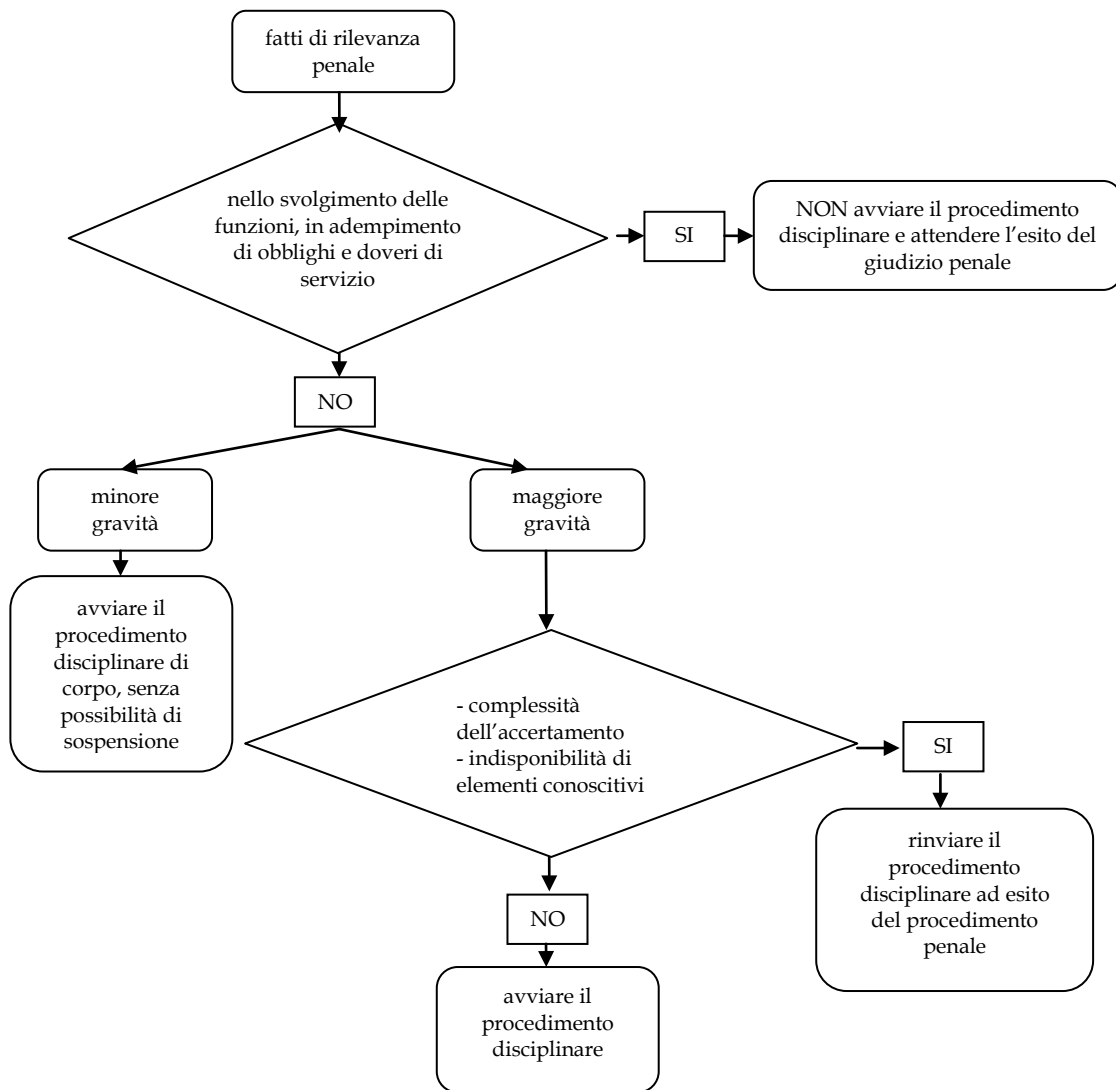
4.3 Conclusione del procedimento disciplinare con sanzione conservativa e successiva condanna in sede penale per fatto che può comportare la perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma (art. 1393, comma 3, secondo periodo, c.o.m.)

Nell'ipotesi in cui intervenga una condanna in relazione a un fatto per il quale l'Autorità militare ha ritenuto di irrogare una sanzione di corpo o una sanzione di stato “conservativa”, **l'autorità competente riapre** il procedimento disciplinare, **entro novanta giorni** dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto **conoscenza integrale della sentenza** solo nel caso in cui *“il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma”*.

La norma non esige che il nuovo procedimento disciplinare si concluda necessariamente con la perdita del grado o con la cessazione dalla ferma, ma certamente non prevede che sia modificato il tipo o rideterminata l'entità della sanzione precedentemente irrogata (ad es., infliggendo una sospensione disciplinare dove era stata applicata una consegna di rigore oppure aumentando il numero di mesi di sospensione disciplinare).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1393 c.o.m., il procedimento disciplinare (che non potrà mai essere di corpo, essendo finalizzato ad accertare se, per il fatto commesso, il Militare sia meritevole o meno di conservare il grado/permanere in ferma) è riaperto con la contestazione degli addebiti e prosegue secondo le ordinarie modalità, per concludersi entro 270 giorni dalla riapertura.

TERMINI PER LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIÀ CONCLUSO ipotesi di cui al comma 1, periodo primo, dell'art. 1393 : - atti e comportamenti di minore gravità, estranei al rapporto di servizio - atti e comportamenti di maggiore gravità, estranei al rapporto di servizio, il cui accertamento non sia complesso			
Conclusione del procedimento disciplinare	Conclusione del procedimento penale	Termine per l'instaurazione e conclusione del procedimento disciplinare "riaperto"	Finalità ed esito del procedimento disciplinare "riaperto"
Con sanzioni (comma 2)	Assoluzione	<i>avvio</i> : entro 90 giorni dall'istanza dell'interessato <i>conclusione</i> : - entro 270 giorni dal riavvio, se il procedimento è di stato; - entro 90 giorni se il procedimento è di corpo	<i>"modificare o confermare l'atto conclusivo del procedimento disciplinare"</i> : - archiviazione per preclusione assoluta - modifica <i>in bonam partem</i> (del tipo e dell'entità) della sanzione - conferma della sanzione
Senza sanzioni (comma 3, primo periodo)	Condanna	<i>avvio</i> : entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza. <i>conclusione</i> : - entro 270 giorni dal riavvio, se il procedimento è di stato; - entro 90 giorni se il procedimento è di corpo	<i>"valutare le determinazioni conclusive"</i> : - irrogazione di una sanzione di stato; - irrogazione di una sanzione di corpo; - senza sanzioni
Con sanzione (comma 3, secondo periodo)	Condanna (il fatto accertato è di gravità tale da potersi ipotizzare rimozione)	<i>avvio</i> : entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza. <i>conclusione</i> : entro 270 giorni dal riavvio. No procedimento di corpo	Può darsi solo rimozione o meritevolezza di conservare il grado. Se, all'esito del giudizio in Commissione, si decide per la conservazione del grado non è possibile rideterminare tipo ed entità della sanzione già inflitta, pena violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>



SEZIONE II
ACCERTAMENTI PRELIMINARI
RELATIVI A GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI

Fino alla modifica dell'art. 1393 c.o.m., il procedimento disciplinare per gravi infrazioni disciplinari aveva luogo principalmente nel caso di condotte lesive dell'ordinamento disciplinare militare ma prive di rilevanza penale. Attualmente, al contrario, il procedimento trova applicazione anche laddove per i medesimi fatti stia già procedendo l'Autorità Giudiziaria.

Il Comandante di Corpo, avuta contezza che un proprio dipendente ha posto in essere una condotta che configura un reato per il quale non può darsi rinvio/sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1393, comma 1, ovvero che, pur non configurandosi quale reato, costituisca comunque **infrazione disciplinare potenzialmente grave**, dovrà esperire idonei accertamenti preliminari, anche avvalendosi di personale allo scopo delegato, al fine di discriminarne la sanzionabilità sotto il profilo di stato o, alternativamente, di corpo.

Laddove il Comandante di Corpo, qualora non direttamente competente a disporre l'inchiesta formale, a seguito delle risultanze degli accertamenti preliminari, escluda la riconducibilità della mancanza alla sfera sanzionatoria di corpo, dovrà inviare celermente gli atti, **corredati dal proprio parere-proposta**, all'Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale ai sensi all'art. 1378 del Codice (su cui vedi *infra*, [Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.1](#)), tenendo informati, per conoscenza, gli eventuali Comandi intermedi.

L'Alta Autorità, entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'Amministrazione, concluderà formalmente la fase degli accertamenti preliminari, **alternativamente**, con i seguenti atti:

- ordine di inchiesta formale;
- invio degli atti al Comandante di Corpo per una valutazione nell'ambito della propria competenza (indicando le ragioni per le quali si ritiene che il comportamento possa essere sanzionato a livello di corpo);
- provvedimento di rinvio dell'esame disciplinare, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1393, comma 1, secondo e terzo periodo, c.o.m.;
- archiviazione senza sanzioni.

Ove sia ordinata l'inchiesta formale, gli addebiti disciplinari di stato dovranno essere contestati da parte dell'Ufficiale inquirente entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari (art. 1392, comma 2, c.o.m.), a pena della decadenza dell'azione disciplinare.

Il periodo di 180 giorni non deve essere necessariamente utilizzato per intero e non rientra nel computo di quelli del procedimento disciplinare di stato, i cui relativi termini decorrono proprio dall'ultimo degli accertamenti, ma fissa un limite per l'Amministrazione per meglio definire il fatto disciplinarmente rilevante; pertanto, non può essere sommato ai 60 giorni, al fine di "ampliare" il limite per la contestazione degli addebiti. Durante gli accertamenti preliminari, dovrà essere svolta un'attività concreta ed effettiva, scandita da atti dell'Amministrazione, che possa anche essere dimostrata nel corso di un possibile contenzioso.

Ove il Militare sia sottoposto a indagini o sia stato imputato, l'acquisizione di elementi istruttori richiederà la necessaria cooperazione dell'Autorità Giudiziaria. In alcuni casi il Pubblico Ministero potrà opporre il segreto ex art. 329 c.p.p.³⁷, ma tale eventualità non esime il Comandante di Corpo dal formulare comunque la richiesta (**modello in allegato 2.D**), ben potendo il magistrato valutare se talune informazioni utili per l'azione disciplinare possano essere tempestivamente partecipate all'amministrazione militare senza andare a scapito del buon esito delle indagini penali.

Per quanto riguarda gli Appuntati e i Carabinieri in servizio, essendo il Comandante di Corpo l'Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, sarà esclusivamente tale Autorità a dover stabilire, al termine degli accertamenti preliminari, se il Militare dipendente debba essere o meno sottoposto a procedimento disciplinare di stato per gravi infrazioni disciplinari.

³⁷ Art. 329 c.p.p. – *Obbligo del segreto*: [1] Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

[2.] Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

[3.] Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

SEZIONE III

ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO PENALE

1. Incombenze dei Comandanti di Corpo in relazione a un procedimento penale in corso

1.1 Monitoraggio dei procedimenti penali e acquisizione della relativa documentazione

L'attività di **monitoraggio** dei procedimenti penali a carico dei propri dipendenti costituisce incombenza precipua dei Comandanti di Corpo (fatte salve le specifiche disposizioni interne di ciascuna Forza Armata).

Tale compito risponde a esigenze prioritarie dell'Amministrazione, in ambito cautelare, di avanzamento e disciplinare.

Ne consegue che ogniquale volta un Comandante di Corpo abbia contezza del fatto che un proprio dipendente sia sottoposto a indagini penali -per aver personalmente segnalato l'ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria ovvero perché ne sia stato informato dalle Autorità procedenti o dallo stesso interessato- dovrà seguire gli sviluppi del procedimento.

Giova precisare che l'Autorità Giudiziaria -laddove sia a conoscenza della condizione militare dell'indagato- è tenuta a comunicare all'Amministrazione della Difesa:

- l'esercizio dell'azione penale, l'arresto o il fermo ovvero l'applicazione della custodia cautelare, a mente dell'art. 129, commi 1 e 3-bis³⁸, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, da ora in avanti "disp.att.");
- il rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 133, comma 1-bis³⁹ disp.att., per i delitti previsti dalla medesima norma;
- il dispositivo della sentenza penale, a mente dell'art. 154 *ter*⁴⁰ disp.att., al fine di consentire all'Amministrazione la possibilità di richiederne copia integrale.

Si evidenzia che, in base alle disposizioni impartite congiuntamente dalla Corte Militare di Appello e dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di

³⁸ Art. 129 disp. att. - *Informazioni sull'azione penale*: [1.] Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

[3-bis.] Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 [...] è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

³⁹ Art. 133 disp. att. - *Notificazione del decreto che dispone il giudizio*: [1-bis.] Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

⁴⁰ Art. 154-ter disp. att. - *Comunicazione della sentenza*: La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

Appello di Roma⁴¹, ciascuna Segreteria delle Autorità Giudiziarie Militari (AA.GG.MM.) dovrà provvedere, ai sensi del citato art. 129 disp. att., a dare notizia al Comandante di Corpo dell'E.D.R. presso cui il Militare interessato presta servizio dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 405 c.p.p., comunicando il testo integrale dell'imputazione.

Inoltre, ciascuna Cancelleria delle AA.GG.MM. dovrà:

- provvedere a trasmettere, entro il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 154-ter disp. att., copia integrale della sentenza o del decreto penale di condanna, anche se non irrevocabili;
- dare tempestiva comunicazione della data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile.

Al contrario, la trasmissione integrale dei provvedimenti di archiviazione, non essendo soggetta ad alcun automatismo, potrà avere luogo solo previa richiesta da parte dell'Ente e autorizzazione al rilascio di copia da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Per le summenzionate ragioni, le **richieste di aggiornamento** circa gli sviluppi del procedimento penale dovranno essere rivolte **esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria** e sarà cura degli Alti Comandi /Comandanti di Corpo inoltrarle **all'Ufficio Giudiziario competente**, individuato a seconda della fase del procedimento penale.

Le richieste (**modello in [allegato 2.D](#)**), volte ad acquisire la documentazione giudiziaria/penale, dovranno avere carattere periodico e dovranno **fare riferimento al numero del procedimento penale**, come risulta dal Registro Generale Notizie di Reato (R.G.N.R.). Si raccomanda che il monitoraggio abbia **frequenza almeno annuale** e che la Direzione Generale per il Personale Militare sia messa a conoscenza dell'esito della richiesta.

In ogni caso, si dovranno acquisire dall'Autorità Giudiziaria ordinaria notizie aggiornate circa lo stato del procedimento penale all'atto dell'inclusione del militare nelle aliquote di avanzamento.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio dei procedimenti penali, alla Direzione Generale per il Personale Militare non dovranno essere inviate le mere comunicazioni di aggiornamento delle udienze nonché quelle afferenti alla mancanza di notizie sull'evoluzione dell'iter processuale, bensì quelle relative a provvedimenti di interesse e decisorio dell'Autorità Giudiziaria (es. acquisizione della qualità di imputato, rinvio a giudizio, ammissione a riti alternativi, archiviazioni, sentenze, ecc.).

La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di chiedere ogni anno a ciascun Comando di Vertice/Alto Comando (per l'Arma dei Carabinieri ai Comandi retti da Generali di Corpo d'Armata) una situazione riepilogativa sui nominativi (divisi per Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) per i quali risultano procedimenti penali pendenti.

Quando l'Unità e il Comandante della stessa sono inviati in servizio fuori dal territorio nazionale, le suddette incombenze rimangono in capo al Comandante del Distaccamento in Patria o ad altra Autorità stabilita dagli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

⁴¹ Circ. prot. C.M.App. n. CA/GIND/1190 e prot. PGM C.M.App. n. P/266/GEN/MAT del 21 marzo 2014 e circ. n. M_D GPROGENM 0001343 in data 14 maggio 2015 (diramata con f.n. M_D GMIL 0443644 del 24 luglio 2015).

1.2 Tipologie di documenti da acquisire

L'Autorità Militare preposta al monitoraggio degli sviluppi del procedimento penale deve acquisire copia di:

- provvedimenti restrittivi della libertà personale e degli eventuali successivi atti di revoca o annullamento;
- richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero nel rito monocratico⁴², decreto di citazione a giudizio emesso dal PM nel procedimento innanzi al giudice di pace⁴³, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444⁴⁴ c.p.p. (cd. patteggiamento), decreto di convocazione delle parti emesso dal Giudice di pace⁴⁵, ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-*quater* c.p.p.);
- decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere;
- sentenze penali emesse nei vari gradi di giudizio o altri provvedimenti conclusivi del procedimento penale.

Tali atti, muniti del timbro di assunzione a protocollo, devono essere inviati, oltre che alle Autorità previste dalle disposizioni interne di ciascuna Forza Armata, anche al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina.

Particolare e tempestiva cura dovrà essere riposta nell'immediata trasmissione dei documenti dai quali risulti che il dipendente militare sia stato **rinvio a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi**, in quanto tale circostanza, ai sensi

⁴² Art. 550 c.p.p. - *Casi di citazione diretta a giudizio*. [1.] Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

[2.] La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

⁴³ Art. 20 D. Lgs. n. 274/2000 - *Citazione a giudizio*: [1.] Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.

⁴⁴ Art. 444 c.p.p. - *Applicazione della pena su richiesta*: [1.] L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

[1-bis.] Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinq*ues, nonché 609-bis, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

[1-*ter*.] Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. <...>

⁴⁵ Art. 27 D. Lgs. n. 274/2000 - *Decreto di convocazione delle parti*: [1.] Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. <...>

dell'art. 1051, commi 2, 4 e 8⁴⁶, c.o.m., determina l'esclusione dall'aliquota d'avanzamento e dalla valutazione per l'avanzamento dei Militari in servizio permanente effettivo.

Si evidenzia che la locuzione impiegata dall'art. 1051 –“*rinvio a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi*”– fa riferimento all'instaurazione di un giudizio nei confronti del Militare e comprende, pertanto, anche le ipotesi in cui il giudizio prenda avvio con il decreto di citazione diretta emesso dal P.M. nel procedimento innanzi al Giudice monocratico e in quello innanzi al Giudice di pace.

A conclusione del procedimento penale, il Comandante di Corpo (salvo quanto previsto da disposizioni interne di Forza Armata) acquisisce copia della **sentenza munita del visto di conformità all'originale e dell'annotazione del passaggio in giudicato** o di altro provvedimento conclusivo del procedimento.

Qualora si tratti di provvedimenti di archiviazione (decreti o ordinanze) emessi dal G.I.P. ai sensi degli artt. 409, 410 e 411 c.p.p., se ne deve acquisire la copia munita della data di deposito e accompagnata dalla relativa richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Occorre, altresì, che il provvedimento sia munito di attestazione della Cancelleria del Tribunale dalla quale si evinca che avverso lo stesso non sia stato proposto ricorso per Cassazione⁴⁷.

Su tali documenti si svilupperà l'esame del giudicato penale / vaglio disciplinare di cui al successivo [paragrafo 2](#).

1.3 Notifiche di provvedimenti giudiziari

L'atto giudiziario relativo a un Militare in servizio attivo, del quale sia richiesta notifica attraverso il Comandante di Corpo, deve essere immediatamente portato a conoscenza del destinatario con il mezzo più celere a disposizione.

⁴⁶ Art. 1051 c.o.m. - *Impedimenti, sospensione ed esclusione*: [2.] Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:

- a) rinvio a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
- c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; <...>

[4.] Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.

[8.] Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 409, comma 6, c.p.p., l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5 (omissione dell'avviso dell'udienza alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori ex art. 127, comma 1; violazione dell'obbligo, ex art. 127, comma 3, di ascoltare il P.M., gli altri destinatari dell'avviso e i difensori, se comparsi in udienza; violazione dell'obbligo, ex art. 127, comma 4, di rinviare l'udienza in caso di legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che abbia chiesto di essere sentito personalmente e sia detenuto nello stesso luogo ove ha sede il giudice). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione nelle ipotesi di carenza di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato (Cass. Pen, Sezioni Unite, 15 marzo 1996, n. 2) e di nullità per violazione del contraddittorio allorché la persona offesa non sia stata informata della richiesta di archiviazione e le sia stata quindi preclusa l'opposizione (Cass. Pen. sez. II, 9 febbraio 1998, n. 120). La ricorribilità per cassazione è inoltre sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, cioè contro i provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati dall'ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso da ogni previsione normativa (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 1996, n. 5689).

L'avvenuta notifica deve essere annotata in un apposito registro con l'indicazione dell'Autorità che procede alla notifica, della data e dell'ora (art. 158⁴⁸ c.p.p. e art. 60⁴⁹ disp. att.).

2. Esame del giudicato penale⁵⁰/vaglio disciplinare dei provvedimenti giudiziari conclusivi di procedimenti penali

2.1 Generalità

La potestà del vaglio disciplinare dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti penali trova fondamento normativo negli artt. 918, comma 1, lett. b) e c)⁵¹ e 1392, comma 1⁵², del c.o.m..

Attraverso il vaglio disciplinare di una condotta già esaminata dall'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione valuta la relazione tra i fatti emersi dal procedimento penale e le norme disciplinari dell'ordinamento militare al fine di stabilire se sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare di stato (attraverso l'apertura di un'inchiesta formale) o, alternativamente (art. 1352, comma 2, c.o.m.), di corpo. L'esame coinvolge più Autorità: in particolare, il Comandante di Corpo e l'Alto Comando/ Autorità competente a disporre l'inchiesta formale.

Si noti che nel contesto dell'esame del giudicato penale può constatarsi l'applicazione da parte del Giudice penale di pene accessorie, non condizionalmente sospese, che danno luogo alla cancellazione dai ruoli o alla perdita del grado (artt. 622 e 866 c.o.m., per il cui commento cfr. *infra*, [Cap. V, Sezione I](#)). In questo caso l'Amministrazione è vincolata a emettere il provvedimento corrispondente, senza necessità di avviare un procedimento disciplinare. Il provvedimento giurisdizionale definitivo deve, pertanto, essere trasmesso direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare.

I rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare sono regolati dai seguenti principi:

- principio dell'**autonomo accertamento** dei fatti in sede disciplinare: consiste nella potestà dell'Amministrazione procedente di raccogliere elementi di prova a carico e a discarico del Militare in sede di accertamenti preliminari;

⁴⁸ Art. 158 c.p.p. - *Prima notificazione all'imputato in servizio militare*: La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.

⁴⁹ Art. 60 disp. att. - *Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare*: Il comandante militare che ha provveduto all'informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

⁵⁰ Il "giudicato penale" si forma quando contro una sentenza di proscioglimento o di condanna resa in giudizio non è più possibile proporre impugnazione (per esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge o per inerzia delle parti) e, di conseguenza, la decisione sul fatto storico addebitato all'imputato non è più modificabile.

⁵¹ Art. 918 c.o.m. - *Revoca della sospensione*: [1.] La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:<...>

b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale; <...>.

⁵² Art. 1392 c.o.m. - *Termini del procedimento disciplinare di stato*: [1.] Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. <...>

- principio dell'**autonoma valutazione** dei fatti: impone all'Autorità disciplinare di fare riferimento ai fatti materiali in cui si concreta la condotta dell'inquisito, al fine di ponderare discrezionalmente la rilevanza disciplinare degli stessi.

2.2 La rilevanza nel procedimento disciplinare dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti penali

In relazione alle loro diverse fasi e alla tipologia di rito applicato, i procedimenti penali possono concludersi con provvedimenti di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, sentenze di proscioglimento o di condanna, sentenze che dichiarano estinto il reato a seguito di positivo esperimento della messa alla prova, decreti penali di condanna.

Tali provvedimenti, in ragione del loro contenuto e della differente intensità degli accertamenti esperiti in vista della loro adozione, hanno un diverso rilievo in ambito disciplinare.

L'art. 653 c.p.p. regola l'efficacia della sentenza penale irrevocabile⁵³ di assoluzione e di condanna nel giudizio disciplinare.

In particolare:

- la sentenza di assoluzione *“ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso”* (comma 1);
- la sentenza di condanna *“ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”* (comma 1-bis).

La disposizione vincola l'Amministrazione a ritenere “vero” l'accertamento effettuato dal Giudice penale. Ne consegue che, in relazione alle formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” e “perché l'imputato non lo ha commesso” è precluso all'Amministrazione l'esercizio della potestà disciplinare atteso che, nel primo caso, non vi è una condotta da rimproverare ad alcuno e, nel secondo, la condotta sussiste ma non è ascrivibile al militare assolto nell'ambito del procedimento penale.

In queste situazioni, per il personale fino al grado di Tenente Colonnello, l'Autorità competente (Alto Comando / Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) definirà la posizione disciplinare del Militare **archiviando la pratica e dandone comunicazione** alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina. Per gli Ufficiali nel grado di Colonnello o Generale e gradi equiparati l'archiviazione sarà disposta dalla citata Direzione Generale.

Deve notarsi che, nonostante l'apparente identità di contenuto, le sentenze di non luogo a procedere pronunciate al termine dell'udienza preliminare perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (art. 425 c.p.p.) non danno luogo a preclusione sul piano disciplinare in senso tecnico. Esse, infatti, non sono “rese in giudizio”, ma prima del giudizio, e non diventano mai irrevocabili (essendo previsto

⁵³ Art. 648 c.p.p. - *Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali*. [1.] Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

[2.] Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

[3.] Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

l'istituto della revoca - artt. 434 e ss. c.p.p.). Tuttavia, poiché esse danno conto che dai risultati delle indagini preliminari emerge che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, l'Amministrazione può definire la posizione disciplinare del Militare con l'archiviazione.

Resta impregiudicato il potere di vagliare la rilevanza disciplinare di altri fatti non penalmente rilevanti, la cui sussistenza venga appresa dall'Amministrazione soltanto dalla lettura della sentenza penale d'assoluzione; in tal caso, l'eventuale procedimento disciplinare che ne discenderà si considererà instaurato non "a seguito di giudizio penale" ma "**a seguito di infrazione disciplinare**".

Peraltro, deve precisarsi che, nella citata ipotesi, gli eventuali altri fatti (diversi da quello oggetto dell'accertamento giudiziale), emergenti dalla sentenza penale d'assoluzione ampiamente liberatoria, non potranno essere perseguiti in via disciplinare qualora siano già stati conosciuti dall'Amministrazione anteriormente alla data di conoscenza della sentenza e se, per tale ragione, sia per essi intervenuta la perenzione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare. È opportuno osservare, infatti, che il provvedimento conclusivo di assoluzione o di proscioglimento del Militare in sede penale non ha l'effetto di rimettere in termini l'Amministrazione per avviare un procedimento disciplinare per eventuali fatti contenuti nel provvedimento medesimo e già pienamente conosciuti dall'Amministrazione; per tali fatti, il *dies a quo* per l'inizio degli accertamenti preliminari sarà sempre costituito dalla data di **piena conoscenza** degli eventi e l'eventuale onere di provare di averne acquisito conoscenza soltanto dal momento della lettura del provvedimento assolutorio o di proscioglimento sarà posto esclusivamente in capo all'Amministrazione.

Un altro caso particolare è quello dell'assoluzione per difetto di imputabilità (per vizio totale di mente, *ex art. 88 c.p.*; per ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore, *ex art. 91 c.p.*; per l'azione di sostanze stupefacenti assunte per caso fortuito o forza maggiore, *ex art. 93 c.p.*)⁵⁴. Ancorché l'assoluzione per tale motivo non rientri tra i casi che, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., danno luogo a preclusione sul piano disciplinare, l'azione disciplinare non è ammessa: la sentenza, infatti, accerta la mancanza assoluta della capacità di intendere e di volere e non si vede come si possa rimproverare a titolo di responsabilità disciplinare una condotta di cui l'interessato non ha avuto coscienza e che non ha voluto. Qualora, invece, il Militare, benché assolto perché non imputabile, sia sottoposto a una delle misure di sicurezza personali previste dall'art. 215⁵⁵ c.p., potrà incorrere nella perdita del grado per decisione del Ministro della Difesa o di Autorità Militare delegata, previo parere della Corte Militare d'Appello (art. 863, comma 2⁵⁶, c.o.m.).

⁵⁴ Sono evidentemente inapplicabili nei confronti dei Militari le cause *ex art. 96 c.p.* (sordomutismo) e *97 c.p.* (età inferiore ai 14 anni).

⁵⁵ Art. 215 c.p. - *Specie*: Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive: 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3) il ricovero in un manicomio giudiziario; 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la libertà vigilata; 2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

⁵⁶ Art. 863 c.o.m. - *Dimissioni d'autorità*: [2.] Le dimissioni d'autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello: <...> b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare è proscioltto dal giudice penale, ovvero se il

L'azione disciplinare è sempre possibile se:

- la sentenza di proscioglimento contiene una delle sottonotate formule:
 - non doversi procedere:
 - perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita (art. 469⁵⁷ c.p.p., art. 529, commi 1 e 2⁵⁸, c.p.p.) per difetto di una condizione di procedibilità o in applicazione del principio *ne bis in idem*⁵⁹. Si noti, tuttavia, che, in quest'ultimo caso, l'azione disciplinare sarà consentita solo se il suo mancato esercizio in occasione del procedimento penale in cui si è formato il precedente giudicato sia dipeso da causa non imputabile ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione Militare;
 - per estinzione del reato (per amnistia, prescrizione, ecc. – art. 469 c.p.p., art. 531 c.p.p., commi 1 e 2⁶⁰);
 - in quanto l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto (comb. disp. art. 469, comma 1-bis⁶¹, c.p.p., e art. 131-bis c.p.);
 - assoluzione:
 - perché il fatto non costituisce illecito penale⁶²: comprende le formule assolutorie “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato” (art. 530, comma 1, c.p.p.);

militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.

⁵⁷ Art. 469 c.p.p. - *Proscioglimento prima del dibattimento*: [1.] Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

⁵⁸ Art. 529 c.p.p. - *Sentenza di non doversi procedere*: [1.] Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

[2.] Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

⁵⁹ Art. 649 c.p.p. - *Divieto di un secondo giudizio*: [1.] L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345. [2.] Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

⁶⁰ Art. 531 c.p.p. - *Dichiarazione di estinzione del reato*: [1.] Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

[2.] Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

⁶¹ Art. 469 c.p.p. - *Proscioglimento prima del dibattimento*: [1-bis.] La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

⁶² L'assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale non ha effetto preclusivo sull'azione disciplinare in quanto la sentenza accerta che la condotta sussiste ed è riconducibile al militare sottoposto a procedimento penale: essa obbliga a ritenere avvenuti i fatti oggetto di accertamento da parte del giudice penale. Il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. 7 luglio 2009, n. 4359) ha precisato che “l'art. 653, conferendo alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, preclude l'esercizio dell'azione disciplinare solo qualora l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Diversamente, ove dalla sentenza di assoluzione discenda soltanto [...] che il fatto non costituisce reato l'Amministrazione conserva il suo potere disciplinare [...] in quanto l'illiceità penale e quella disciplinare orbitano su piani differenti. Un determinato comportamento del dipendente, infatti, può ben rilevare sotto il profilo disciplinare anche se lo stesso non sia punito dalla legge penale”.

- per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove (art. 530, comma 2, c.p.p.);
- perché il fatto è stato commesso in presenza di una delle cause di giustificazione di cui agli artt. 50 ss c.p. e 4, comma 1-*sexies*⁶³, D.L. n. 152/ 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 197/ 2009;
- i fatti oggetto dell'azione disciplinare non coincidono con quelli oggetto dell'accertamento in sede penale (ossia con le fattispecie di reato per le quali è stata formulata l'imputazione);
- è stato emesso un provvedimento di archiviazione, per il quale si deve, comunque, provvedere al vaglio disciplinare dei fatti che determinarono l'iscrizione della notizia di reato. Infatti, si può pervenire all'archiviazione:
 - per infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.);
 - per la mancanza di una condizione di procedibilità, per la rilevata non punibilità per particolare tenuità del fatto, per estinzione del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.),
 tutte ipotesi che non escludono in radice che il fatto oggetto del procedimento possa avere rilevanza disciplinare;
- è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p perché il reato è estinto, l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva proseguire, il fatto non è previsto come reato, sussiste una causa di non punibilità;
- è stata pronunciata sentenza penale di condanna in dibattimento o con rito alternativo (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, giudizio immediato, giudizio direttissimo);
- è stata pronunciata sentenza che dichiara estinto il reato a seguito di positivo esperimento della messa alla prova ai sensi degli artt. 464-bis e ss c.p.p.;
- è stato emesso decreto penale di condanna.

2.3 Modalità dell'esame del giudicato penale e definizione della posizione disciplinare

Acquisiti gli atti conclusivi del procedimento penale, se non si deve provvedere ai sensi degli artt. 622 o 866 c.o.m., il Comandante di Corpo li rimetterà celermente, corredati dal proprio parere (reso con le modalità definite dai successivi paragrafi del presente capitolo), direttamente all'Alto Comando competente a definire la posizione disciplinare di stato del Militare, informando per conoscenza i Comandi intermedi direttamente sovraordinati. Nel caso in cui la competenza all'esame del giudicato penale ricada sulla Direzione Generale per il Personale Militare, è sempre opportuno che l'Alto Comando dell'interessato esprima un parere in merito. Per il personale dell'Arma dei Carabinieri vigono specifiche disposizioni.

In altri termini, a conclusione di un procedimento penale a carico di un Militare, i Comandanti di Corpo **non possiedono autonoma potestà** di definire la pratica nel proprio ambito, con l'adozione di sanzioni disciplinari di corpo.

Essi, infatti, possono infliggere una sanzione di corpo solo qualora abbiano raggiunto la certezza che, per la medesima condotta, l'Alto Comandante competente o il Ministro (o l'Autorità Militare delegata) non intendano esercitare la potestà sanzionatoria di stato. Si evidenzia che il Comandante di Corpo deve attendere le

⁶³ Art. 4 D.L. n. 152/2009: *Disposizioni in materia penale:[1-sexies.]* Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

decisioni dell'Alto Comandante o del Ministro anche se si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 260 c.p.m.p., di non chiedere al Giudice di procedere penalmente. Siffatto convincimento è conseguito soltanto a seguito dell'approvazione, da parte del Ministro (o dell'Autorità Militare delegata ovvero di altra Autorità cui è attribuita delega di firma in tal senso), delle **proposte** degli Alti Comandanti competenti, volte a definire la posizione disciplinare del dipendente senza sanzioni di stato (cosiddetta "**presa d'atto**").

L'Autorità competente a procedere all'esame del giudicato penale, qualora non eserciti l'azione disciplinare di stato, **propone** di definire la posizione del dipendente in uno dei modi seguenti:

- **senza sanzioni di stato**, quando dalla documentazione acquisita non emerga alcun fatto di rilevanza disciplinare;
- **con l'invio degli atti** al Comandante di Corpo, laddove dall'esame dei documenti acquisiti appaiano emergere esclusivamente mancanze riconducibili nell'alveo della potestà sanzionatoria di corpo, ovvero che non abbiano rilevanza esterna o risonanza pubblica;
- **con l'archiviazione**, in caso di preclusione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p..

Gli atti istruttori dovranno pervenire, in formato digitale, dall'Alto Comando competente (dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti all'Arma) alla Direzione Generale per il Personale Militare, Divisione Disciplina, per l'acquisizione del visto di approvazione almeno **30 (trenta) giorni prima** della scadenza del termine per l'eventuale contestazione degli addebiti, nell'ambito della disciplina di stato, completi della proposta/parere dell'Alto Comandante.

Una volta approvato il contenuto della proposta, l'Alto Comando (il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti all'Arma) informerà della decisione il Comando di Corpo avente in forza il Militare manchevole, per la partecipazione all'interessato o per l'instaurazione del procedimento di corpo. Nei casi di estrema urgenza (es: incombenza della perenzione dei termini), sarà direttamente la Direzione Generale a rendere partecipe il Comandante di Corpo della decisione presa.

Per contro, se la condotta del Militare, in relazione all'istruttoria preliminare, risulti potenzialmente perseguibile con una sanzione di stato, l'Autorità competente ordinerà l'apertura di un'inchiesta formale, che dovrà consentire la contestazione degli addebiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di conoscenza integrale della sentenza (art. 1392, comma 1, c.o.m.); per tali specifici aspetti, si rinvia al Capitolo 3, Sezione III.

Nei casi di preclusione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 653 c.p.p., l'Alto Comando/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri archiverà nella competenza dandone notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare.

È opportuno precisare che, se l'esame del giudicato penale concerne fatti commessi da Militari:

- prima dell'arruolamento o dell'incorporazione: non deve darsi luogo all'azione disciplinare, non essendo il Militare perseguibile sotto tale profilo;
- in servizio, ma assenti per convalescenza o per altri motivi: si può procedere alla contestazione degli addebiti disciplinari anche a mezzo di comunicazione postale (raccomandata A/R), fatta salva la possibilità di sospensione del procedimento, a

richiesta dell'interessato, per comprovati motivi di salute debitamente documentati e tali da impedire la partecipazione al procedimento amministrativo;

- in congedo⁶⁴ o transitati in congedo dopo la loro commissione: il presupposto iniziale è che, ai sensi dell'art. 982, comma 2, c.o.m., *“il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo”* e deve, pertanto, sempre tenere una condotta compatibile con la dignità dello *status* e del grado rivestito.

Ciò posto, mentre la posizione di congedo preclude l'avvio del procedimento disciplinare per l'infrazione di una sanzione di corpo, restano pienamente applicabili le sanzioni di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado e della perdita del grado per rimozione. Pertanto, ove si tratti di Militari in congedo, l'Autorità competente invierà gli atti al Ministero soltanto qualora si debba adottare una sanzione disciplinare di stato.

⁶⁴ Ai sensi dell'art. 880, comma 1, c.o.m. il personale in congedo è ripartito tra le seguenti categorie, soggette a diversi vincoli di servizio e ipotesi di richiamo:

- a) **ausiliaria**: vi rientra il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti dall'art. 992 c.o.m., ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni e percepisce, di conseguenza, apposita “indennità di ausiliaria” (artt. 886 e 992 c.o.m.);
- b) **complemento**: il personale di questa categoria ha in tempo di pace, gli obblighi di servizio previsti dall'art. 997 c.o.m. e può essere richiamato in servizio in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell'art. 1017 c.o.m..
- c) **congedo illimitato**: vi rientrano, ai sensi del comma 4 dell'art. 880 c.o.m., i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo, i quali possono essere richiamati in servizio in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;
- d) **riserva**: il personale di questa categoria ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;
- e) **riserva di complemento**: il personale di questa categoria (esclusivamente ufficiali) ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali (art. 890, comma 3, c.o.m.);
- f) **congedo assoluto**: I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina (art. 880, comma 6, c.o.m.).

SEZIONE IV

LA SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DALL'IMPIEGO

La sospensione precauzionale può essere obbligatoria o facoltativa.

La sospensione precauzionale **obbligatoria** consegue a:

- fermo, arresto, imposizione di misure cautelari interdittive o coercitive (art. 915 c.o.m.);
- applicazione dell'art. 4 della L. n. 97 del 2001 (art. 922 c.o.m.).

Essa costituisce un atto dovuto, imposto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Mentre nel caso della L. n. 97/2001 il fine della sospensione è allontanare il Militare dall'ufficio, nelle ipotesi di cui all'art. 915 c.o.m., in cui il Militare è già impedito ad accedere all'ufficio dal provvedimento giurisdizionale che lo ha attinto, il fine della sospensione è evitare che sia considerato assente ingiustificato un dipendente interinalmente recluso o comunque limitato nella libertà personale e definirne la posizione di *status* giuridico, relativamente a quel periodo, e il conseguente trattamento economico.

La sospensione precauzionale **facoltativa** può essere connessa a:

- procedimento penale;
- procedimento disciplinare;
- appartenenza ad associazioni segrete.

Essa svolge una funzione preventiva, cautelare, a tutela dell'interesse pubblico all'irreprensibile svolgimento delle attività istituzionali della Pubblica Amministrazione, che sarebbe minacciato (anche in termini di credibilità) dalla permanenza nell'ufficio del dipendente al quale siano state mosse contestazioni (in sede penale o disciplinare) di particolare gravità. Tale opzione ermeneutica trova conferma nelle parole della Corte Costituzionale (sentenza n. 206 del 1999), che ha posto l'accento sulla *"credibilità dell'Amministrazione presso il pubblico, cioè sul rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dell'Istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'Istituzione stessa opera"*. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché il rapporto che lega i destinatari della suddetta attività con i soggetti che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere di adempiere alle funzioni pubbliche loro affidate *"con disciplina e onore"* (art. 54, comma 2, Cost.) rappresentano, pertanto, per la collettività interessi di rilievo costituzionale, che necessitano di una specifica tutela.

Né la sospensione precauzionale obbligatoria, né quella facoltativa sono sanzioni disciplinari.

Le disposizioni in materia di sospensione precauzionale dall'impiego si applicano anche al personale in "servizio temporaneo" (e perciò sprovvisto di rapporto di impiego), ai sensi dell'art. 936, comma 3, c.o.m.: *"Se non è diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico"*.

1. La sospensione precauzionale obbligatoria

1.1 La sospensione precauzionale obbligatoria connessa all'applicazione di misure cautelari coercitive o interdittive

L'art. 915, comma 1⁶⁵, c.o.m. elenca i casi che determinano la sospensione precauzionale obbligatoria, distinguendo tra le ipotesi:

- che danno luogo a un automatismo: fermo, arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
- per le quali occorre valutare in concreto se sia impedita la prestazione del servizio:
 - le misure cautelari coercitive di cui agli articoli 281⁶⁶, 282⁶⁷, 282 bis⁶⁸, 282 ter⁶⁹ e 283⁷⁰ c.p.p.;
 - le misure interdittive di cui agli artt. 289⁷¹ e 290⁷² c.p.p.;

⁶⁵ Art. 915 c.o.m. - *Sospensione precauzionale obbligatoria*: [1.] La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:

a) il fermo o l'arresto;

b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;

c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;

d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.

⁶⁶ Art. 281 c.p.p. - *Divieto di espatrio*: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.<...>.

⁶⁷ Art. 282 c.p.p. - *Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria*: [1.] Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.<...>.

⁶⁸ Art. 282-bis c.p.p. - *Allontanamento dalla casa familiare*: [1.] Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. [2.] Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.<...>.

⁶⁹ Art. 282 ter c.p.p. - *Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. [2.] Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.<...>.

⁷⁰ Art. 283 c.p.p. - *Divieto e obbligo di dimora*: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. [2.] Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.<...>.

⁷¹ Art. 289 c.p.p. - *Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio*: [1.] Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.<...>.

⁷² Art. 290 c.p.p. - *Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali*: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. [2.] Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

- le misure di prevenzione provvisorie (come, a esempio, quelle personali previste dagli artt. 2⁷³ e 6⁷⁴ del D. Lgs. n. 159/2011).

1.1.a Compiti del Comandante di Corpo per l'applicazione della sospensione obbligatoria

Qualora il militare sia stato attinto da una delle misure di cui agli artt. 380 ss. c.p.p. (il fermo e l'arresto se convalidati) ovvero da una delle misure previste dagli artt. 284⁷⁵, 285⁷⁶, 285-bis⁷⁷ e 286⁷⁸ c.p.p., il Comandante di Corpo dovrà immediatamente informare il proprio Alto Comando (il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) e la Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina. A quest'ultima dovrà essere inviata, con celerità, la documentazione giudiziaria a supporto (es.: ordinanza di applicazione della misura cautelare corredata dal verbale d'arresto). Nel caso occorra del tempo per ottenere tale documentazione dal Giudice competente, il Militare va collocato in forza potenziale (art. 455, comma 1, lett. c), n. 1⁷⁹ del t.u.o.m.). Il decreto ministeriale (o determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) di sospensione precauzionale obbligatoria decorrerà, comunque, dalla data in cui il Militare non sia più stato nella condizione di prestare servizio (esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari) ovvero a seguito dell'arresto.

Nel caso in cui il Militare sia stato sottoposto a misure cautelari non custodiali, a misure interdittive e a misure di prevenzione, se dalla motivazione del provvedimento non si rileva l'ambito di applicazione, è opportuno che il Comandante di Corpo senta l'Autorità Giudiziaria che ha imposto la misura, affinché risulti chiaro se il Militare possa o meno svolgere l'attività lavorativa, e invii al proprio Alto Comando e alla Direzione Generale per il Personale Militare, Divisione Disciplina, oltre alla documentazione attinente alla misura, anche un motivato parere in ordine

⁷³ Art. 2 D. Lgs. n. 159/2011 - *Foglio di via obbligatorio*: Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

⁷⁴ Art. 6 D. Lgs. n. 159/2011 - *Tipologia delle misure e loro presupposti*: [1.] Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. <...>

⁷⁵ Art. 284 c.p.p. - *Arresti domiciliari*: [1.] Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. <...>

[5.] L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. <...>

⁷⁶ Art. 285 c.p.p. - *Custodia cautelare in carcere*: [1.] Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. <...>

⁷⁷ Art. 285-bis c.p.p. - *Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*: Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

⁷⁸ Art. 286 c.p.p. - *Custodia cautelare in luogo di cura*: [1.] Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. <...>

⁷⁹ Art. 455 t.u.o.m. - *Forza amministrata*: 1. La forza amministrata è composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in: <...> c) forza potenziale, costituita:

1) dal personale militare e civile non più in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado.

alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'allontanamento **obbligatorio** dall'impiego del Militare.

1.1.b Provvedimenti conseguenti alla revoca delle misure cautelari interdittive o coercitive

Ai sensi dell'art. 915, comma 2⁸⁰, c.o.m., la sospensione precauzionale obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal primo comma, salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare la sospensione precauzionale facoltativa, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Alla revoca della misura della restrizione della libertà personale consegue la cessazione degli effetti del provvedimento precauzionale obbligatorio poiché sarebbe indebita la prosecuzione *sine die* dello stesso in seguito alla scarcerazione del dipendente. Tuttavia, la revoca della misura disposta dall'Autorità Giudiziaria non comporta la riammissione di diritto del dipendente, ma fa sorgere in capo all'Amministrazione di appartenenza l'obbligo di valutare l'opportunità, in riferimento all'interesse pubblico, della riassunzione o, al contrario, dell'adozione di un provvedimento sospensivo facoltativo. L'Amministrazione, quindi, può adottare, ove la revoca stessa non sia stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza, la sospensione precauzionale a titolo discrezionale ai sensi dell'art. 916⁸¹ del c.o.m..

La riammissione in servizio, ove non ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento a titolo facoltativo, decorre dal giorno in cui l'Amministrazione viene a conoscenza della revoca del provvedimento restrittivo, ma è necessario un provvedimento espresso di revoca da parte dell'Amministrazione (art. 915, comma 2, c.o.m.) non essendo sufficiente, per la riassunzione in servizio, il solo venir meno del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

In particolare:

- è onere del dipendente che aspiri a essere riammesso in servizio cooperare con l'Amministrazione, informandola del venir meno dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro;
- l'Amministrazione è tenuta a revocare la sospensione cautelare obbligatoria, ovvero a valutare se riammettere il dipendente in servizio, con decorrenza dalla data in cui ha avuto notizia della cessazione della misura cautelare penale;
- per disporre la sospensione cautelare facoltativa ai sensi dell'art. 915, comma 2, c.o.m., occorre che la revoca della misura non sia stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

1.1.c. Compiti del Comandante di Corpo per la revoca della sospensione obbligatoria

Avuta conoscenza della revoca della misura cautelare o interdittiva o di prevenzione, il Comandante di Corpo dovrà trasmettere immediatamente il provvedimento alla Direzione Generale per il Personale Militare (al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri), affinché si possa disporre la revoca della sospensione precauzionale obbligatoria o la sua commutazione in sospensione

⁸⁰ Art. 915 c.o.m. - *Sospensione precauzionale obbligatoria*: <...> [2.] La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

⁸¹ Art. 916 c.o.m. - *Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale*: La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.

precauzionale facoltativa entro i 180 giorni previsti dagli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 14, e 1041, comma 1, lett. s), n. 4.1, del t.u.o.m.. Il Comandante di Corpo dovrà anche esprimersi sull'opportunità di riammettere in servizio il militare o di commutare la sospensione precauzionale a titolo obbligatorio in sospensione precauzionale a titolo facoltativo. L'Alto Comando/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si pronuncerà a sua volta, celermente, in merito all'applicazione della sospensione facoltativa (sul punto, cfr. *infra* [paragrafo 2.3](#)).

La tempestività dell'acquisizione della documentazione inerente alla revoca e della trasmissione della stessa alle Autorità competenti deve essere il frutto di un continuo, costante e preciso monitoraggio da parte del Comandante di Corpo.

Si deve, però, evidenziare che è principalmente onere del Militare, che aspiri a essere riammesso in servizio, cooperare con l'Amministrazione informandola, attraverso il deposito dell'atto giudiziario presso il Comando di Corpo, del venir meno dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro. In tale ottica, è utile che, all'atto della notifica della sospensione precauzionale obbligatoria, sia comunicata al Militare sospeso, in modo certo e documentato, la necessità che il giorno dopo aver ottenuto la revoca del provvedimento cautelare si presenti presso il proprio Comando portando con sé il provvedimento; ciò anche in ossequio al dovere di cui all'art. 748, comma 5, lett. b), del t.u.o.m., che impone al Militare di informare il proprio Comando circa eventi che possano avere riflessi sul servizio.

La Direzione Generale per il Personale Militare (il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) revocherà la sospensione precauzionale obbligatoria con effetto dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia del venir meno dei presupposti della stessa.

1.2 La sospensione dal servizio ex art. 4 della L. n. 97/2001 (art. 922 c.o.m.)

È sempre da applicarsi la sospensione obbligatoria dal servizio qualora si versi in una delle ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, della L. 97/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento un'ipotesi speciale di **sospensione dal servizio a titolo obbligatorio**, la cui applicabilità al personale militare è stata ribadita dall'art. 922⁸² c.o.m.

La disposizione *ex art. 4* prevede che, in relazione ad alcune fattispecie di reato, si dia luogo a **sospensione dal servizio non appena intervenga la condanna, ancorché non definitiva e anche ove sia concessa la sospensione condizionale della pena**. Si tratta dei reati (elencati dall'art. 3 della medesima legge) previsti dagli articoli: 314, comma 1, c.p. (peculato, escluso quello per distrazione, comunemente detto d'uso); 317 c.p. (concussione); 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio); 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 319-*ter* c.p. (corruzione in atti giudiziari); 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità); 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio).

Con riferimento ai reati menzionati, la giurisprudenza si è interrogata circa l'applicabilità della disposizione *ex art. 4* al reato tentato. Secondo un primo orientamento, la formulazione della norma non distingue fra delitti tentati e consumati, poiché è ragionevole che per taluni delitti si tenga conto della capacità criminale desumibile da determinati comportamenti, a prescindere dall'effettivo

⁸² Art. 922 c.o.m. - *Norma di rinvio*: Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme: <...> b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridicamente protetto; capacità criminale che, comunque, desta il medesimo allarme sociale⁸³. Al contrario, un diverso orientamento⁸⁴ ritiene non ammissibile l'equiparazione del delitto consumato con quello tentato ai fini dell'adozione della sospensione *ex art. 4* della L. 97/2001, in quanto un'estensione in via analogica della portata della disposizione appare preclusa dalla sua natura afflittiva e sanzionatoria e, inoltre, l'elencazione contenuta nell'art. 3 della L. n. 97/2001 contempla solo figure di reati consumati. Si è, infine, espresso il Consiglio di Stato⁸⁵ confermando che non possono distinguersi, ai fini dell'applicazione del provvedimento di sospensione dal servizio *ex art. 4*, comma 1, della L. n. 97/2001 e con riguardo a ipotesi di reato particolarmente gravi come la concussione, la fattispecie del delitto tentato da quella del delitto consumato.

Pertanto, allo stato attuale si ritiene che la **sospensione precauzionale obbligatoria** possa essere applicata **anche** qualora le ipotesi previste dall'articolo 3, comma 1, della L. n. 97/2001 si presentino **sotto la forma del tentativo**.

In relazione ai predetti reati, **a seguito del rinvio a giudizio** scatta altresì l'**obbligo del trasferimento cautelare** (art. 3⁸⁶ L. n. 97/2001) *“salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”*.

1.3 Sospensione a seguito di condanna penale

Ai sensi dell'art. 914 c.o.m., la sospensione dall'impiego è applicata ai Militari *“durante l'espiazione di pene detentive anche se sostituite”⁸⁷ in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario*. Essa ha natura obbligatoria (non è atto discrezionale dell'Amministrazione) ma non risponde a esigenze cautelari.

⁸³ Così la Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 24 giugno 1993, con riferimento all'art. 15 della l. 55/1990. Si veda inoltre T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 7529 del 12 giugno 2003. Tale linea interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Sicilia (sentenza n. 3588 del 3 novembre 2011) che, pronunciandosi nell'ambito di un giudizio di responsabilità per danno erariale promosso dalla Procura ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 97/2001, ha sostenuto l'analogia della “tentata concussione” con il medesimo delitto “consumato” e che, come tale, essa rientri a pieno titolo nell'elencazione tassativa dei reati contro la Pubblica Amministrazione perseguibili a mente dell'articolo 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009.

⁸⁴ Tra i più recenti, T.A.R. Veneto, ordinanza n. 307 del 19 giugno 2013; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sentenze nn. 413 e 495 del 2013.

⁸⁵ Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 01522/2014 del 9 aprile 2014.

⁸⁶ Art. 3 L. n. 97/2001 - *Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio*: [1.] Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

⁸⁷ La L. 25 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, prevede quali “misure alternative alla detenzione” l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la detenzione domiciliare (art. 47-ter), la detenzione domiciliare speciale per le condannate con prole di età non superiore ad anni 10 (art. 47-quinquies), la semilibertà (art. 48).

2. La sospensione precauzionale facoltativa

2.1 Tipologie

Il Codice contempla quattro ipotesi nelle quali può darsi luogo a sospensione precauzionale a titolo facoltativo:

- per commutazione della sospensione obbligatoria a seguito della revoca delle misure cautelari che hanno resa necessaria quest'ultima e laddove persistano gravi indizi di colpevolezza, a prescindere dall'acquisizione della qualità di imputato (comb. disp. artt. 915, comma 2, e 916 c.o.m.);
- quando il Militare sia imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado (art. 916 c.o.m.);
- quando il Militare sia sottoposto a un procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità, o siano in corso gli accertamenti preliminari in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare di stato per i medesimi fatti (art. 917 c.o.m.);
- quando vi sia il fondato sospetto che il Militare appartenga ad associazioni segrete (art. 922 c.o.m., con rinvio alla L. n. 97/2001).

2.1.a La commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione precauzionale facoltativa

I presupposti al ricorrere dei quali è consentita la commutazione sono riconducibili, ai sensi dell'art. 915, comma 2, c.o.m., al prodursi, cumulativamente, delle seguenti circostanze:

- applicazione nei confronti del Militare, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di uno dei provvedimenti limitativi della libertà personale previsti dal comma 1 del medesimo articolo;
- successiva revoca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, della misura cautelare personale;
- permanenza di “gravi indizi di colpevolezza” a carico del Militare sottoposto a procedimento penale;
- pendenza di un procedimento penale per una ipotesi di reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado.

Costante giurisprudenza afferma, infatti, che le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa **prima del rinvio a giudizio** del dipendente sono: a) che siano pendenti indagini penali preliminari; b) che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, poi cessata; c) che i fatti su cui pendono le indagini penali siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso⁸⁸.

L'istituto della sospensione precauzionale facoltativa *ex art. 915, comma 2, c.o.m.* è tipica manifestazione del potere discrezionale dell'Amministrazione e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione di impiego rivestita dal dipendente e nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione⁸⁹.

⁸⁸ *Ex plurimis* Consiglio di Stato, sezione V, 16 giugno 2005, n. 3165; Consiglio di Stato, sezione VI, 27 gennaio 2003, n. 398; id., 17 marzo 2000, n. 1439; Consiglio di Stato, sezione IV, 18 giugno 1998, n. 959.

⁸⁹ In tal senso cfr. Consiglio di Stato, sezione V, n. 5774 del 15 novembre 2012; Consiglio di Stato - Sezione Quarta, n. 6819/2007; Consiglio di Stato, sezione IV, n. 334/2001; C.G.A.R.S., 7 dicembre 2000, n. 487; Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3157/2000; id., n. 953/1998; id., n.959/1998 e sez. V, n.579/1995.

2.1.b La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

L'art. 916 c.o.m. consente l'applicazione della sospensione precauzionale facoltativa allorché il Militare abbia assunto la **qualità di imputato** per un reato da cui possa derivare la perdita del grado.

In merito alla nozione di "**imputato**" soccorre l'art. 60 del c.p.p., ove si legge che *"assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo"*.

In ordine al significato dell'espressione "**da cui possa derivare la perdita del grado**", la norma non richiede che l'imputazione determini senz'altro la perdita del grado (anche attraverso l'applicazione di una pena accessoria non sospesa -militare o comune- che preveda secondo il codice la "perdita del grado per condanna penale"), ma fa riferimento alla possibilità che possa derivare tale conseguenza, anche, eventualmente, a seguito di procedimento disciplinare, una volta concluso quello penale⁹⁰. Si tratta, in altri termini dei casi in cui non vi sia alcun ragionevole dubbio sulla gravità e sul disvalore di tali fatti, che rendono incompatibile la permanenza in servizio del Militare.

Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza consolidata in materia, è doveroso puntualizzare che la predetta sospensione si rende necessaria, o quantomeno opportuna, nel caso in cui il comportamento del dipendente implichi una incompatibilità assoluta fra la prestazione delle mansioni lavorative e la permanenza in servizio dell'interessato. Solo in questi casi, infatti, né l'impiego in mansioni diverse, né l'eventuale trasferimento ad altra sede di servizio sono ritenuti idonei a elidere il rischio di reiterazione delle condotte illecite e/o la compromissione dell'immagine della P.A. datrice di lavoro⁹¹.

2.1.c La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare

Il Codice prevede (art. 917) che tale misura cautelare possa essere disposta:

- durante lo svolgimento del procedimento disciplinare instaurato per fatti di notevole gravità, fino alla definizione dello stesso (comma 1);
- *"in vista dell'azione disciplinare"*, sempre in relazione a fatti di notevole gravità, (comma 2).

L'Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, di fronte a comportamenti di notevole gravità disciplinarmente rilevanti, può dunque chiedere, sollecitamente in ragione delle esigenze cautelari, alla Direzione Generale per il Personale Militare (al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) l'emanazione della misura cautelare di cui all'art. 917 c.o.m. nelle more della definizione del procedimento disciplinare (già instaurato con la contestazione degli addebiti all'inquisito) o dell'apertura dello stesso.

Si noti che, in questo secondo caso, la comunicazione al Militare del provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa costituisce il *dies a quo* entro 60 giorni dal quale deve avvenire la contestazione degli addebiti per l'avvio dell'inchiesta formale. Pertanto, l'Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, non appena ricevuta copia del provvedimento di sospensione, dovrà:

⁹⁰ In tal senso, tra le altre, T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I bis, n. 6433 del 2008.

⁹¹ T.A.R. Marche, Sezione I, sentenza n. 830/2012.

- disporre la notifica al Militare interessato;
- ordinare l'inchiesta formale nominando l'Ufficiale Inquirente, al quale dovrà impartire istruzioni affinché la contestazione degli addebiti avvenga entro 60 giorni dalla notifica della sospensione.

2.1.d Sospensione per appartenenza ad associazioni segrete (art. 4 della L. n. 17/1982)

Ai sensi dell'art. 922⁹² c.o.m. si applica al personale militare l'ipotesi di sospensione dall'impiego prevista dall'art. 4 della L. n. 17/1982: *"i dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 19³ della medesima legge, possono essere sospesi dal servizio, dopo aver valutato il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria Amministrazione, nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso"*.

Ferme restando le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti e i poteri istruttori delle Amministrazioni di appartenenza, gli atti del procedimento disciplinare, alla fine della fase di accertamento, sono trasmessi a una Commissione nominata ogni tre anni con Decreto del Presidente della Repubblica (art. 4, comma 3). La Commissione, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decide con provvedimento motivato il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare (art. 4, comma 4).

La sospensione dal servizio cessa di avere efficacia, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dal relativo provvedimento, qualora il procedimento disciplinare non si sia concluso o non sia stata esercitata l'azione penale (art. 4, comma 9).

2.2 Esigenze cautelari

Con gli artt. 915, comma 2, 916 e 917 il Codice introduce una misura cautelare la cui funzione risiede nell'interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio della stessa Amministrazione, derivante dalla permanenza in servizio del Militare.

Il potere di sospensione precauzionale dall'impiego si basa, difatti, sulla preminente tutela degli interessi di rilievo pubblico coinvolti, stanti, da un lato, la peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate in virtù dello *status* di militare e, dall'altro, la corrispondente necessità di tutela del prestigio, dell'imparzialità e dell'immagine interna ed esterna dell'Amministrazione.

L'istituto della sospensione precauzionale prescinde da qualsiasi accertamento della responsabilità del Militare e non implica, quindi, alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la colpevolezza dell'interessato⁹⁴, non dovendo la sua condotta formare oggetto di apprezzamento (accertamento proprio di altro procedimento) e inerendo le valutazioni discrezionali, sottese alla sospensione

⁹² Art. 922 c.o.m. - *Norma di rinvio*: Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme: a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 <...>

⁹³ Art. 1 L. n. 17/1982: Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

⁹⁴ *Ex plurimis*: T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 7999 del 2 settembre 2008; id. n. 6433 dell'8 luglio 2008.

precauzionale, alla necessità di rimuovere il pregiudizio derivante dalla permanenza del Militare nelle funzioni proprie, nel generale interesse sia dell'Amministrazione sia degli amministratori.

2.3 Aspetti procedurali

Il **Comandante di Corpo** che acquisisca la notizia della revoca delle misure cautelari personali o della richiesta di rinvio a giudizio del Militare per un reato da cui possa derivare la perdita del grado o che apprenda della commissione da parte del Militare di fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado, deve informarne con immediatezza l'Alto Comando (il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) competente nonché la Divisione Disciplina della Direzione Generale per il Personale Militare.

Inoltre, al fine di porre in essere la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego prevista dagli artt. 915, comma 2, 916 e 917 del Codice, il Comandante di Corpo dovrà inviare all'Alto Comando/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un parere motivato (**modelli** in [allegato 2.E](#) e [allegato 2.F](#)) circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

L'Alto Comando/Comando Generale esprimerà, a sua volta, **con immediatezza**, parere motivato circa la proposta di sospensione precauzionale.

Al riguardo si precisa che, per ragioni di necessità e urgenza connesse alla natura del provvedimento cautelare, il parere degli Alti Comandanti competenti dovrà essere rimesso alla Direzione Generale (ovvero del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) entro 30 giorni dalla conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta imputazione.

Si evidenzia che la funzione cautelare non deve profilarsi come una sorta di sanzione anticipata e il collegamento all'accusa penale o al procedimento disciplinare per fatti di notevoli gravità (presupposti indefettibili per l'applicazione della misura *de qua*) sussiste solo in quanto la permanenza in servizio del Militare metta in pericolo gli interessi dell'Amministrazione. Si noti, a questo riguardo, che può dar luogo a sospensione precauzionale facoltativa anche la condotta del Militare che non sia attinente in via diretta al rapporto di servizio, ma sia di gravità tale da legittimare comunque la sospensione precauzionale, in ragione del discredito e del pregiudizio che, diversamente, ne deriverebbero per l'Amministrazione.

Si ribadisce⁹⁵ che il carattere facoltativo e discrezionale dell'istituto presuppone un giudizio di elevata probabilità della perdita del grado e la sussistenza, in concreto, di una situazione che sconsigli fortemente la permanenza in servizio del militare, da valutare attentamente dovendo, altresì, risultare impossibile l'adozione di appropriati e diversi provvedimenti di impiego. Particolare attenzione deve prestarsi nei casi in cui la sospensione precauzionale facoltativa sia richiesta in connessione a un procedimento penale, ove deve valutarsi con cura il rapporto tra l'imputazione posta a base della proposta di sospensione e la possibile perdita del grado al termine del relativo procedimento disciplinare. Deve notarsi, infatti, che l'eventuale definizione del processo penale con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione renderebbe non agevolmente ipotizzabile addivenire alla sanzione della "perdita del grado": di conseguenza, il limite massimo di dodici mesi irrogabili a titolo di

⁹⁵ Cfr. circ. M_D GMIL 0339200 in data 11 giugno 2015 avente ad oggetto "Istituto della sospensione precauzionale dall'impiego. Articoli da 915 a 922 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66".

“sospensione disciplinare dall’impiego” potrebbe assorbire solamente in parte la durata della sospensione precauzionale facoltativa precedentemente adottata, dovendosi disporre per la parte eccedente la revoca del provvedimento con effetto retroattivo (art. 918, comma 1, lett. c), c.o.m.), con conseguente restituzione degli assegni non percepiti in costanza di sospensione (art. 920, comma 1, c.o.m.).

Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale ai sensi dell’art. 918, comma 2⁹⁶, del c.o.m., anche a seguito di istanza di riesame del Militare sospeso.

Per quanto concerne la comunicazione di avvio del procedimento, le ipotesi che giustificano l’applicazione della sospensione precauzionale costituiscono casi di valida e documentata urgenza che consentono di omettere l’avviso. Tale evenienza è disciplinata dall’art. 1028 del t.u.o.m. che così dispone: *“salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento stesso [...]”*. Sul punto, e con particolare riferimento alla sospensione facoltativa connessa a procedimento penale, è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come la natura cautelare del provvedimento escluda la necessità di far partecipare l’interessato al relativo procedimento⁹⁷.

3. Durata massima della sospensione precauzionale. Revoca. Restitutio in integrum

Ai sensi dell’art. 919 c.o.m. *“la sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni 5”*⁹⁸. Il termine di durata massima *“è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale”* (art. 919, comma 2, c.o.m.).

Decorso tale termine la sospensione è revocata di diritto, con l’eccezione sancita dall’ultimo comma⁹⁹ dell’art. 919, il quale prevede che, qualora alla scadenza del

⁹⁶ Art. 918 c.o.m. - *Revoca della sospensione*: <...>

[2.] Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

⁹⁷ Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/02/2016, sentenza n. 00477/2016: *“l’adozione del provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio di un dipendente pubblico (civile o militare), sottoposto a procedimento penale, non è subordinata alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, data la natura cautelare della misura (Cons. Stato, Sez. IV, 19/5/2010 n. 3164 e 11/4/2007 n. 1632)”*. T.A.R. Lazio, sede Roma, Sez. III, 15 marzo 2011, n. 2352: *“quando l’instaurazione del procedimento è finalizzata all’adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l’Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione”*.

⁹⁸ La Corte Costituzionale (sentenza n. 145/2002), pronunciandosi sull’art. 4, comma 2, della L. 97/2001 per dichiarare costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui disponeva che la sospensione obbligatoria perdesse efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato, ha affermato che *“è [...] possibile rinvenire nel sistema una previsione di durata massima della misura cautelare sospensiva – quella, di cinque anni, contenuta nell’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) – alla quale deve attribuirsi il carattere di una vera e propria clausola di garanzia, avente portata generale e dunque comprensiva – in difetto di diversa disciplina legislativa – di ogni e qualsiasi ipotesi di “sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale”, sia facoltativa che obbligatoria”*.

⁹⁹ Art. 919 c.o.m. - *Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa*: <...>

[3.] Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393.

quinquennio sia ancora pendente un procedimento penale per “fatti di eccezionale gravità”, l’Amministrazione può disporre la novazione del titolo della sospensione precauzionale da connessa a procedimento penale in connessa a procedimento disciplinare.

In particolare, l’Autorità con competenza disciplinare, nel rispetto della tempistica disciplinata dagli artt. 1040 e 1041 del t.u.o.m.:

- in relazione alla previsione dell’eventuale applicazione della sospensione dal servizio *ex art.* 917 c.o.m., avvia il procedimento disciplinare di stato e pone in essere gli atti discendenti per la contestazione degli addebiti al Militare;
- contestualmente formula alla Direzione Generale (al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) specifica proposta di adozione nei riguardi del Militare di un provvedimento di sospensione dal servizio ai sensi degli artt. 917, comma 1, e 919, comma 3, lett. a) del c.o.m..

La Direzione Generale (il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri), in caso di valutazione positiva della citata proposta, dispone:

- la cessazione dell’efficacia della sospensione dall’impiego *ex art.* 916 allo scadere del quinquennio;
- con la medesima decorrenza, la sospensione dal servizio del Militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 919, comma 3, lett. a), e 917, comma 1, del c.o.m..

La revoca di diritto della sospensione precauzionale per raggiungimento della sua durata massima fa sì che un eventuale e successivo procedimento disciplinare che si concludesse con la perdita del grado farebbe decorrere la sanzione dalla data del decreto e non dalla data in cui il Militare è stato sospeso precauzionalmente (art. 867, commi 5 e 6¹⁰⁰, c.o.m.).

Dalla data del decreto decorrerebbe anche la perdita del grado inflitta a un Militare nei cui confronti, nella fase cautelare, fosse stata disposta la revoca della sospensione precauzionale facoltativa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Tali ipotesi, previste dal comma 2 dell’art. 918 c.o.m., ricorrono, ad esempio, quando, a fronte di una sospensione precauzionale facoltativa connessa a un procedimento penale, interviene, in primo o in secondo grado, una sentenza pienamente assolutoria (perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso): si tratta di un mutamento della situazione di fatto che può determinare la decisione dell’Amministrazione di revocare la sospensione precauzionale precedentemente emessa.

Le ipotesi fin qui richiamate possono definirsi di **revoca in senso proprio** perché ci si trova dinanzi a un provvedimento che lascia intatti gli effetti fino ad allora prodotti dalla sospensione precauzionale, in quanto decorre *ex nunc*.

Il Codice, tuttavia, parla di revoca “retroattiva a tutti gli effetti” anche in relazione alle altre ipotesi previste dall’art. 918, comma 1, che si verificano quando:

¹⁰⁰ Art. 867 c.o.m. - *Provvedimenti di perdita del grado*: <...>

[5.] La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:

a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;

b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.

[6.] Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.

- il procedimento penale termina con una sentenza pienamente assolutoria perché “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”;
- il Militare è proscioltto senza che l'Amministrazione dia luogo a un procedimento disciplinare o lo stesso si conclude senza un provvedimento disciplinare di stato, ovvero si conclude con una sospensione disciplinare che non assorbe quella sofferta a titolo di sospensione precauzionale;
- il Militare è assolto all'esito di un giudizio penale di revisione.

In tali casi si è di fronte a un vero e proprio annullamento (che produce effetti *ex tunc*) della sospensione precauzionale facoltativa e il Militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Da tale importo devono essere dedotti:

- l'assegno alimentare corrisposto;
- ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
- il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;
- il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
- il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
- nella sola ipotesi prevista dall'art. 918, comma 1, lettera b)¹⁰¹, il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.

4. L'affidamento ai lavori di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità¹⁰² è stato introdotto nell'ordinamento italiano della L. n. 289/1981 come sanzione applicabile in caso di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (art. 102).

Successivamente, il D.L. n. 122/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 205/1993, ha previsto (art. 1, comma 1-*bis*) la possibilità per il Giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (di cui all'art. 3 L. n. 654/1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (L. n. 962/1967).

Con il D. Lgs. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità è assunto al ruolo di pena principale nel sistema dei reati di competenza del Giudice di pace (artt. 52¹⁰³ e 54, comma 2¹⁰⁴).

¹⁰¹ Art. 918 c.o.m. - *Revoca della sospensione*: [1.] La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: <...>

b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato <...>.

¹⁰² Art. 105 L. n. 689/1991 - *Lavoro sostitutivo*: [1.] Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.<...>

L'art. 165 c.p., come modificato dalla L. n. 145/2004, contempla il lavoro di pubblica utilità tra gli obblighi al cui adempimento il Giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena.

Con i D.L. n. 272/2005 e n. 36/2014 è stato introdotto, e poi modificato, il comma 5-bis¹⁰⁵ nell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, che ha esteso l'applicazione dell'istituto alle ipotesi di condanna di soggetti tossicodipendenti per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove i fatti siano di lieve entità. Infine, il ricorso al lavoro di pubblica utilità è contemplato tra le sanzioni amministrative accessorie che discendono dalla condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della strada (art. 224 bis¹⁰⁶ D. Lgs. n. 285/1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 102/2006).

Con la L. n. 120/2010 si è, infine, introdotta la facoltà per il condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di richiedere di essere ammesso a sostituire la pena originariamente inflitta con il lavoro di pubblica utilità che, ove positivamente svolto, comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà (artt. 186, comma 9 bis¹⁰⁷, e 187, comma 8 bis¹⁰⁸, D. Lgs. 285/1992).

¹⁰³ Art. 52 D. Lgs. n. 54/2000: *Sanzioni*: [1.] Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.

[2.] Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:

a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;

b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;

c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi. <...>

¹⁰⁴ Art. 54 D. Lgs. n. 274/2000 - *Lavoro di pubblica utilità*: <...> [2.] Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. <...>

¹⁰⁵ Art. 73 DPR n. 309/1990 - (*Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1*) *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*: [5.] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

[5-bis.] Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. <...>

¹⁰⁶ Art. 224-bis D. Lgs. n. 285/1992 - *Obblighi del condannato*: [1.] Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. <...>

¹⁰⁷ Art. 186 D. Lgs. n. 285/1992 - *Guida sotto l'influenza dell'alcool*: [1.] È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. <...>

[9-bis.] Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo [*n.d.r.: aver provocato un incidente stradale*], la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non

L'attività di lavoro non retribuita viene svolta presso gli Enti pubblici territoriali e le Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 2¹⁰⁹ del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di

vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta

¹⁰⁸ Art. 187 D. Lgs. n. 285/1992 - *Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*: [1.] Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito [...]

<...> [8-bis.] Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo [*n.d.r.: aver provocato un incidente stradale*], la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

¹⁰⁹ Art. 2 D.M. 26 marzo 2011 – *Convenzioni*: [1.] L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

[2.] Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

[3.] Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

copertura assicurativa. L'elenco degli Enti convenzionati è affisso presso le cancellerie di ogni Tribunale.

Il Militare nei cui confronti sia applicata la pena in esame dovrà comunicare immediatamente il provvedimento del Giudice al proprio Comandante di Corpo, il quale dovrà valutare la compatibilità del lavoro di pubblica utilità con l'orario di servizio e con le mansioni svolte dal Militare e redigere, quindi, un parere motivato, da inviare con immediatezza all'Alto Comando competente (fatta eccezione per gli Appuntati e i Carabinieri per i quali dovrà essere interessato direttamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) che, a sua volta, trasmetterà gli atti alla Direzione Generale per il Personale Militare per l'eventuale adozione del provvedimento di competenza.

MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO SECONDO
(ALLEGATI 2.A - 2.G)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

DETERMINAZIONE DI RINVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(art. 1393, comma 1, 3° periodo, c.o.m.: atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio)



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE EX ART. 1378 C.O.M.

OGGETTO: *(grado, nome e cognome, luogo e data di nascita del Militare interessato).*

VISTO l'art. 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

TENUTO CONTO CHE in data _____ si è appreso che *(descrizione sommaria del fatto storico disciplinarmente rilevante);*

CONSIDERATO CHE per i medesimi fatti procede anche *(indicare l'autorità giudiziaria competente e, ove conosciuto, il numero del procedimento penale);*

RITENUTO CHE

- ricorrano i presupposti di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 1393 citato;
- sia, pertanto, opportuno garantire la necessaria terzietà di giudizio;
- *(eventuali ulteriori motivazioni);*

DETERMINO

di rinviare l'esame disciplinare della vicenda alla data di conoscenza integrale del provvedimento conclusivo dell'Autorità Giudiziaria.

luogo e data

firma dell'Autorità

DETERMINAZIONE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIÀ AVVIATO

(art. 1393, comma 1, 3° periodo, c.o.m.: atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio)



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE.

OGGETTO: Procedimento disciplinare a carico di *(grado, nome e cognome, luogo e data di nascita del Militare interessato)*.

VISTO l'atto n. _____ in data _____ , notificato il _____ , con il quale è stata esercitata l'azione disciplinare nei confronti del *(grado, nome e cognome del Militare interessato)*, in relazione al seguente addebito: *(trascrivere il testo della contestazione)*;

CONSIDERATO CHE per i medesimi fatti procede anche *(indicare l'autorità giudiziaria competente e, ove conosciuto, il numero del procedimento penale)*;

RITENUTO CHE

- ricorrano i presupposti di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 1393 citato;
- sia, pertanto, opportuno garantire la necessaria terzietà di giudizio;
- *(eventuali ulteriori motivazioni)*;

DETERMINO

di sospendere il procedimento sino alla data di conoscenza integrale della sentenza o del provvedimento conclusivo dell'Autorità Giudiziaria.

luogo e data

firma dell'Autorità

DETERMINAZIONE DI RINVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(art. 1393, comma 1, 2° periodo, c.o.m.: casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero casi in cui, all'esito di accertamenti preliminari, non si disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare)



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE EX ART. 1378 C.O.M.

OGGETTO: *(grado, nome e cognome, luogo e data di nascita del Militare interessato).*

- VISTO** l'art. 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- TENUTO CONTO CHE** in data _____ si è appreso che *(descrizione sommaria del fatto storico disciplinarmente rilevante);*
- CONSIDERATO CHE** per i medesimi fatti procede anche *(indicare l'autorità giudiziaria competente e, ove conosciuto, il numero del procedimento penale);*
- RILEVATO CHE** (1^a IPOTESI) l'accertamento del fatto addebitato al *(grado, nome e cognome)* risulta di particolare complessità in quanto *(ad es.: si rende necessaria l'acquisizione di atti giudiziari non ancora ostensibili);*
oppure
(2^a IPOTESI) all'esito dell'istruttoria compiuta non si dispone di elementi conoscitivi sufficienti circa la dinamica dei fatti;
e che, pertanto, non sia possibile formulare una compiuta contestazione disciplinare;
- RITENUTO CHE**
- ricorrano i presupposti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 1393 citato;
 - sia, pertanto, necessario attendere l'accertamento completo e obiettivo dei fatti computo prioritariamente in sede giudiziaria;

DETERMINO

di rinviare l'esame disciplinare della vicenda alla data di conoscenza integrale del provvedimento conclusivo dell'Autorità Giudiziaria.

luogo e data

firma dell'Autorità

[indietro](#)

RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(monitoraggio dei procedimenti penali)



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

OGGETTO: (1) - (2)

A (3)

^^^^^^^^^^

Comunico che il Militare in oggetto, sottoposto a procedimento penale presso codesta Autorità Giudiziaria, è titolare di rapporto di impiego **(4)** con l'Amministrazione della Difesa e presta servizio presso questo Comando.

Per quanto sopra premesso, al fine di consentire la corretta e tempestiva istruzione delle procedure amministrative e disciplinari incombenti, per legge, sull'Amministrazione di appartenenza, chiedo a codesta Autorità Giudiziaria, ove nulla osti, di voler fornire informazioni sullo stato del procedimento e di inviare copia conforme integrale di eventuali provvedimenti giudiziari emessi, *(a mente dell'art. 129, comma 1, e 154-ter del D. Lvo 28 luglio 1989, n. 271)*.

firma del Comandante di Corpo

-
- (1) Grado, ruolo, nome, cognome del Militare indagato/inquisito/imputato.
 - (2) Procedimento penale identificato con numero del registro generale della notizie di reato (R.G.N.R.), ove disponibile; altrimenti, chiedere anche di far conoscere il numero di registrazione nel registro delle notizie di reato.
 - (3) "Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____" oppure "Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello" oppure "Procura Generale presso la Corte di Cassazione" oppure "Cancelleria del Tribunale di _____" oppure "Cancelleria presso della Corte d'Appello di _____" in relazione a ciascuna fase del procedimento penale, avendo riguardo all'ultima informazione giudiziaria pervenuta.
 - (4) Ovvero di servizio se Militare in ferma o rafferma.

[indietro](#)

**PROPOSTA DI SOSPENSIONE PRECAUZIONALE FACOLTATIVA CONNESSA
A PROCEDIMENTO PENALE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

OGGETTO: *(grado, nome e cognome, luogo e data di nascita del Militare interessato).*
Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a
procedimento penale.

Il giorno ... *(specificare la data di acquisizione agli atti del Comando della notizia dell'avvenuta imputazione)* con ... *(specificare il modo in cui la notizia è stata acquisita agli atti)* questo Comando ha avuto notizia che il Militare in oggetto, nell'ambito del procedimento penale n. ... *(inserire numero del registro generale delle notizie di reato)* presso il Tribunale ... *(specificare se militare o ordinario)* di ... *(inserire il luogo sede del Tribunale)*, ha acquisito la qualità di imputato a norma dell'articolo 60 c.p.p. in ordine al reato di ... *(specificare il reato)* di cui all'articolo c.p. con la seguente imputazione ... *(riportare pedissequamente l'imputazione)*.

Considerate:

- la gravità dei fatti penalmente contestati che potrebbero comportare, qualora si pervenga a una definitiva condanna, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ovvero la perdita del grado per condanna penale, ovvero la perdita dello stato di militare ex artt. 622, 861 e 866 del Codice dell'ordinamento militare;
- la peculiarità e la delicatezza delle funzioni esercitate in virtù del grado rivestito ovvero/anche dell'incarico ricoperto ovvero/anche dei rapporti con l'esterno ovvero ecc. ecc.;
- la necessità di tutelare nell'immediato il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'Amministrazione Militare;

ritenuto, altresì, che:

- per i fatti penalmente contestatigli, il Militare non possa più svolgere le sue funzioni con pienezza di autorità e credibilità;
- la sua permanenza in servizio possa turbare il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

visti infine:

- l'articolo 916 del Codice dell'ordinamento militare che consente l'adozione di un provvedimento cautelare ove vi sia la formale acquisizione della qualifica di imputato per un procedimento penale dal quale possa derivare la perdita del grado;
- l'articolo 7, secondo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e l'articolo 1028 del "Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare" che consentono, per ragioni di necessità e urgenza, di omettere l'avviso di avvio del procedimento amministrativo *(tuttavia, qualora non ci sia l'estrema urgenza, è opportuno comunicare all'interessato l'avvio del procedimento)*,

PROPONGO che *grado, cognome e nome*, nato a _____ il _____, sia precauzionalmente sospeso dall'impiego a titolo facoltativo a norma dell'articolo 916 del Codice dell'ordinamento militare.

luogo e data

firma del Comandante

**PROPOSTA DI SOSPENSIONE PRECAUZIONALE FACOLTATIVA CONNESSA
A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

OGGETTO: (*grado, nome e cognome, luogo e data di nascita del Militare interessato*).
Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a
procedimento disciplinare.

Sono in corso gli accertamenti preliminari relativi a un grave illecito disciplinare, conosciuto il ... (*inserire la data in cui il Comandante di Corpo è venuto a conoscenza del grave illecito disciplinare*) la cui responsabilità appare da ascrivere al Militare in oggetto.

Oppure

Il Militare in oggetto è attualmente sottoposto a procedimento disciplinare di stato dal quale può derivare la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

Considerate:

- la gravità dei fatti;
- la peculiarità e la delicatezza delle funzioni esercitate in virtù *del grado rivestito ovvero/anche dell'incarico ricoperto ovvero/anche dei rapporti con l'esterno ovvero ecc.*;
- la necessità di tutelare il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'Amministrazione Militare;

ritenuto, altresì, che:

- per i fatti disciplinarmente contestatigli, il Militare non possa più svolgere le sue funzioni con pienezza di autorità e credibilità;
- la sua permanenza in servizio possa turbare il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente,

visti, infine:

- l'articolo 917 del Codice dell'ordinamento militare che consente l'adozione di un provvedimento cautelare qualora sia stato avviato, o in prossimità del suo avvio, un procedimento disciplinare dal quale possa derivare la perdita del grado;
- l'articolo 1028 del "Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare" che consente, per ragioni di necessità e urgenza, di omettere l'avviso di avvio del procedimento amministrativo (*tuttavia, qualora non ci sia l'estrema urgenza, è opportuno comunicare all'interessato l'avvio del procedimento*),

PROPONGO che *grado, nome e cognome, nato a* _____ *il* _____ *sia*
precauzionalmente sospeso dall'impiego a titolo facoltativo a norma dell'articolo 917 del Codice dell'ordinamento militare.

luogo e data

firma del Comandante

[indietro](#)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO TERZO

LA DISCIPLINA DI STATO

SEZIONE I

LE SANZIONI DI STATO

1. Premessa

Le sanzioni di stato sono **provvedimenti discrezionali afflittivi** che comportano il venir meno (in via temporanea o definitiva) del rapporto di impiego pubblico e attengono a violazioni della disciplina che rendono inconciliabile, temporaneamente o stabilmente, la permanenza del soggetto nell'ambito militare.

Hanno finalità retributiva, in senso morale oltre che prettamente giuridico, in quanto il soggetto è responsabile delle sue azioni e deve rispondere delle conseguenze del proprio comportamento. Le sanzioni in esame esplicano, altresì, funzioni di prevenzione generale, nel senso di dissuadere la compagine militare dal commettere analoghe infrazioni disciplinari, nonché di prevenzione speciale, in quanto sono dirette all'autore della mancanza al fine di impedirgli di commettere altri illeciti disciplinari. Non ultima è la finalità prettamente rieducativa o di emenda che, tuttavia, caratterizza solo alcuni di tali provvedimenti, dal momento che riguarda esclusivamente il soggetto che può essere in qualche modo recuperato alle regole del consorzio militare, ma non quello che si vuole allontanare definitivamente, in quanto non meritevole di rivestire qualunque grado gerarchico (nel caso di "perdita del grado per rimozione").

La disciplina di stato è contraddistinta da peculiarità che attengono alla procedura di accertamento, nonché ai soggetti destinatari delle sanzioni, che comprendono anche il personale cessato dal servizio effettivo e quindi in congedo, quando sussista un interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione.

L'art. 1357 c.o.m. elenca le sanzioni disciplinari di stato, applicabili a tutti i Militari, indipendentemente dalla Forza Armata di appartenenza e dal grado rivestito.

Tale classificazione comprende:

- la sospensione disciplinare dall'impiego;
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del Militare;
- la perdita del grado per rimozione.

2. La sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado)

2.1 Nozione e scopo

La sospensione disciplinare dall'impiego è una misura conservativa, in quanto tiene in vita il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione della Difesa e il Militare. Essa consiste nell'allontanamento temporaneo del Militare dall'ufficio e comporta il venir meno, per un tempo determinato, dell'obbligo di effettuare la relativa prestazione

lavorativa. Essa rientra nel più ampio *genus* della sospensione dall'impiego di cui all'art. 885, comma 1, c.o.m., il quale dispone che il Militare può essere sospeso “*per motivi penali, disciplinari o precauzionali*”.

Il riferimento all'impiego, previsto relativamente alle categorie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Graduati di truppa in s.p., in luogo del servizio, contemplato per i Militari in servizio temporaneo, trova la sua *ratio* nella necessità di evidenziare l'omogeneità delle posizioni di stato di tutti i Militari in servizio permanente e, dunque, forniti di un rapporto di impiego (art. 893¹¹⁰ c.o.m.), di cui sono invece sprovvisti i Militari in servizio temporaneo (a tempo determinato) in ferma o rafferma. La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado impedisce al soggetto sospeso, appartenente alle categorie del congedo, qualsiasi manifestazione attinente al possesso del grado, compresa, in particolare, la possibilità di essere richiamato in servizio.

2.2 Presupposti

La legge non precisa le fattispecie che ne costituiscono il presupposto; pertanto, sulla base del **principio di proporzionalità**, si deve ritenere che l'infrazione disciplinare dalla quale consegue la sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado) debba essere meno grave di quelle che comportano l'adozione del provvedimento espulsivo della perdita del grado per rimozione.

2.3 Durata

Il provvedimento di sospensione disciplinare ha una durata variabile da un **minimo di 1 (uno) a un massimo di 12 (dodici) mesi**. Ai fini di un equilibrato esercizio del potere disciplinare, costituisce un obbligo per l'Amministrazione graduare la durata della misura disciplinare in rapporto alla gravità del fatto accertato e al grado di responsabilità del soggetto.

2.4 Destinatari

La sospensione disciplinare dall'impiego si applica ai **Militari in servizio permanente** (art. 875, comma 1, lett. c)¹¹¹, c.o.m.).

La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado si applica ai **Militari in congedo** (art. 879, comma 1, lett. b)¹¹², c.o.m.).

È, pertanto, escluso il personale in servizio temporaneo (in ferma o rafferma) che, a norma dell'art. 878, comma 2¹¹³, c.o.m. è sprovvisto di rapporto di impiego.

¹¹⁰ Art. 893 c.o.m. - *Dell'impiego*: [1.] Il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.

[2.] Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.

¹¹¹ Art. 875 c.o.m. - *Posizione di stato in servizio permanente*: [1.] I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) servizio permanente effettivo;
- b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
- c) sospesi dall'impiego;
- d) in aspettativa.

¹¹² Art. 879 c.o.m. - *Posizione di stato nel congedo*: [1.] Il militare in congedo può trovarsi:

- a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
- b) sospeso dalle funzioni del grado.

¹¹³ Art. 878 c.o.m. - *Categorie di personale in servizio temporaneo*: [2.] I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.

2.5 Procedura e decorrenza

La sospensione disciplinare è adottata:

- a seguito di inchiesta formale, senza necessità di deferire l'inquisito a una Commissione di Disciplina (art. 1379, comma 1, c.o.m.);
- con **decreto ministeriale** o con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri (art. 920, commi 2 e 3, c.o.m.).

Il provvedimento è perfetto e valido dalla data in cui è stato emesso ed efficace, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, dalla data di conoscenza certa e documentata da parte dell'interessato. La sanzione in esame è, altresì, applicabile nei confronti del personale posto in posizione di aspettativa che viene, pertanto, trasferito in quella di sospensione dall'impiego.

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., il computo dei termini deve eseguirsi con riferimento al calendario comune "*ex nominatione dierum*"; pertanto, la scadenza della sospensione disciplinare inflitta coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello di notifica. Qualora, nel mese di scadenza, dovesse mancare tale giorno, il termine si compirà con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Avverso la sospensione disciplinare dall'impiego, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2.6 Effetti

Per il personale in servizio permanente, alla sanzione consegue una modifica del rapporto di impiego che incide sul relativo trattamento giuridico ed economico, atteso che:

- durante il periodo di sospensione, nel corso del quale il Militare non può prestare attività di servizio, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo sono erogati nella misura della **metà del trattamento economico previsto** (art. 920, comma 1, c.o.m.);
- agli effetti pensionistici, il tempo trascorso in sospensione è computato per metà (art. 920, comma 1, c.o.m.);
- il Militare subisce una detrazione di anzianità (art. 858, comma 1, lett. c), c.o.m.).

Per il personale in congedo, gli effetti della sospensione dalle funzioni del grado si risolvono nella detrazione di anzianità (art. 858, comma 2, lett. c), c.o.m.).

Il Militare sospeso è, comunque, tenuto a osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari e, per quanto concerne lo stato giuridico, conserva la posizione a esso connessa. Egli non può, tuttavia, espletare le funzioni connesse con particolari qualifiche soggettive, come, a esempio, le attribuzioni di Ufficiale o di Agente di polizia giudiziaria.

Si evidenzia che il Militare sospeso dall'impiego non può essere destinatario di ordini da parte del Comandante di Corpo, né titolare di certificati di viaggio.

2.7 Interferenze con la sospensione precauzionale

Quando viene inflitta la sospensione disciplinare, ai fini della ricostruzione di carriera *ex art. 1394, lett. b)*¹¹⁴, c.o.m., è necessario tener conto dell'eventuale lasso di tempo in cui il Militare è stato sospeso precauzionalmente dall'impiego a titolo facoltativo, poiché, in caso di proscioglimento in sede penale, tale periodo deve essere computato nel calcolo della durata della sospensione disciplinare (art. 921, lett. e)¹¹⁵, c.o.m.). In sostanza, se il periodo di sospensione precauzionale è superiore a quello inflitto con la sospensione disciplinare, quest'ultima si considera già scontata e il periodo in eccedenza, in cui il Militare è stato sospeso precauzionalmente, viene revocato a tutti gli effetti e dà diritto alla *restitutio in integrum*; in caso contrario, il Militare deve scontare soltanto il periodo di sospensione disciplinare che residua dalla sottrazione dell'eventuale periodo di sospensione precauzionale.

3. La cessazione dalla ferma o dalla rafferma

3.1 Nozione e scopo

La cessazione dalla ferma o dalla rafferma è una sanzione di carattere espulsivo che determina l'anticipata **risoluzione del rapporto di servizio** rispetto alla naturale scadenza del termine.

3.2 Presupposti

L'art. 1357 c.o.m. dispone che tale sanzione si applica nelle ipotesi di "*grave mancanza disciplinare*" nonché di "*grave inadempienza ai doveri del militare*", fattispecie che, tuttavia, non devono essere di disvalore tale da giustificare la "perdita del grado per rimozione".

3.3 Destinatari

È applicabile esclusivamente al personale militare in **servizio volontario temporaneo** ed è disciplinata dagli articoli:

- 938, lett. b), n. 2¹¹⁶, c.o.m. (Ufficiali ausiliari);
- 946¹¹⁷ c.o.m. (Sottufficiali);
- 951¹¹⁸ c.o.m. (ruolo Appuntati e Carabinieri e ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri);

¹¹⁴ Art. 1394 c.o.m. - *Ricostruzione di carriera*: [1.] Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:<...>

b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;<...>

¹¹⁵ Art. 921 c.o.m. - *Ricostruzione di carriera e rimborso spese*: [1.] In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

[2.] Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce: <...>

e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare; <...>

¹¹⁶ Art. 938 c.o.m. - *Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari*: [1.] Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente: <...>;

b) prima della scadenza: <...>

2) d'autorità, per motivi disciplinari; <...>

¹¹⁷ Art. 946 c.o.m. - *Cause di cessazione dalla ferma*: Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

- 956¹¹⁹ e 957, comma 1, lett. e)¹²⁰, c.o.m. (Volontari in ferma prefissata).

3.4 Procedura e decorrenza

La sanzione in esame è adottata:

- a seguito di inchiesta formale e di deferimento alla Commissione di Disciplina;
- con decreto ministeriale (o con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti al ruolo Ispettori e al ruolo Appuntati e Carabinieri).

Il provvedimento è perfetto e valido dalla data in cui è stato emesso ed efficace, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, dalla data di conoscenza certa e documentata da parte dell'interessato.

Avverso la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

3.5 Effetti

La cessazione dalla ferma o dalla rafferma, disposta d'autorità per motivi disciplinari, consente di conservare il grado sino ad allora rivestito.

Il Militare cessato dalla ferma o dalla rafferma è collocato:

- nella riserva di complemento, se Ufficiale (art. 942¹²¹ c.o.m.);
- nella categoria dei Sottufficiali di complemento, se Sottufficiale (art. 947, comma 1¹²², c.o.m.) o appartenente al ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (art. 951, comma 2¹²³, c.o.m.);
- in congedo illimitato, se Appuntato o Carabiniere (art. 952, comma 1¹²⁴, c.o.m.) ovvero se Volontario in ferma prefissata (art. 956, lett. b), c.o.m.).

¹¹⁸ Art. 951 c.o.m. - *Cause di cessazione dalla ferma*: [1.] L'appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

[2.] Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.

¹¹⁹ Art. 956 c.o.m. - *Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma*: I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato: <...>

b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

¹²⁰ Art. 957 c.o.m. - *Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*: [1.] Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: <...>

e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c); <...>

¹²¹ Art. 942 c.o.m. - *Cessazione d'autorità per ufficiali in ferma prefissata*: Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d'autorità per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.

¹²² Art. 947 c.o.m. - *Collocamento in congedo*: [1.] Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

¹²³ Art. 951 c.o.m. - *Cause di cessazione dalla ferma*: <...>

[2.] Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.

¹²⁴ Art. 952 c.o.m. - *Collocamento in congedo*: [1.] L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.

4. La perdita del grado per rimozione

4.1 Nozione

La perdita del grado per rimozione è “*sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare*” (art. 865 c.o.m.).

È una delle ipotesi di perdita del grado previste dall’art. 861, comma 1¹²⁵, c.o.m., e deve essere tenuta distinta dalla perdita del grado per condanna penale, disciplinata dall’art. 866 c.o.m. (sulla quale vedasi *infra*, [Cap. V, Sezione I](#)).

4.2 Presupposti

L’ordinamento militare non contiene specificazioni in ordine alle fattispecie che legittimano l’adozione della perdita del grado per rimozione.

All’Autorità disciplinarmente competente è attribuita una consistente discrezionalità nella valutazione delle condotte sanzionabili. Il Militare rimosso dal grado per motivi disciplinari deve, quindi, aver tenuto un comportamento incompatibile con il ruolo rivestito e di gravità tale da costituire un ostacolo alla prosecuzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione. La giurisprudenza¹²⁶ ha chiarito che “*la gravità della mancanza non va meccanicamente correlata al rilievo penale della condotta – e all’entità della relativa condanna –, ma va piuttosto desunta dal significato che le relative azioni assumono nel contesto “amministrativo” della vicenda, ovvero in funzione dell’esigenza dell’Amministrazione di poter disporre di personale che non ponga in pericolo il perseguimento delle sue finalità istituzionali, [...] oggettivamente messo a rischio da chi mostri di non essere più in grado di garantire la correttezza e lealtà del proprio agire, anche per essersi reso responsabile di una evidente lesione dell’immagine e del decoro dell’ente di appartenenza*”.

4.3 Destinatari

Il provvedimento può essere adottato nei confronti sia del **personale in servizio attivo** sia di quello **in congedo**, purché, in questo secondo caso, sussista un interesse giuridicamente qualificato dell’Amministrazione a una valutazione della condotta sotto il profilo disciplinare.

4.4 Procedura e decorrenza

La perdita del grado per rimozione è adottata:

- a seguito di inchiesta formale e di deferimento alla Commissione di Disciplina;
- con decreto ministeriale (per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri la sanzione è adottata con determinazione ministeriale, se in servizio, o con determinazione del Comandante Generale, se in congedo), ai sensi dell’art. 867, comma 1, c.o.m..

Avverso la perdita del grado per rimozione, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

¹²⁵ Art. 861 c.o.m. - *Cause di perdita del grado*: [1.] Il grado si perde per una delle seguenti cause:

a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d'autorità;
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.

¹²⁶ *Ex plurimis*, T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, n. 01025/2015.

Il provvedimento decorre **dalla data del decreto** di cessazione dal servizio **ovvero**, ai soli fini giuridici, **dalla data di applicazione della sospensione precauzionale**, se in tale data risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo la riammissione in servizio del Militare nelle ipotesi previste dagli artt. 918, comma 2¹²⁷, e 919, comma 1¹²⁸, c.o.m. che disciplinano, rispettivamente, la revoca e il decorso della durata massima della sospensione precauzionale dall'impiego.

In merito occorre, tuttavia, tener presente che la giurisprudenza amministrativa¹²⁹ ritiene che, ove sia stata disposta la *“perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”* nei riguardi di un soggetto già sospeso dall'impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli artt. 918 e 919 sopra menzionati. Secondo questa tesi, il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato solo relativamente al trattamento contributivo-pensionistico e di quiescenza; la sanzione, invece, produce effetti giuridici dalla sospensione precauzionale in precedenza emanata.

4.5 Effetti

La *“perdita del grado per rimozione”* ha come effetto principale quello di far ridiscendere il Militare punito, appartenente a qualsiasi grado o categoria, nella posizione di Militare di truppa senza alcun grado (art. 861, comma 3¹³⁰, c.o.m.), conservando però lo *status* di Militare.

Ulteriore conseguenza, riguardante solo i Militari in attività di servizio, è la cessazione del rapporto di impiego (art. 923, lett. i)¹³¹, c.o.m.) e il conseguente collocamento in congedo. In tale ultima ipotesi il Militare ha diritto al trattamento di quiescenza solo se ha maturato i requisiti (periodi) previsti dalla normativa pensionistica.

¹²⁷ Art. 918 c.o.m. - *Revoca della sospensione*: [2.] Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

¹²⁸ Art. 919 c.o.m. - *Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa*: [1.] La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

¹²⁹ *Ex plurimis*, T.A.R. Lazio 07907/2015.

¹³⁰ Art. 861 c.o.m. - *Cause di perdita del grado*: [3.] La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.

¹³¹ Art. 923 - *Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego*: [1.] Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: <...>
i) perdita del grado; <...>.

SEZIONE II

I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

1. Premessa. La natura dei termini del procedimento disciplinare. La nozione di atto formale o di procedura

Prima di procedere a un esame dei singoli termini afferenti al procedimento disciplinare, è opportuno evidenziare i diversi principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia.

I termini per la **contestazione degli addebiti** e per la **conclusione** del procedimento sono **perentori** e, quindi, il loro superamento comporta la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Parimenti **perentorio** è il termine di "**90 giorni dall'ultimo atto di procedura**", il cui decorso senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta estingue il procedimento (art. 1392, comma 4, c.o.m.).

Gli **atti formali** di procedura sono quelli tipici dello svolgimento di uno specifico procedimento. Nell'ambito dell'*iter* disciplinare, conseguentemente, deve essere considerato non solo il compimento di atti esterni a natura recettizia, ma anche di quelli interni non recettizi che siano obbligatori nell'ambito delle fasi tipizzate del procedimento. È possibile, a titolo meramente esemplificativo, fare un elenco degli atti tipici e, pertanto, formali, che scandiscono le fasi del suddetto procedimento. In particolare essi sono:

- l'intera sequenza degli atti caratterizzanti l'inchiesta formale, dall'ordine di inchiesta alla relazione conclusiva dell'Ufficiale inquirente;
- l'acquisizione progressiva dei pareri gerarchici, quando previsti da specifiche disposizioni ministeriali o di Forza Armata;
- gli atti dell'intera fase posta in essere a seguito di deferimento dell'inquisito alla Commissione di Disciplina. In tal caso, trattandosi di un nuovo atto del procedimento, il termine decorrerà dalla data in cui è disposto il rinvio dell'inquisito al giudizio del predetto Organo collegiale, sino a comprendere, quale termine ultimo, il giorno della compilazione del verbale riportante la valutazione conclusiva circa la meritevolezza o meno della conservazione del grado;
- la sospensione dell'inchiesta o della Commissione di Disciplina, ovvero il rinvio della stessa;
- il decreto ministeriale (o la determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli Appuntati e i Carabinieri) con cui è inflitta la sanzione di stato o, in alternativa, la decisione con cui è adottata la sanzione di corpo dall'Organo competente.

2. I singoli termini

L'art. 1392¹³² c.o.m. reca una disciplina dei termini diversificata a seconda che il procedimento disciplinare di stato sia attivato a seguito di giudizio penale o consegua

¹³² Art. 1392 c.o.m. - *Termini del procedimento disciplinare di stato*: [1.] Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

alla commissione di una grave infrazione disciplinare (a questa categoria si riconduce anche il procedimento disciplinare di stato per fatti per i quali procede anche l'Autorità Giudiziaria – art. 1393 c.o.m. novellato dal D.Lgs. n. 91/2016).

2.1 Procedimento disciplinare di stato derivante da procedimento penale

In questa ipotesi, l'*iter* deve essere avviato, con formale contestazione degli addebiti, **entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale** della sentenza irrevocabile, del decreto penale di condanna esecutivo o del provvedimento di archiviazione depositato.

In proposito, si rammenta, come osservato in precedenza, che:

- per i procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria trova applicazione il solo art. 154-ter disp. att. c.p.p. a termini del quale: *“la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento”*;
- per i procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria militare la Corte Militare di Appello ha disposto che ciascuna cancelleria delle AA.GG.MM trasmetta, entro il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 154-ter disp. att., copia integrale della sentenza o del decreto penale di condanna, anche se non irrevocabili e dia tempestiva comunicazione della data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- la trasmissione integrale dei provvedimenti di archiviazione, non essendo soggetta ad alcun automatismo, potrà avere luogo solo previa richiesta da parte dell'Ente ed autorizzazione al rilascio di copia da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

È **sempre opportuno**, anche nelle ipotesi di automatismo della comunicazione prefigurate dalla Corte Militare di Appello, **che i Comandi competenti si adoperino con solerzia**, richiedendo periodicamente agli uffici di supporto/cancellerie dell'Autorità Giudiziaria notizie in merito all'esito dei giudizi pendenti e, comunque, pongano in essere ogni azione ritenuta opportuna per seguire gli sviluppi del procedimento.

Pertanto, in relazione alla “conoscenza integrale” del provvedimento conclusivo del procedimento penale, una recente sentenza del Consiglio di Stato¹³³ ha evidenziato che *“non può ritenersi [...] che tale momento coincida con la pubblicazione della [sentenza], comportando detto adempimento non la conoscenza effettiva, ma la mera conoscibilità”* e che *“poiché la ratio della fissazione del termine decadenziale è chiaramente costituita dall'interesse dell'incolpato ad evitare che questi sia sottoposto sine die al possibile avvio di un procedimento disciplinare, essa è agevolmente realizzabile, nel caso in cui l'Amministrazione ritardi nell'acquisizione della sentenza in forma integrale, attraverso la notifica della stessa da parte dell'incolpato, di modo che comunque il termine decadenziale possa cominciare a decorrere”*, senza che a nulla rilevi il fatto che *“l'articolo 1392, in quanto norma speciale, non prevede*

[2.] Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del t.u.o.m..

[3.] Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

[4.] In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

¹³³ Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 05367/2015.

tale adempimento a carico del cittadino. Va in proposito rilevato che tale notifica, al di là di una previsione di legge, costituisce possibilità consentita al dipendente dal sistema, al fine di ottenere comunque una sollecita instaurazione e definizione della vicenda disciplinare”.

Il procedimento deve, comunque, concludersi entro 270 (duecentosettanta) giorni dalla conoscenza della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Comunque, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi 90 (novanta) giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.

In tale quadro normativo, è auspicabile che le Autorità competenti a disporre l’inchiesta provvedano all’esame del giudicato penale ai fini disciplinari/vaglio disciplinare dei fatti che portarono all’iscrizione della notizia di reato nel più breve tempo possibile e, ove ne ricorrano i presupposti, dispongano celermente l’effettuazione dell’inchiesta, in modo da consentire la contestazione degli addebiti con congruo anticipo rispetto al citato termine iniziale di 90 (novanta) giorni.

2.2 Procedimento disciplinare di stato derivante da grave illecito disciplinare

Quando il procedimento è instaurato a seguito di un’infrazione disciplinare, la contestazione di rito deve avvenire entro **60 (sessanta) giorni** dalla conclusione degli accertamenti preliminari, effettuati dall’Autorità competente nei 180 (centottanta) giorni dalla conoscenza del fatto (artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, t.u.o.m., per gli Appuntati e Carabinieri, e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, t.u.o.m., per il rimanente personale militare). La fase degli accertamenti preliminari si ritiene conclusa con la relazione/parere dell’Autorità che li ha eseguiti.

Il termine previsto per la conclusione dell’*iter* disciplinare si rinviene nell’ultimo comma dell’art. 1392 c.o.m., il quale fissa una regola di chiusura stabilendo che, in ogni caso, **il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi 90 (novanta) giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta**. Si sottolinea, in proposito, che il termine di 90 giorni è da computarsi in relazione all’adozione del provvedimento e non alla sua comunicazione: *“non è più individuabile alcuna inerzia dopo l’emanazione dell’atto conclusivo della procedura, indipendentemente dalla relativa notifica, inerendo quest’ultima solo all’efficacia e non anche al perfezionamento dell’atto stesso [...] senza possibile configurazione di inerzia dopo che l’Amministrazione si sia formalmente pronunciata”*¹³⁴.

¹³⁴ Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 05914/2011.

SEZIONE III

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

1. L'inchiesta formale

A norma dell'art. 1376¹³⁵ c.o.m., il procedimento disciplinare di stato inizia con l'inchiesta formale (contestazione degli addebiti), che consiste in un'istruttoria con la quale si raccolgono tutti gli elementi necessari al completo accertamento delle circostanze che costituiscono la mancanza disciplinare, per la quale il Militare può essere soggetto a una delle sanzioni di stato previste dall'art. 1357 c.o.m..

1.1 Le Autorità competenti a disporre l'inchiesta

Le Autorità competenti a disporre l'inchiesta sono identificate dagli artt. 1377 e 1378 c.o.m.

L'art. 1377 c.o.m. attribuisce al Ministro (o Autorità Militare delegata) il potere di disporre l'inchiesta formale **in capo a qualsiasi Militare** e, quindi, anche nelle ipotesi in cui la competenza ricadrebbe in capo alle altre Autorità designate dall'art. 1378 c.o.m. (così detto "potere di avocazione").

L'art. 1378 c.o.m. ripartisce la competenza a disporre l'inchiesta formale tra le seguenti autorità:

- Ministro della Difesa o Autorità Militare delegata (art. 1375 c.o.m.): oltre ai casi di **avocazione** di cui all'art. 1377 sopra richiamato, il Ministro è direttamente competente a disporre l'inchiesta nei casi di cui al primo comma dell'art. 1378 c.o.m., che disciplina l'intervento di detta Autorità in particolari condizioni dovute:
 - al grado del Militare da inquisire: "Ufficiali Generali o Colonnelli o gradi corrispondenti" (lett. a), n. 1);
 - al fatto che il Militare (Ufficiale o Sottufficiale) è assegnato a enti, comandi e reparti di altra Forza Armata (lett. a), n.2);
 - alla necessità di garantire l'unicità di trattamento nelle ipotesi in cui si ravvisa corresponsabilità tra militari appartenenti alla stessa Forza Armata ma dipendenti da "Comandi di Vertice/Alti Comandi" diversi (lett. a), n. 3) o appartenenti a Forze Armate diverse (lett. a), n. 4).

A questo riguardo, deve precisarsi che la competenza del Ministro in relazione a militari corresponsabili appartenenti alla stessa FA ma dipendenti da Autorità diverse si dà esclusivamente nel caso in cui gli inquisiti siano tutti Ufficiali oppure appartengano a categorie diverse. Infatti, se si tratta di militari corresponsabili appartenenti tutti alla categoria dei Sottufficiali oppure a quella dei militari di truppa, si applica la lettera g) dello stesso art. 1378 c.o.m., a termini della quale la competenza a disporre l'inchiesta formale ricade in capo "*al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano*". Si evidenzia che la locuzione "militare di truppa" ai fini dell'applicazione della normativa in esame è comprensiva della categoria dei Graduati.

¹³⁵ Art. 1376 c.o.m. - *Inizio del procedimento disciplinare di stato*: Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall'insieme degli atti e delle procedure necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.

- Capo di Stato Maggiore della Difesa: *“nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente”*, vale a dire Militari fino al grado di Tenente Colonnello e gradi corrispondenti alle sue dirette dipendenze, ovvero che prestano servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa o all’estero, esclusi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
- Segretario Generale della Difesa – Direttore Nazionale degli Armamenti: è l’unica Autorità competente a disporre l’inchiesta a carico di un qualsiasi Militare fino al grado di Tenente Colonnello e gradi corrispondenti che presta servizio nell’area tecnico-amministrativa e nell’area tecnico-industriale, esclusi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
- Capi di Stato Maggiore: sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi Stati Maggiori e Organismi centrali di Forza Armata.
- Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri: può ordinare l’inchiesta a carico di tutti gli Ufficiali dei Carabinieri fino al grado di Tenente Colonnello e, in via residuale, per le altre categorie, qualora non la dispongano:
 - i rispettivi Comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a Generale di Corpo d’Armata, per i Sottufficiali in servizio o, in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, i Comandanti territoriali di livello gerarchico pari a Generale di Corpo d’Armata competenti in ragione del luogo di residenza del militare interessato;
 - i rispettivi Comandanti di Corpo per gli Appuntati e Carabinieri in servizio o, in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, il Comandante territoriale di Corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato.
- rispettivi Comandanti di Forza Armata, di livello gerarchico pari a Generale di Corpo d’Armata o gradi corrispondenti, per gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari¹³⁶ in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare;
- Alti Comandanti della Marina militare, per gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari¹³⁷ in servizio della Marina militare;
- Comandanti territoriali di livello gerarchico pari a Generale di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo.

Si precisa che la dipendenza per ragioni di impiego e la determinazione della residenza vanno riferite al momento dell’apertura del procedimento disciplinare e cioè alla data dell’ordine di sottoposizione del Militare a inchiesta formale.

1.2 La nomina dell’Ufficiale inquirente

Preliminarmente, si evidenzia che l’estrema delicatezza dei compiti affidati all’Ufficiale inquirente, il quale è chiamato a svolgere un’attività impegnativa e laboriosa, resa non di rado più complicata dalla necessità di esaminare una gran mole di documenti, richiede particolare attenzione nella scelta dei soggetti cui affidare queste incombenze. L’Autorità che intenda avviare un’inchiesta formale dovrà, pertanto, selezionare, ai fini di un’eventuale nomina, solo persone dotate di specifici requisiti di moralità, di rettitudine e di senso del dovere, prediligendo, in rapporto

¹³⁶ La locuzione “Volontari” comprende i Militari appartenenti alle categorie dei Graduati e dei Militari di truppa (definizione delle categorie e corrispondenze dei gradi si rinviengono negli artt. 627 e 630 c.o.m.).

¹³⁷ Anche in questo caso, la locuzione “Volontari” comprende i Militari appartenenti alle categorie dei Graduati e dei Militari di truppa (definizione delle categorie e corrispondenze dei gradi si rinviengono, come accennato, negli artt. 627 e 630 c.o.m.).

alla specificità e/o complessità delle circostanze, personale in possesso di un bagaglio culturale e tecnico-professionale che consenta di espletare al meglio i compiti assegnati.

L'inchiesta formale è affidata a un Ufficiale inquirente mediante apposito **ordine scritto (modello in [allegato 3.A](#))**. Ove l'Ufficiale non ottemperi, commette grave mancanza disciplinare.

L'inquirente è:

- per i Graduati e i Militari di truppa, un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente;
- per gli Ufficiali e i Sottufficiali, un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore o grado corrispondente e, comunque, di grado superiore a quello dell'inquisito. Se necessario, la scelta dell'inquirente può essere effettuata tra i pari grado del servizio permanente con maggiore anzianità o tra gli Ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, con l'osservanza dei predetti criteri di grado e di anzianità.

Quando l'Ufficiale da inquisire riveste il grado di Generale o di Generale di Corpo d'Armata o gradi corrispondenti e non siano disponibili nella stessa Forza Armata Ufficiali in servizio pari grado con maggiore anzianità, l'inchiesta può essere esperita da un Ufficiale Generale dello stesso grado in servizio o in congedo di altra Forza Armata.

La **comunicazione della nomina** a Ufficiale inquirente è sottoscritta dall'Autorità competente a disporre l'inchiesta e deve:

- indicare, in maniera inequivocabile, il nominativo, il grado, l'arma e il corpo di appartenenza dell'Ufficiale inquirente e dell'inquisito o degli inquisiti;
- riportare gli addebiti da contestare all'inquisito, senza esprimere alcun giudizio;
- invitare l'Ufficiale inquirente a rendere edotto l'inquisito che può nominare un difensore di fiducia e che, in assenza di tale designazione, l'incarico sarà affidato a un difensore d'ufficio, al fine di assicurare il diritto di difesa già dalla prima convocazione (cioè dall'instaurarsi del contraddittorio);
- riportare il grado e il nominativo del Militare che dovrà assumere l'incarico di difensore d'ufficio;
- elencare i documenti che vengono trasmessi per l'avvio dell'inchiesta formale.

Copia dell'atto di nomina deve essere trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina, al Militare designato difensore d'ufficio e ai Comandi di appartenenza dell'inquisito, dell'inquirente e del Militare designato difensore d'ufficio.

Il Codice non disciplina espressamente le **cause di inopportunità** alla nomina di Ufficiale inquirente. Tuttavia, appare ragionevole applicare alla scelta dell'Ufficiale Inquirente i medesimi canoni dettati dall'art. 1380 c.o.m. in relazione alla composizione della Commissione di disciplina, escludendo, dunque

- gli Ufficiali che rivestono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Segretario Generale della Difesa e D.N.A., i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- gli Ufficiali che rivestono la carica di Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri o Capo di Gabinetto del Ministro;
- gli Ufficiali che rivestono la carica di Direttore Generale o qualifiche equipollenti;
- gli Ufficiali frequentatori dei corsi presso Istituti Militari;

- l’offeso o il danneggiato e i parenti e gli affini dell’inquisito, dell’offeso o danneggiato sino al terzo grado incluso;
- gli Ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di Disciplina per lo stesso fatto per il quale è stata disposta l’inchiesta formale ovvero siano stati sentiti, quali testimoni, nella questione disciplinare di cui trattasi;
- gli Ufficiali che abbiano presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare;
- gli Ufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
- i Vice Direttori Generali e i Capi Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, gli Ufficiali in servizio presso la Divisione Disciplina della predetta Direzione Generale;
- il diretto Superiore gerarchico alle cui dipendenze l’inquisito prestava servizio all’epoca dei fatti di rilevanza disciplinare o alla data di nomina a inquirente.

La legge non prevede la possibilità di recusare l’Ufficiale inquirente.

È bene evidenziare, inoltre, che le descritte inopportunità possono essere superate qualora siano valutati e motivati preminenti interessi pubblici più generali come il buon andamento dell’attività amministrativa e la conservazione della disciplina nelle Forze Armate.

1.3 La contestazione degli addebiti

“Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza aver acquisito e vagliato le giustificazioni proposte dal militare” (art. 1370, primo comma, c.o.m.). Pertanto, avviata l’inchiesta formale, si procede a contestare all’inquisito i singoli fatti costituenti l’infrazione o le infrazioni disciplinari, per i quali si ipotizza la sua responsabilità (**modello** in [allegato 3.B](#)).

Per la ricostruzione dell’istituto e per un approfondimento circa la sua funzione si rinvia al [Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1](#).

Si evidenzia che, nel caso di procedimento disciplinare instaurato a seguito di condanna, costituisce oggetto di contestazione non «*l’aver riportato condanna per il reato di*», ma la condotta che ha integrato la fattispecie di reato (ad es., nel caso di furto, «*l’essersi impossessato indebitamente della cosa altrui*»), in quanto ciò che importa sul piano amministrativo è il comportamento disciplinarmente rilevante (condotta attiva od omissiva). La condanna potrà essere menzionata come fatto storico, dopo la descrizione della condotta stessa. La formulazione corretta e completa potrà essere (ancora con riferimento all’esempio del furto): «*l’essersi impossessato indebitamente di sottraendola a in data e in luogo Sottoposto a procedimento penale per i reati di, con sentenza in data del, veniva condannato alla pena di*. Tale condotta è lesiva del prestigio dell’Istituzione, non consona alla dignità del grado rivestito e ai doveri propri dello status di ».

1.4 Il difensore

L’art. 1370 c.o.m. dispone, al comma 2, che *“il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio”* e, al successivo comma 3, lett. a), che *“il difensore non può essere di grado superiore a quello del Presidente della commissione”*. La norma *“lascia evidentemente intendere che la previsione della presenza necessaria dell’ufficiale difensore fin dall’avvio dell’inchiesta formale non è necessaria, sebbene*

risponderebbe ad un'esigenza di economicità procedimentale, considerato che tale figura dovrà poi, necessariamente, essere presente nell'eventuale fase dibattimentale davanti alla Commissione di disciplina. E, infatti, il difensore deve avere le caratteristiche ivi indicate, tra le quali, appunto, proprio quella di non essere di grado superiore al Presidente della commissione, il che lascia intendere che, ai fini della necessità della predetta nomina, la commissione di disciplina sia già stata nominata”¹³⁸.

Pur ciò premesso, è prassi costante dell'Amministrazione Militare, a tutela dell'inquisito e in nome delle sopra cennate esigenze di economicità procedimentale, assicurare la partecipazione al procedimento del difensore sin dall'avvio dell'inchiesta formale.

A tale fine, nell'atto di contestazione dell'addebito, l'Ufficiale inquirente deve anche invitare l'inquisito a indicare, entro un breve termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni dalla avvenuta conoscenza della contestazione stessa, un militare difensore di fiducia (**modello** in [allegato 3.C](#)), avvertendolo che, in mancanza, gliene verrà assegnato uno d'ufficio (**modello** in [allegato 3.D](#)), così come disposto nell'ordine d'inchiesta.

L'inquisito, in qualsiasi momento del procedimento disciplinare, può rinunciare a essere assistito da un difensore, con espressa dichiarazione da assumere agli atti dell'inchiesta.

L'Ufficiale inquirente, appena ricevuta l'indicazione del difensore di fiducia ovvero laddove sia trascorso il termine per l'indicazione dello stesso, comunica al difensore scelto dall'inquisito o a quello designato d'ufficio l'incarico affidatogli, informando il Comando dal quale questi dipende.

L'incarico di difensore di fiducia si perfeziona solo con l'accettazione.

La dichiarazione con cui l'inquisito indica il nome del difensore di fiducia o l'ordine relativo alla designazione d'ufficio sono uniti agli atti dell'inchiesta.

Sono altresì unite agli atti le dichiarazioni, rilasciate al momento del primo colloquio tra inquirente, inquisito e difensore (cioè all'instaurarsi del contraddittorio), con le quali il difensore:

- accetta l'incarico, ove scelto dall'inquisito;
- attesta di aver preso cognizione degli atti raccolti e, eventualmente, di non richiedere altri documenti oltre a quelli già acquisiti (**modello** in [allegato 3.E](#)).

1.5 L'istruttoria

Gli atti dell'inchiesta formale consistono in documenti originali e/o copie.

Eventuali documenti classificati possono essere acquisiti agli atti dell'inchiesta solo se effettivamente necessari al compimento dell'istruttoria. In tale evenienza, gli stessi dovranno essere declassificati a cura dell'Ente originatore, sempre che ciò sia possibile. In caso contrario, il documento non può essere utilizzato ai fini dell'inchiesta.

L'inquirente non può custodire presso di sé alcun atto dell'inchiesta, poiché la custodia è riservata al Ministero e all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale. Quest'ultima può autorizzare, di volta in volta, con carattere di eccezionalità, l'acquisizione agli atti dell'inchiesta formale anche di documenti in stralcio, da porre in visione all'inquisito, senza che ne risulti la provenienza. Gli stralci dei documenti devono comunque contenere gli elementi atti a individuare in maniera inequivocabile la natura e la consistenza degli addebiti.

¹³⁸ T.A.R. Lazio, Sez. II, 16 dicembre 2013, n. 10864/2013.

Gli atti dell'inchiesta formale sono essenziali poiché possono costituire la motivazione, per relazione, delle decisioni adottate dall'Autorità competente.

L'Ufficiale inquirente assume la veste di **responsabile della fase procedimentale dell'inchiesta formale**: trovano, pertanto, applicazione le norme della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano l'istruttoria e, in particolare, l'art. 6¹³⁹, ove si individuano analiticamente i compiti del responsabile del procedimento.

L'Ufficiale inquirente, quindi:

- riscontra l'ordine ricevuto all'Autorità che lo ha emanato, comunicando la data di notifica e rilasciando dichiarazione, da acquisire agli atti dell'inchiesta, di non trovarsi in nessuna delle cause di inopportunità (vedasi precedente para. 1.2);
- comunica all'inquisito gli addebiti che formano oggetto dell'inchiesta e contestualmente lo invita a nominare un Militare difensore di fiducia, avvertendolo che in mancanza si procederà a designarne uno d'ufficio;
- invita l'inquisito a presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati per prendere visione degli atti esistenti, elencati e numerati progressivamente in apposito indice, e per essere sentito relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Tali attività devono esser svolte alla presenza del difensore. L'inquisito è avvertito che entro il termine fissato (10 giorni dalla presa visione degli atti) potrà presentare giustificazioni e documenti, chiedere la produzione di atti o fare istanza per indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali desidera investigazioni o testimonianze (**modello** in [allegato 3.F](#)). Le risultanze del colloquio confluiranno nella cosiddetta “**relazione riepilogativa**”;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990, esegue tutti gli accertamenti e atti di integrazione probatoria che ritenga necessari e opportuni ai fini della completa chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, anche in relazione alle richieste dell'inquisito e alle successive risultanze, sicché può procedere all'assunzione di testimonianze, anche di soggetti non appartenenti all'Amministrazione (ai quali deve essere in precedenza chiesto apposito consenso), nonché esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare l'esibizione di documenti;
- deve esaminare e valutare i fatti contestati e quelli adottati a giustificazione, nonché tutti gli elementi raccolti durante l'inchiesta, tra i quali lo stato di servizio dell'inquisito comprensivo di precedenti disciplinari e ricompense;
- si rivolge alla cancelleria degli uffici giudiziari, munito di documento attestante la nomina (ordine di inchiesta), al fine di prendere visione ovvero acquisire copia (compatibilmente con la normativa che disciplina il segreto istruttorio) degli atti

¹³⁹ Art. 6 L. n. 241/1990 - *Compiti del responsabile del procedimento*: [1.] Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

[2.] L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

processuali o di altri atti e registri, tenuti presso i medesimi uffici in base alle norme processuali vigenti;

- aggiunge agli atti esistenti quelli relativi ai nuovi accertamenti esperiti, numerandoli progressivamente ed elencandoli di seguito nello stesso indice;
- compila una “**relazione riepilogativa**” (**modello** in [allegato 3.G](#)) di tutta l’inchiesta formale, senza esprimere apprezzamenti o giudizi, ove illustra tutti gli atti raccolti. In essa devono essere, inoltre, specificati i motivi che hanno indotto a respingere, eventualmente, alcune o tutte le richieste avanzate dall’inquisito. Tale relazione è elencata e numerata nell’indice dopo l’ultimo degli atti dell’inchiesta;
- sottoscrive, apponendovi la data, l’indice degli atti dell’inchiesta (**modello** in [allegato 3.H](#));
- invita, nuovamente, l’inquisito e/o il difensore a prendere visione degli atti e della “relazione riepilogativa” e a presentare, quindi, per iscritto, entro il termine all’uopo fissato (10 giorni dalla presa visione), le proprie deduzioni difensive finali (**modello** in [allegato 3.I](#));
- rilascia dichiarazione sottoscritta degli atti visionati ovvero, nell’ipotesi in cui l’inquisito non ritenga di accedere alla documentazione, ne fa menzione in un verbale che unisce agli atti dell’inchiesta;
- compila una “**relazione finale**”, nella quale deve attestare se a suo giudizio l’addebito **sia fondato, parzialmente fondato o non fondato**, esplicitandone i motivi e astenendosi dal formulare pareri o proposte in ordine alla definizione della posizione disciplinare dell’inquisito (**modello** in [allegato 3.L](#));
- trasmette gli atti all’Autorità che ha disposto l’inchiesta.

1.5.a Le comunicazioni all’inquisito

Nelle comunicazioni concernenti gli adempimenti di cui al precedente paragrafo devono essere indicati: le generalità complete dell’interessato e gli estremi dell’atto amministrativo di interesse.

Una volta identificato il difensore, **le comunicazioni d’ufficio potranno essere effettuate indifferentemente all’uno o all’altro**. In ogni caso, **le comunicazioni ricevute dal difensore si danno per ricevute anche dall’inquisito**.

Qualora l’inquisito non aderisca all’invito a prendere visione degli atti e non invii una memoria difensiva o una comunicazione di rinuncia, l’Ufficiale inquirente procede nell’inchiesta formale, prescindendo dall’osservanza delle norme che richiedono il concorso del Militare.

In tema di notifica è, comunque, necessario distinguere fra personale militare in servizio, in congedo, assente dal servizio, di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, irreperibile o all’estero:

- personale militare in servizio: le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare devono essere effettuate, per iscritto, direttamente dall’inquirente ovvero con il concorso del Comandante di Corpo del Militare. L’inquisito deve rilasciare dichiarazione scritta, datata e firmata, da acquisire agli atti dell’inchiesta (**modello** in [allegato 3.M](#)). L’eventuale rifiuto di ricevere la comunicazione o di rilasciare la predetta dichiarazione deve risultare da attestazione scritta da parte dell’Autorità preposta all’adempimento, controfirmata, ove possibile, da due testimoni.

Qualora la consegna personale non sia possibile, le comunicazioni devono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo risultante dalla

residenza anagrafica o al domicilio eletto dall'interessato. Il mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario, nei termini di legge, o il rifiuto di ricevere la stessa vale quale effettiva ricezione dell'avviso, anche ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di difesa. **Nell'ipotesi di restituzione del plico per decorrenza del termine di giacenza, si dovrà provvedere anche ai seguenti adempimenti:**

- reiterazione della raccomandata all'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto;
- deposito della comunicazione nella casa comunale, ai sensi dell'art. 143 del codice civile (**modello** in [allegato 3.N](#)).

In ogni modo, la raccomandata non ritirata nei termini o rifiutata dal destinatario e restituita all'Amministrazione dall'ufficio postale è acquisita agli atti dell'inchiesta quale prova dell'avvenuta conoscenza da parte dell'inquisito;

- personale in congedo o assente dal servizio: le comunicazioni sono inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto dall'interessato, o effettuate a mano a mezzo degli Organi di polizia giudiziaria militare. Le ipotesi di mancato ritiro della raccomandata nei termini di legge o di rifiuto a ricevere la stessa sono disciplinate secondo la medesima procedura di cui al precedente alinea;
- personale di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, irreperibile o all'estero: la notifica è fatta seguendo la procedura di cui agli artt. 140¹⁴⁰ e 143¹⁴¹ del codice di procedura civile (**citato modello** in [allegato 3.N](#)).

Si noti che l'irreperibilità accertata¹⁴² è una causa di dimissioni d'autorità (art. 863 c.o.m.), cui consegue la perdita del grado e la cessazione del rapporto di impiego (artt. 861 e 923 c.o.m.). In tali casi, l'ordinamento militare prevede che se il procedimento penale o quello disciplinare pendenti al momento del verificarsi dell'irreperibilità si concludono a loro volta con un provvedimento di perdita del grado (per condanna penale o per rimozione per motivi disciplinari) la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa (art. 923, comma 5, c.o.m.).

La comunicazione a personale non residente, né dimorante, né domiciliato nello Stato si esegue a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo, se conosciuto, nello Stato estero presso il quale l'interessato risulta domiciliato. Se il

¹⁴⁰ Art. 140 c.p.c. ((*)) - *Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia*: Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

((*)) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

¹⁴¹ Art. 143 c.p.c. - *Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti*: [1.] Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

[2.] Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

[3.] Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

¹⁴² L'irreperibilità accertata dà luogo alla cancellazione anagrafica ex art. 11, comma 1, lett. c) del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223): [1.] La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile <...>.

domicilio estero dell'inquisito non è conosciuto, ai fini della conoscenza da parte dell'interessato delle comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare, si considera l'ultima residenza avuta nel territorio dello Stato (art. 1390, comma 1¹⁴³, c.o.m.). Il tal caso si provvede mediante deposito della comunicazione nella casa comunale di quest'ultima residenza o, se anch'essa è ignota, in quella del Comune di nascita del destinatario.

Per le fattispecie che non rientrano nella casistica di cui sopra, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 136 e seguenti del codice penale, nonché alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche per quanto compatibili.

1.5.b Inquisito sottoposto a misure detentive ovvero in espiazione di pena

Ove l'inquisito sia limitato nella libertà personale, l'Ufficiale inquirente e il difensore si recheranno dal Militare per consentirgli di prendere visione degli atti acquisiti al fascicolo dell'inchiesta e per sentirlo personalmente. Delle risultanze del colloquio dovrà essere redatto un puntuale verbale. In tal caso, l'inquirente dovrà preventivamente:

- inoltrare apposita istanza al fine di essere autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria (**modello in [allegato 3.O](#)**);
- contattare formalmente, a seconda delle circostanze, la Polizia giudiziaria ovvero la direzione dell'Istituto di pena.

Per comprovate esigenze strettamente connesse al regime di detenzione, l'istruttoria potrà essere condotta con la partecipazione del solo difensore.

1.5.c Diritti dell'inquisito

L'inquisito ha il diritto di:

- farsi assistere da un difensore;
- prendere visione e chiedere il rilascio di copia degli atti dell'inchiesta;
- produrre memorie difensive;
- domandare, anche contestualmente alle deduzioni difensive, nuovi accertamenti, ovvero l'ammissione di testimonianze di Militari e/o di civili, nonché la sospensione dell'inchiesta per giustificati motivi;
- presentare, se Ufficiale, domanda di dimissioni dal grado, ai sensi dell'art. 861, comma 1, lett. a) e comma 2¹⁴⁴, e dell'art. 862, commi 1 e 4¹⁴⁵, c.o.m.. L'accettazione delle dimissioni dal grado da parte dell'Amministrazione estingue l'azione disciplinare¹⁴⁶;
- richiedere la sospensione del procedimento disciplinare.

¹⁴³ Art. 1390 c.o.m. - *Norme per i militari residenti all'estero*: [1.] Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

¹⁴⁴ Art. 861 c.o.m. - *Cause di perdita del grado*: [1.] Il grado si perde per una delle seguenti cause: a) dimissioni volontarie;<...>

[2.] Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.

¹⁴⁵ Art. 862 c.o.m. - *Dimissioni volontarie* : [1.] L'ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. <...>

[4.] L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.

¹⁴⁶ Art. 1377 c.o.m. - *Inchiesta formale*: [5] Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio o dall'impiego.

1.5.d Eventuale supplemento istruttorio

Ove i termini lo consentano e sussista la necessità di chiarire ulteriori aspetti della vicenda sottoposta al suo esame, l'Ufficiale inquirente può:

- prevedere nuovi accertamenti, aggiungendo agli atti dell'inchiesta le risultanze eventualmente raccolte;
- accogliere la richiesta di testimonianze di Militari in servizio e/o di civili, dandone comunicazione/conferma all'inquisito/difensore. La testimonianza è acquisita, per quanto concerne il personale militare in servizio, dall'Ufficiale inquirente e, per le persone estranee all'Amministrazione, a cura dell'inquisito. In quest'ultimo caso, l'inquirente assegna al Militare un termine entro il quale dovrà produrre la dichiarazione scritta rilasciata dal testimone con firma autenticata. La sottoscrizione può essere apposta anche davanti all'inquirente, il quale dovrà accertarsi dell'identità del testimone e trascrivere sulla dichiarazione gli estremi di un documento di riconoscimento;
- inviare all'Autorità che ha disposto l'inchiesta, per la decisione, la domanda di sospensione del procedimento prodotta dall'interessato e, nelle more, non dare corso a ulteriori atti. L'istanza sospende il decorso dei termini solo nei casi in cui gli stessi siano di carattere ordinatorio o si tratti di gravi motivi di salute debitamente comprovati, che non consentano all'inquisito la partecipazione al procedimento amministrativo a suo carico;
- non aderire alla richiesta di nuovi accertamenti, di deposizioni testimoniali, di sospensione dell'inchiesta, indicandone i motivi in un supplemento alla "relazione riepilogativa". È data, quindi, nuova comunicazione di tutti gli atti all'inquisito/difensore, facendogli apporre una dichiarazione, datata e firmata per presa visione degli atti stessi. Le deduzioni difensive o, in loro vece, la dichiarazione di rinuncia a presentarle sono unite agli atti dell'inchiesta formale ed elencate nell'indice.

Al verificarsi delle ipotesi sopra menzionate, l'inquirente deve fissare un nuovo termine, entro il quale l'inquisito/difensore potrà proporre un supplemento alle deduzioni difensive, oppure la dichiarazione di rinuncia a presentarle. Entrambe queste dichiarazioni sono aggiunte agli atti dell'inchiesta formale ed elencate nell'indice dopo il supplemento alla "relazione riepilogativa".

1.5.e Nuovi addebiti

Se nel corso dell'inchiesta formale emergono addebiti non indicati nell'atto dispositivo dell'inchiesta, ma risultanti dagli atti della stessa, l'Ufficiale inquirente li contesta all'inquisito, dandone contestuale informazione all'Autorità che ha disposto l'inchiesta.

Se, poi, rileva addebiti a carico di altri Militari, informa, per iscritto, l'Autorità che ha disposto l'inchiesta per le determinazioni di competenza, avendo cura che gli atti non comuni a tutti gli inquisiti siano visionati dai soli interessati.

1.5.f Fatti di rilevanza penale

L'Ufficiale inquirente, qualora ritenga sussistenti elementi di reato, deve immediatamente informare l'Autorità che ha disposto l'inchiesta alla quale compete stabilire se i fatti debbano essere rappresentati alla competente Autorità Giudiziaria.

1.5.g Decesso dell'inquisito

Ai sensi dell'art. 1374¹⁴⁷ c.o.m., il decesso del Militare estingue il procedimento disciplinare. Pertanto, l'Ufficiale inquirente che nel corso dell'inchiesta venga a conoscenza del decesso dell'inquisito chiude l'inchiesta e invia gli atti alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina, informando l'Autorità che ha disposto l'inchiesta.

Nell'ipotesi in cui l'inchiesta formale riguardi più Militari, devono essere trasmessi solo gli atti relativi all'inquisito deceduto, a meno che non sia necessario trattenerli per l'esame della posizione degli altri.

1.5.h Sostituzione dell'inquirente

L'Ufficiale inquirente è sostituito:

- in caso di trasferimento all'estero;
- quando si realizzi nei suoi confronti una delle ipotesi costituenti causa di inopportunità previste dal precedente paragrafo 1.2;
- per causa di legittimo impedimento.

In caso di trasferimento dell'inquirente alle dipendenze di un'Autorità diversa da quella da quale è stato nominato, deve essere designato un nuovo Ufficiale Inquirente. Non si dà luogo a sostituzione dell'Ufficiale inquirente in caso di trasferimento dell'inquisito.

Il nuovo Ufficiale inquirente, dopo aver preso visione degli atti dell'inchiesta formale, appone dichiarazione in tal senso in calce all'indice e prosegue l'inchiesta.

Nell'ipotesi di sostituzione dell'inquirente, l'inchiesta è sospesa per il tempo necessario alla sostituzione. La sospensione viene comunicata in modo certo e documentato all'interessato.

1.5.i Chiusura dell'inchiesta formale: la “relazione finale”

Una volta effettuati gli accertamenti indispensabili a chiarire l'esatta dinamica dei fatti, valutando gli aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, e dopo aver vagliato con attenzione e ponderazione le memorie difensive proposte dal militare, l'inquirente riassume in una “relazione finale” le proprie conclusioni circa l'esistenza o meno di responsabilità disciplinari a carico dell'inquisito. Il documento in questione, **che non fa parte degli atti dell'inchiesta** (non deve essere riportato nell'indice degli atti e non è visionato dall'inquisito/difensore), rappresenta l'atto terminale dell'inchiesta formale, attraverso il quale si accerta la sussistenza dell'illecito disciplinare.

La “relazione finale” deve essere, quindi, trasmessa tempestivamente all'Autorità che ha impartito l'ordine di esperire l'inchiesta, insieme a tutti gli atti raccolti nel corso della medesima, per le conseguenti decisioni. Qualora l'inquisito, nel corso dell'inchiesta, sia stato trasferito alle dipendenze di un Comando diverso da quello che ha disposto l'inchiesta, l'inquirente dovrà, comunque, inviare gli atti al Comando originatore.

L'Autorità che ha ordinato l'inchiesta, se ritenuto, potrà acquisire, nel rispetto dei termini e in relazione alle disposizioni interne della Forza Armata, anche i pareri dei Superiori gerarchici dell'inquisito (se più elevati in grado o più anziani dell'inquirente) espressi su fogli a parte.

¹⁴⁷ Art. 1374 c.o.m. - *Estinzione del procedimento disciplinare*: Il decesso dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare.

La relazione finale **non** deve contenere alcuna **proposta** in merito alla **definizione** del procedimento disciplinare¹⁴⁸.

1.5.j Sopravvenienze e supplemento di inchiesta

Qualora, dopo la chiusura dell'inchiesta formale, si venga in possesso o a conoscenza, sia per istanza dell'inquisito sia per altro tramite, di **nuove notizie o documenti utili** ai fini dell'inchiesta, l'Autorità che l'ha ordinata, dopo aver esaminato i documenti, deciderà se riaprire l'inchiesta già chiusa, acquisendo agli atti i nuovi elementi.

L'eventuale supplemento d'inchiesta formale si svolgerà seguendo le stesse norme procedurali che regolano l'inchiesta originaria, con il decorso di un nuovo termine.

1.5.k Vizi

Nell'ipotesi in cui l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale, dopo la chiusura della stessa, accerti la sussistenza di vizi formali di procedura, deve restituire gli atti all'Ufficiale inquirente, affinché l'inchiesta stessa sia formalmente regolarizzata.

In tale eventualità, l'Ufficiale inquirente deve:

- convocare nuovamente l'inquisito e il difensore, comunicandogli loro i vizi procedurali riscontrati e la necessità della loro eliminazione;
- provvedere contestualmente, se possibile, alla regolarizzazione procedurale;
- avvertire l'inquisito/difensore, qualora la regolarizzazione non possa avvenire contestualmente, che sarà nuovamente invitato a prendere visione dell'avvenuta regolarizzazione.

Perfezionata sotto l'aspetto formale l'inchiesta, l'Ufficiale inquirente è tenuto a compilare un proseguimento della "relazione riepilogativa", che sarà indicato nell'indice degli atti, dopo l'ultima dichiarazione di presa visione apposta dall'inquisito; successivamente, deve invitare quest'ultimo a prendere visione di tutti gli atti dell'inchiesta formale, esclusa la "relazione finale", facendogli apporre, in calce agli indici degli stessi, esplicita dichiarazione, datata e sottoscritta, dell'avvenuta ulteriore presa visione. L'inquisito/difensore potrà trarre altri appunti o copie e presentare una memoria aggiuntiva alle deduzioni difensive già acquisite, ovvero rinunciarvi, apponendo dichiarazione in tal senso nell'indice degli atti.

Gli atti regolarizzati saranno restituiti dall'inquirente all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

2. Decisione dell'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale

Ai sensi dell'art. 1377 c.o.m., l'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale:

- **può proporre di definire la posizione dell'inquisito "senza sanzioni di stato", oppure "senza sanzioni di stato, ma con l'invio degli atti al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza"**, rimettendo gli atti in originale alla Direzione Generale per il Personale Militare per la decisione finale;
- **se ritiene l'inquisito passibile della sanzione della "sospensione disciplinare dall'impiego" (o dalle funzioni del grado)** ne fa proposta alla Direzione Generale per il Personale Militare che:

¹⁴⁸ La giurisprudenza ha chiarito che, anche ove l'Inquirente formulasse una proposta, essa "*rappresenterebbe, comunque, mero atto endoprocedimentale, privo di portata vincolante*" (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. stacc. Parma, Sez. I, 18 giugno 2013, n. 00205/2013).

- adotta la “sospensione disciplinare dall’impiego” (o dalle funzioni del grado) o, per il personale del ruolo Appuntati e Carabinieri, prende atto dell’intendimento di “sospensione disciplinare dall’impiego” formulato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
 - deferisce l’inquisito al giudizio di una Commissione di Disciplina;
 - invia gli atti al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza;
- **se ritiene l’inquisito passibile della “perdita del grado per rimozione” o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma”**, ne dispone il deferimento al giudizio di una Commissione di Disciplina, dandone notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare (**modello** in [allegato 3.P](#)).

Gli atti istruttori dovranno essere trasmessi, con posta elettronica certificata, dall’Alto Comando (dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per gli appartenenti all’Arma) alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina. Tuttavia, al fine di garantire una efficace tutela dell’Amministrazione in sede di contenzioso, è necessario che alla trasmissione digitale segua l’invio cartaceo e, pertanto, che gli atti dell’inchiesta formale pervengano comunque alla Direzione Generale per il Personale Militare in originale, entro **30 (trenta) giorni** dalla scadenza del termine del procedimento disciplinare di stato (individuabile in 90 giorni dalla proposta/parere dell’Alto Comandante e, comunque, non oltre i 270 giorni dall’acquisizione del provvedimento giudiziario, se si tratta di procedimento disciplinare a seguito di giudicato penale).

Qualora l’inchiesta formale sia stata disposta dal Ministro della Difesa (o Autorità Militare delegata), l’inquirente rimette gli atti direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina.

Per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri in servizio permanente, dovrà invece rimettere gli atti al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, competente all’eventuale adozione della “sospensione disciplinare dall’impiego”.

3. Corresponsabilità tra militari di grado diverso

In caso di corresponsabilità disciplinare tra Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Militari di truppa, indipendentemente dalla posizione di stato, il procedimento è unico.

Il Ministro (o Autorità Militare delegata), fino a quando non sia stata convocata la Commissione di Disciplina, può ordinare, per ragioni di opportunità, la separazione dei procedimenti.

4. La Commissione di Disciplina

Il procedimento disciplinare di stato contempla la convocazione di una Commissione di Disciplina soltanto qualora l’Autorità titolare dell’azione disciplinare ritenga che l’inquisito sia passibile delle più gravi sanzioni della “perdita del grado per rimozione” o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma”. La citata Commissione, pertanto, è un organo collegiale formato di volta in volta per ogni singolo procedimento disciplinare di stato.

Questo aggravamento del procedimento disciplinare trova la sua *ratio* nell’esigenza di ponderare ulteriormente le ragioni poste a base di un eventuale provvedimento di rimozione (o di cessazione della ferma), che ha come effetto l’espulsione d’autorità dall’organizzazione militare. All’inquisito viene accordata un’altra *chance* per replicare alle contestazioni mosse in sede di inchiesta formale, dove ha già formulato le sue

controdeduzioni con l'ausilio del difensore. L'intervento della Commissione di Disciplina, quindi, è posto come ulteriore garanzia del Militare a sostegno della fase decisoria dell'Autorità Ministeriale competente, che motiverà il suo provvedimento finale anche in base al giudizio espresso da tale Collegio.

4.1 Composizione

L'art. 1380 c.o.m. dispone che la Commissione di Disciplina è formata, di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dalle medesime Autorità Militari che hanno disposto l'inchiesta formale (**modello** in [allegato 3.Q](#)). Nell'ipotesi in cui quest'ultima sia stata disposta dal Ministro della Difesa (o Autorità Militare delegata), la Commissione è composta da uno dei Comandanti Militari indicati dall'art. 1378 c.o.m., designato dal Ministro stesso (**modello** in [allegato 3.R](#)); nel caso in cui il giudicando sia Ufficiale Generale o Colonnello, alla composizione della Commissione provvede direttamente il Ministro della Difesa (o Autorità Militare delegata).

Secondo quanto disposto dagli artt. 1381 e seguenti del Codice, la Commissione di Disciplina, in relazione al grado e alla Forza Armata di appartenenza, è composta in modo diverso. In particolare, per:

- **Ufficiali Generali, Colonnelli e gradi corrispondenti** (art. 1381 c.o.m.): cinque Ufficiali Generali o grado corrispondente, della stessa Forza Armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se si tratta di Generale di Corpo d'Armata o grado corrispondente. Benché non previsto espressamente dal Codice, analogo criterio va adottato nel caso in cui il giudicando rivesta il grado apicale di Generale o Ammiraglio.

In caso di indisponibilità, possono essere designati a far parte della Commissione Ufficiali Generali o di grado corrispondente della stessa Forza Armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, Ufficiali Generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze Armate. **Il Presidente deve rivestire grado non inferiore a Generale di Corpo d'Armata o corrispondente.** Le funzioni di segretario sono assunte dall'Ufficiale meno elevato in grado o meno anziano;

- **altri Ufficiali** (da Sottotenente a Tenente Colonnello, o gradi corrispondenti, art. 1382 c.o.m.): cinque Ufficiali della stessa Forza Armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando.

Il Presidente non può essere di grado inferiore a:

- Colonnello o grado corrispondente, per giudicandi da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
- Generale di Brigata o grado corrispondente, per Tenente Colonnello e grado corrispondente,

e deve appartenere:

- a una qualsiasi delle armi per gli Ufficiali dell'Esercito;
- al corpo di stato maggiore, per gli Ufficiali della Marina Militare;
- al ruolo naviganti, per gli Ufficiali dell'Aeronautica Militare;
- al ruolo normale, per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

I membri, in relazione all'arma, al corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

- per l'Esercito:

- promiscuamente tra gli Ufficiali delle armi, per gli appartenenti ai ruoli delle armi;
- in numero di due, promiscuamente, tra gli Ufficiali delle armi e in numero di due tra gli Ufficiali del corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri Ufficiali;
- per la Marina Militare:
 - tra gli Ufficiali del corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo corpo;
 - in numero di due dal corpo di stato maggiore e in numero di due dal corpo di appartenenza, per gli altri Ufficiali;
- per l'Aeronautica Militare:
 - tra gli Ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
 - in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo/corpo di appartenenza, per gli altri Ufficiali;
- per l'Arma dei Carabinieri:
 - tra gli Ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
 - in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo/corpo di appartenenza, per gli altri Ufficiali.

L'Ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario;

- **Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa** (art. 1383 c.o.m.): tre Ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due Ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a Capitano o corrispondente, tutti della Forza Armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. Il Presidente della Commissione di Disciplina non può avere grado inferiore a Tenente Colonnello o corrispondente; il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario;
- **Appuntati e Carabinieri** (art. 1384 c.o.m.): un Ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, Presidente, e due Capitani dell'Arma stessa in servizio;
- **Militari appartenenti a diverse Forze Armate** (art. 1385 c.o.m.): il Presidente è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano. Per la scelta degli altri membri, se:
 - il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza Armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il Presidente;
 - il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze Armate, tre membri sono tratti dalla Forza Armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il Presidente. Nel caso in cui il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza Armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza Armata diversa da quella cui appartiene il Presidente;
 - il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze Armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze Armate diverse da quella cui appartiene il Presidente;
 - i giudicandi appartengono a più di tre Forze Armate si prevedono due componenti per Forza Armata e il membro della stessa Forza Armata del Presidente deve essere l'Ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

4.2 Incompatibilità

A norma dell'art. 1380, comma 3, c.o.m., **non possono** far parte della Commissione di Disciplina:

- gli Ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i Capi e i Sottocapi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli Ufficiali Generali o Ammiragli addetti allo Stato Maggiore della Difesa, agli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri nonché, per analogia, il Vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri e gli Ufficiali Generali del Comando Generale;
- i Consiglieri Militari e gli Ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica e/o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- gli Ufficiali che prestano servizio al Ministero della Difesa in qualità di Segretario Generale e D.N.A., Capo di Gabinetto, Direttore Generale e gli Ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari Generali;
- i Militari frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
- i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
- l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
- i Superiori gerarchici alle cui dipendenze il Militare prestava servizio allorché ha commesso i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della Commissione di Disciplina, se non si tratta di Generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti;
- l'Ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale. Tale ultima circostanza non ricomprende la mera attività di gestione (a esempio Capo Ufficio Personale Militare), bensì è da intendersi una più ampia attività di studio, ricerca e sviluppo, a livello normativo, di temi inerenti allo stato giuridico, all'avanzamento e alla disciplina;
- gli Ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di Disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
- l'Ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

4.3 Convocazione della Commissione di Disciplina: incombenze a carico dell'Autorità che ha disposto il deferimento

Ai sensi dell'art. 1387 c.o.m., l'Autorità che ha deferito alla Commissione di Disciplina uno o più Militari:

- comunica per iscritto il deferimento all'inquisito e al suo difensore (**modello** in [allegato 3.S](#));
- emana l'ordine di formazione e di convocazione, nominando il Presidente e i membri, dandone loro comunicazione scritta (**modelli** in [allegato 3.T](#) e [allegato 3.U](#));
- incarica il Presidente di fissare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, informando in tal senso gli altri componenti della Commissione (**modello** in [allegato 3.V](#));

- invita gli Ufficiali, designati a far parte della Commissione, a dichiarare per iscritto se si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità (**modello** in [allegato 3.Z](#)) ed effettua le eventuali sostituzioni che si rendano necessarie (**modelli** in [allegato 3.AA](#), [allegato 3.BB](#) e [allegato 3.CC](#));
- partecipa alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina l'avvenuto deferimento del Militare o dei Militari alla Commissione di Disciplina;
- invia alla medesima Direzione Generale per il Personale Militare l'originale della "relazione finale" redatta dall'Ufficiale inquirente (che non fa parte degli atti dell'inchiesta);
- trasmette in visione al Presidente, per sua conoscenza (**modello** in [allegato 3.DD](#)) e perché ne dia conoscenza anche ai membri (**modello** in [allegato 3.EE](#) e [allegato 3.FF](#)):
 - tutti gli atti dell'inchiesta numerati e descritti nell'indice, comprese le eventuali ulteriori difese scritte del giudicando, con la relazione riepilogativa dell'inquirente;
 - il libretto personale del giudicando o la raccolta dei documenti personali e valutativi, nonché atti originali di eventuali stralci eseguiti in sede di inchiesta formale;
 - la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, degli specchi delle punizioni, l'elenco delle qualifiche riportate in sede di valutazione caratteristica;
- dà comunicazione per iscritto al giudicando/difensore della formazione e convocazione della Commissione e del diritto di recusare, per una sola volta, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione, uno o due membri della Commissione stessa;
- comunica, in modo certo e documentato, al giudicando/difensore che ha facoltà di far pervenire al Presidente della Commissione di Disciplina memorie scritte e documenti difensivi, almeno cinque giorni prima della riunione della medesima.

Quando l'Autorità che ha disposto il deferimento è diversa dall'Autorità competente a formare e a convocare la Commissione di Disciplina, alle incombenze sopra descritte provvede quest'ultima.

4.4 Compiti del Presidente della Commissione di Disciplina

Il Presidente della Commissione di Disciplina:

- accusa ricevuta degli atti dell'inchiesta;
- esamina gli atti e rilascia dichiarazione di presa visione da unire al fascicolo della Commissione;
- trasmette la documentazione agli altri componenti, affinché la esaminino, e acquisisce agli atti la dichiarazione di non incompatibilità e di "presa visione" degli atti dell'inchiesta che ogni membro deve produrre;
- fissa per iscritto giorno, ora e luogo della riunione e ne dà comunicazione ai membri, al difensore e al giudicando, il quale deve essere avvertito che, se non si presenta o non certifica un legittimo impedimento, la riunione avverrà in sua assenza (**modello** in [allegato 3.GG](#)). Ai sensi dell'art. 1387, comma 5, c.o.m., la data della seduta fissata per la trattazione deve essere comunicata all'inquisito almeno 20 (venti) giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenire, con l'assistenza del difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire scritti e/o memorie al Presidente della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

Non sussistono dubbi sulla natura ordinatoria e non perentoria dei termini in questione, così come ribadito da costante giurisprudenza¹⁴⁹.

Il Presidente dichiara estinto, a norma dell'art. 1374 c.o.m., il procedimento disciplinare qualora abbia notizia del decesso del giudicando.

4.5 Diritti del giudicando

Il giudicando ha il diritto di:

- ricusare, con formale atto scritto non motivato (art. 1386¹⁵⁰ c.o.m.), per una sola volta, uno o due componenti della Commissione di Disciplina, se quest'ultima è composta, rispettivamente, da tre o cinque membri, presentando l'istanza entro il **termine tassativo di due giorni** dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della convocazione della Commissione di Disciplina. Se ciò non avviene, l'Autorità che ha convocato la Commissione provvede a informare i componenti affinché diano corso alla procedura (**modello** in [allegato 3.HH](#)).

Il Militare residente all'estero può presentare l'atto di ricusazione fino a trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della convocazione della Commissione di Disciplina (art. 1390, comma 2¹⁵¹, c.o.m.).

Le relative sostituzioni sono effettuate dall'Autorità competente a formare la Commissione di Disciplina che provvede a darne conoscenza ai componenti della stessa e al giudicando, oltre che a riconvocare il Collegio. La ricusazione di un componente sospende la decorrenza del termine fino alla notifica al giudicando della nomina del sostituto;

- farsi assistere da un Ufficiale difensore;
- produrre al Presidente della Commissione di Disciplina memorie scritte e documenti.

A Commissione riunita può:

- chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti;
- esibire una memoria difensiva già redatta in precedenza e unirvi anche nuovi documenti;
- non avvalersi di tale facoltà, dandone comunicazione scritta da acquisire agli atti;
- fornire i chiarimenti richiesti circa gli addebiti mossi nei suoi confronti, esponendo, anche a mezzo del difensore, le proprie difese.

4.6 Impedimento del giudicando

Ai sensi dell'art. 1370, comma 5¹⁵², c.o.m. il Militare può chiedere il differimento dell'*iter* disciplinare solo ove sussista un **legittimo impedimento**. Qualora sia

¹⁴⁹ *Ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. I, 14 dicembre 2015, parere n. 03392/2015; *Id.*, Sez. IV, 31 maggio 2010, n. 3169.

¹⁵⁰ Art. 1386 c.o.m. - *Ricusaione*: [1.] Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

[2.] I componenti ricusati sono sostituiti.

¹⁵¹ Art. 1390 c.o.m. - *Norme per i militari residenti all'estero*: [2.] L'istanza di ricusazione può essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.

¹⁵² Art. 1370 c.o.m. - *Contestazione degli addebiti e diritto di difesa*: [5.] Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:

a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

residente all'estero e ritenga di non potersi presentare dinanzi alla Commissione, ne dà partecipazione al Presidente, al quale può far pervenire direttamente la memoria difensiva (art. 1390, comma 3¹⁵³, c.o.m.).

Se la richiesta di differimento dipende da ragioni di salute, l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare. In tali circostanze, l'Autorità disciplinare può recarsi presso il giudicando per svolgere il procedimento disciplinare, ove tale evenienza non sia espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

Qualora l'impedimento appaia legittimo, il Presidente della Commissione di Disciplina deve immediatamente informare l'Autorità Militare che ha disposto il deferimento, la quale può disporre, con atto amministrativo formale, la sospensione dei termini del procedimento disciplinare fino alla ristabilita idoneità alla partecipazione dell'inquisito.

Rimane impregiudicata la facoltà del giudicando, in presenza di un legittimo impedimento, di autorizzare la prosecuzione del procedimento con l'obbligatoria partecipazione dell'Ufficiale difensore.

4.7 Impedimento dei componenti della Commissione

In caso di giustificato impedimento di uno dei componenti della Commissione, il Presidente fissa il giorno e l'ora della nuova riunione, in relazione alla natura dell'impedimento, dandone comunicazione agli altri componenti e al giudicando.

4.8 Cessazione dall'incarico

I componenti della Commissione cessano dal loro incarico in caso di:

- trasferimento all'estero;
- sopraggiunta incompatibilità (cfr. precedente [paragrafo 4.2](#));
- cessazione dal servizio permanente, salvo i casi in cui possono essere membri della Commissione anche Militari dell'ausiliaria e della riserva;
- legittimo impedimento.

I componenti della Commissione, cessati dall'incarico, sono sostituiti a cura dell'Autorità competente a formare la stessa, **mediante ordine motivato** da trasmettere in copia agli altri membri e al giudicando.

4.9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli inviti al giudicando devono essere effettuati secondo le modalità di cui al precedente sottoparagrafo 1.5.a (comunicazioni all'inquisito, durante l'inchiesta formale). Le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente al giudicando o al difensore (art. 1370, comma 4, c.o.m.). In ogni caso, le comunicazioni ricevute dal difensore si danno per ricevute anche dal militare.

b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

¹⁵³ Art. 1390 c.o.m. - *Norme per i militari residenti all'estero*: [3.] Il militare residente all'estero che è sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne dà partecipazione al Presidente al quale può far pervenire una memoria a difesa.

4.10 Giudicando ristretto in Istituto di pena (modelli in [allegato 3.II](#) e [allegato 3.III](#))

Il Presidente dell'Organo giudicante dovrà preventivamente:

- essere autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria relativamente all'attività da svolgersi all'interno dell'Istituto di pena;
- contattare formalmente la direzione dell'Istituto, per le incombenze del caso. Le comunicazioni al giudicando dovranno essere effettuate per il tramite esclusivo di quest'ultima.

4.11 La seduta della Commissione di Disciplina (art. 1388 c.o.m.)

4.11.a Apertura

Il Presidente apre la seduta e richiama l'attenzione dei membri della Commissione sull'importanza del giudizio che sono chiamati a esprimere e sulla necessità che il giudizio stesso si basi unicamente sul rispetto dei valori codificati dalle norme disciplinari, avvertendoli, altresì, che dovranno astenersi dal fare apprezzamenti.

Successivamente:

- fa entrare il Militare giudicando, se presente, accompagnato dal difensore;
- legge l'ordine di convocazione;
- legge la propria dichiarazione e quelle dei membri relative all'avvenuta visione degli atti;
- fa leggere dal segretario la "relazione riepilogativa" dell'inchiesta;
- chiede se i membri della Commissione o il giudicando desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

4.11.b Chiarimenti forniti dal giudicando

I membri della Commissione, previa autorizzazione del Presidente, possono chiedere al giudicando tutti i chiarimenti che ritengono opportuni per la completa cognizione dei fatti. Nel caso di più Militari giudicandi, il Presidente, se lo ritiene opportuno, può disporre l'audizione di ciascuno di essi separatamente, facendo ritirare gli altri, salvo poi metterli al corrente delle risultanze che possano riguardarli. Il Presidente si dovrà regolare analogamente qualora debbano essere letti dati di servizio o documenti caratteristici e disciplinari relativi ai Militari giudicandi.

4.11.c Presentazione delle memorie

Il giudicando può presentare una memoria da lui sottoscritta, contenente le proprie deduzioni difensive, e produrre eventuali nuovi documenti. Qualora non intenda avvalersi di dette facoltà, rilascia, seduta stante, apposita dichiarazione scritta da verbalizzare. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della Commissione e allegati agli atti. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, adotterà le precauzioni di cui al precedente paragrafo. Successivamente, il Presidente chiederà al Militare se abbia altro da aggiungere. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, farà ritirare il Militare e il suo difensore. Prima di esprimere il giudizio, è ammessa la discussione tra i componenti della Commissione, senza la presenza del giudicando e del suo difensore.

4.11.d Rinvii della seduta

Se la Commissione non può esprimere il proprio giudizio nella prima seduta giornaliera, il Presidente la sospenderà e la rinverrà al giorno e all'ora da lui fissati, e così successivamente, a seconda delle esigenze. La seduta giornaliera può essere eventualmente sospesa e ripresa nella stessa giornata. Di tutte le sospensioni e i rinvii di seduta è fatta menzione nel verbale. In caso di sospensione della seduta giornaliera, devono essere indicate l'ora della sospensione e quella della ripresa; in caso di rinvio di seduta debbono essere apposte, al punto in cui avviene il rinvio, le firme dei componenti.

Nella continuazione del verbale, debbono essere indicati il giorno e l'ora della nuova seduta.

Quando il giudicante e il difensore siano stati fatti ritirare e la discussione si sia chiusa, la Commissione deve deliberare seduta stante, senza possibilità di altra sospensione o rinvio.

4.11.e Supplemento di istruttoria

Se la Commissione ritiene necessario un supplemento di istruttoria per poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento con decisione motivata e rinvia gli atti all'Autorità che ha ordinato la convocazione, comunicando la decisione della Commissione stessa e precisando i punti sui quali valuta necessarie ulteriori indagini. La sospensione di cui sopra può essere disposta nel rispetto dei termini previsti dalla normativa che regola il procedimento.

Detta Autorità rimanda l'incartamento, con le relative osservazioni, all'inquirente che ha svolto l'istruttoria il quale, senza riaprire l'inchiesta, provvede a eseguire ulteriori accertamenti, a elencare i nuovi atti nell'indice generale dei documenti e a compilare un supplemento alla "relazione riepilogativa", inserendolo nell'indice. Quindi dà in visione al giudicante e/o al suo difensore i nuovi documenti raccolti, facendo rilasciare esplicita dichiarazione sull'indice stesso, e restituisce gli atti, opportunamente integrati, all'Autorità da cui li ha ricevuti, la quale, non potendo modificare la precedente decisione, si limita a prenderne atto e a farli pervenire nuovamente al Presidente della Commissione di Disciplina, affinché disponga la nuova riunione del Collegio.

4.11.f Coinvolgimento di più Militari

Qualora, in occasione del supplemento di istruttoria, l'Autorità che ha deciso il deferimento ritenga altri Militari passibili di provvedimenti disciplinari di stato, dovrà dare ordine all'inquirente di estendere l'inchiesta anche nei riguardi di questi ultimi oppure deve provvedere alla nomina di un nuovo inquirente nel caso in cui il primo debba essere sostituito per ragioni di grado.

Nell'ipotesi in cui risultino passibili di provvedimenti disciplinari di stato Militari dipendenti da altre Autorità o appartenenti ad altra Forza Armata oppure si tratti di Ufficiali Generali o Colonnelli, l'Autorità che ha convocato la Commissione trasmette tutti gli atti del procedimento all'Autorità competente a disporre l'apertura dell'inchiesta, perché decida se i predetti Militari debbano essere sottoposti a inchiesta formale. Se l'Organo competente non ordina l'inchiesta, restituisce l'incartamento all'Autorità dalla quale lo ha ricevuto, per il proseguimento del procedimento; se,

invece, è disposta l'inchiesta, trasmette gli atti all'Autorità da lui incaricata di esperirla, oppure all'Ufficiale inquirente da lui direttamente nominato.

4.11.g Nomina di un nuovo Ufficiale inquirente

In tutti i casi in cui, disposto il supplemento di istruttoria, si renda necessario nominare un nuovo inquirente, questi, presa visione degli atti della precedente inchiesta formale e apposta dichiarazione in tal senso in calce all'indice, deve eseguire le ulteriori indagini e provvedere agli altri adempimenti.

Il nuovo inquirente provvede anche al supplemento d'istruttoria eventualmente chiesto dalla Commissione per i Militari già deferiti a giudizio.

4.11.h Nuova Commissione di Disciplina

Solo quando, in base alle risultanze della nuova inchiesta formale, il Ministro (o Autorità Militare delegata) o l'Autorità che ha ordinato la stessa decidano di deferire alla Commissione di Disciplina gli altri Militari inquisiti o alcuni di essi, si procede alla nomina di una nuova Commissione di Disciplina e allo scioglimento di quella la cui attività è rimasta sospesa per il supplemento di istruttoria.

La nuova Commissione pronuncia il giudizio relativo ai Militari deferiti a seguito della nuova inchiesta e anche quello relativo ai Militari nei confronti dei quali era stato richiesto il supplemento di istruttoria.

4.12 Giudizio finale

Conclusa l'istruttoria, il Presidente avverte i membri della Commissione che devono esprimere il giudizio relativo al giudicando o a ciascuno dei giudicandi rispondendo al quesito:

«Il è meritevole di conservare il grado?».

«Il è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».

La votazione è segreta ed è effettuata mediante scheda predisposta dal Presidente e consegnata a ciascun componente della Commissione che si esprime, in ordine al quesito posto, con espressione affermativa o negativa.

Il **giudizio** del Collegio è espresso a **maggioranza assoluta** e **non** è **motivato**. Quando la Commissione riguardi più Militari, la votazione è ripetuta per ciascuno di essi, con identica procedura. Il Presidente proclama l'esito della votazione e distrugge le relative schede.

I componenti della Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

L'esito della votazione non viene comunicato al giudicando.

La Commissione di Disciplina è chiamata a pronunciarsi, sulla base delle risultanze istruttorie, solo sul quesito a essa sottoposto (se, cioè, il Militare sia o meno meritevole di conservare il grado) e non ha altri specifici obblighi.

Il giudizio della Commissione è, quindi, un atto di valutazione formulato non sulla base di parametri giuridici o tecnici, ma essenzialmente sull'opportunità che il giudicando possa o meno rivestire ancora il grado acquisito. Proprio la pronuncia sulla "meritevolezza" della conservazione del grado (o sulla permanenza in ferma/rafferma) dimostra che questo tipo di giudizio non può essere considerato alla stregua di un parere in senso stretto, ma, più precisamente, va inteso come una valutazione che va al di là della specifica vicenda disciplinare sottoposta al vaglio del Collegio, per orientarsi verso un apprezzamento sulla complessiva figura del Militare

incolpato, in particolare sulle sue doti morali, militari e di carattere. Ecco perché il quesito posto a ciascun membro della Commissione richiede una risposta in termini categorici, negativi o positivi, senza possibilità di repliche articolate.

Si evidenzia che il giudizio in esame costituisce un atto interno al procedimento disciplinare, non vincolante per l'Autorità titolare della potestà sanzionatoria (il Ministro della Difesa, *ex art.* 1389 del Codice), né determinante ai fini dell'adozione della "perdita del grado per rimozione" (o della "cessazione dalla ferma/rafferma"): la sua impugnazione, pertanto, deve ritenersi assorbita da quella del provvedimento finale.

4.13 Verbale della seduta

Il verbale (**modello** in [allegato 3.MM](#)):

- è redatto, nel corso della seduta, dal membro/segretario e deve riportare fedelmente lo svolgimento della stessa. Le domande rivolte per chiarimenti e le risposte del giudicante o dei giudicandi possono essere riportate anche in termini sintetici;
- costituisce l'unica fonte probatoria per gli atti posti in essere nella seduta;
- è compilato in conformità al modello allegato alla presente guida (**citato [allegato 3.MM](#)**).

Il Presidente chiude il verbale e ne fa dare lettura ad alta voce al segretario. Successivamente, viene firmato da ciascun membro in ordine inverso rispetto al grado o all'anzianità e per ultimo dal Presidente.

4.14 Invio degli atti al Ministero della Difesa

Il Presidente, sciolta la Commissione:

- trasmette direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina, con tempestività e salvaguardando il diritto alla riservatezza del/i Militare/i coinvolto/i gli atti dell'inchiesta formale e della Commissione di Disciplina, compreso il verbale della seduta o delle sedute, informando della trasmissione l'Autorità che ha convocato il Collegio; anche in tal caso, è necessario che, alla eventuale trasmissione digitale, segua l'invio cartaceo e, pertanto, che gli atti del procedimento disciplinare pervengano tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare in originale;
- restituisce il libretto personale o la raccolta dei documenti personali e valutativi del Militare o dei Militari giudicati, all'Autorità dalla quale li ha ricevuti.

La Direzione Generale per il Personale Militare, se dall'esame degli atti rileva irregolarità che possano essere motivo di impugnativa, li restituisce al Presidente della Commissione di Disciplina con decisione motivata.

5. Decisione del Ministro della Difesa (art. 1389 c.o.m.)

Una volta ricevuti gli atti, il Ministro della Difesa può concordare o discostarsi dal giudizio della Commissione di Disciplina. In quest'ultima evenienza si possono verificare due ipotesi:

- può dissentire, **per ragioni umanitarie**, in senso favorevole al Militare se la Commissione aveva espresso un giudizio di "non meritevolezza" (art. 1389, lett. a), c.o.m.);

- qualora voglia discostarsi, *in malam partem*, perché ritenga congrua l'adozione delle sanzioni della "perdita del grado per rimozione" o della "cessazione dalla ferma o dalla rafferma", ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa Commissione di Disciplina secondo le modalità prescritte dall'art. 1387 c.o.m. (si veda sottoparagrafo 4.3); in questo caso il procedimento disciplinare dovrà concludersi nel termine perentorio di 60 giorni (art. 1389, lett. a), c.o.m.).

Quest'ultimo termine di 60 giorni non è ricompreso in quello complessivo dei 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di stato; la convocazione di una diversa Commissione di Disciplina, infatti, rappresenta un sub procedimento "suppletivo", meramente eventuale e attivabile nei soli casi più gravi, il quale deve essere avviato entro il termine perentorio fissato dall'art. 1392 c.o.m. (270 giorni), con decretazione del vertice del Dicastero della Difesa. Come evidenziato da recente giurisprudenza amministrativa *"l'intervento del Ministro, previsto in via del tutto eccezionale, comporta ulteriori incombenze che, ragionevolmente, non possono rientrare nell'ambito del termine prescritto per l'ordinario procedimento disciplinare. D'altra parte, la previsione dell'ulteriore termine di 60 giorni non avrebbe alcun significato"*¹⁵⁴.

¹⁵⁴ C.G.A.R.S. sentenza 25 luglio 2014, n. 00446/2014.

MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO TERZO

(ALLEGATI 3.A - 3.MM)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

NOMINA UFFICIALE INQUIRENTE



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 1378
C.O.M.

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: *(grado, arma o corpo, posizione di stato, nome, cognome, luogo e data di nascita del Militare interessato, Ente presso il quale presta servizio o Centro documentale dove è detenuta la documentazione personale se in congedo).*

A *grado, nome e cognome dell'Ufficiale inquirente*
 c/o Comando dell'Ufficiale inquirente

CITTÀ

e, per conoscenza:

Comandante dell'inquisito
Comandante dell'inquirente

CITTÀ
CITTÀ

^^^^^^^^^^^^^^

Avvalendomi della facoltà concessami dall'articolo 1378 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente "Codice dell'ordinamento militare", preso atto della ... *(citare il provvedimento conclusivo del procedimento penale cui è stato sottoposto l'inquisendo)* con la quale il Militare in oggetto è stato ... *(citare formula di definizione finale del procedimento penale)* in ordine al reato di ... *(citare la rubrica del reato per il quale il militare è stato sottoposto a procedimento penale)*,
(OPPURE)

preso atto del ... *(citare il documento -nota, relazione, informativa, ecc.- dal quale si è appreso che l'inquisendo ha commesso un fatto disciplinarmente rilevante)* con il quale si è appreso che il Militare in oggetto ha ... *(descrivere sommariamente il fatto storico)*,
ho disposto che il medesimo sia sottoposto a inchiesta formale per i fatti di cui al citato procedimento, al fine di verificare se sussistano responsabilità disciplinari tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato, relativamente al seguente addebito:

(descrivere minuziosamente il comportamento disciplinarmente rilevante che si ipotizza realizzato dal Militare eventualmente ripreso dall'imputazione, citando anche i principi disciplinari che si intendono violati. Si sottolinea che non deve essere ricopiata alla lettera la "sentenza").

Nomino la S.V. Ufficiale inquirente.

In particolare, l'inchiesta, da svolgere con la procedura di cui alla "Guida tecnica - norme e procedure disciplinari" - 5^a edizione - anno 2016 edita dalla Direzione Generale per il Personale Militare, dovrà vertere sui fatti e sui comportamenti così come risultanti dai provvedimenti giudiziari sopra richiamati e dalla documentazione processuale eventualmente acquisita agli atti, tenendo in debito conto i precedenti disciplinari e valutativi dell'inquisito (*è opportuno che sia acquisita, nell'ambito dell'inchiesta, la copia della documentazione caratteristica degli ultimi cinque anni e un prospetto delle sanzioni disciplinari e delle ricompense*).

L'inchiesta dovrà essere conclusa entro ... (*concedere un termine -ordinatorio e d'impulso- che sia conciliabile con l'intero procedimento disciplinare e con la complessità dell'inchiesta*) giorni dalla contestazione degli addebiti che la S.V. dovrà effettuare con immediatezza e, comunque, non oltre il ... (*data entro la quale l'Ufficiale inquirente deve provvedere alla contestazione degli addebiti pena la decadenza dell'azione disciplinare*).

Eventuale proroga potrà essere richiesta, specificando i motivi di carattere eccezionale che la rendono indispensabile, anche a mezzo messaggio.

Nell'ambito della contestazione la S.V. dovrà comunicare all'inquisito che entro 5 (cinque) giorni ha facoltà di indicare un Militare difensore che lo assisterà nel procedimento disciplinare e che, qualora non vi provvedesse, ne sarà nominato uno d'ufficio; a tal fine indico come eventuale Militare difensore d'ufficio il ... (*indicare grado, nome, cognome e reparto di appartenenza*).

La S.V. dovrà comunicare a questo Comando:

- l'avvenuta ricezione della presente;
- l'assenza di cause di inopportunità;
- i propri recapiti telefonici e di posta elettronica;
- l'avvenuta contestazione degli addebiti.

Gli atti dell'inchiesta e la relazione finale dovranno essere trasmessi direttamente a questo Comando a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: _____ e posta elettronica istituzionale all'indirizzo: _____. Alla trasmissione digitale dovrà seguire l'invio in formato cartaceo.

Accludo:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

firma dell'Autorità che dispone l'inchiesta

CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E CONTESTUALE INVITO A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI

A (Grado, arma/corpo, stato, ruolo, nome e cognome dell'inquisito)

OGGETTO: inchiesta formale.

Il **(1)** mi ha incaricato, ai sensi dell'articolo 1376 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, di procedere nei Suoi confronti a una inchiesta formale al fine di verificare se sussistono responsabilità tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato, relativamente al seguente addebito:

«**(2)**»

La S.V. è pertanto invitata:

- a nominare, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente, un Militare difensore che lo assisterà nel procedimento disciplinare; qualora non vi provveda, ne verrà nominato uno d'ufficio;
- a presentarsi presso **(3)**, accompagnato dal difensore, per prendere visione degli atti in base ai quali è stata ordinata l'inchiesta.

In tale circostanza, potrà prendere appunti e/o richiedere copia degli atti previo pagamento degli oneri di cancelleria.

Dopo la visione degli atti Ella, entro il **(4)**, potrà presentare memorie e documenti pertinenti all'inchiesta e chiedere che siano ascoltate persone informate sui fatti.

Invito, inoltre, la S.V. ad accusare ricevuta della presente comunicazione.

luogo e data

firma dell'Ufficiale inquirente

(1) Autorità Militare che ha disposto l'inchiesta (la carica).

(2) Addebiti secondo le indicazioni fornite nella lettera che conferisce l'incarico.

(3) Indicare luogo, data e orario. La denominazione e l'indirizzo del luogo devono essere specificati in modo completo e ben comprensibile (evitare quelli telegrafici).

(4) Indicare una data che sia in armonia con i termini del procedimento.

Dagli atti dell'inchiesta deve risultare in modo certo e documentato che l'inquisito abbia preso coscienza di quanto gli viene comunicato. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità descritte nella "Guida tecnica – norme e procedure disciplinari"; si evidenzia che la lettera di contestazione degli addebiti deve essere notificata all'inquisito entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento.

**RICHIESTA/RINUNCIA DELL'INQUISITO ALL'ASSISTENZA DI UN
DIFENSORE DI FIDUCIA**

ALL'UFFICIALE INQUIRENTE
(grado, nome e cognome)

Il sottoscritto ... **(1)** chiede di essere assistito nel procedimento disciplinare di stato che si svolgerà a suo carico, dal ... **(2)**.

firma dell'inquisito

luogo e data

O P P U R E

Il sottoscritto ... **(1)** dichiara di rinunciare alla facoltà concessagli dall'articolo 1370 del Codice dell'ordinamento militare di farsi assistere da un difensore di fiducia.

firma dell'inquisito

luogo e data

(1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del Militare sottoposto a inchiesta.

(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome e Comando di appartenenza del difensore.

LETTERA DI NOMINA DEL DIFENSORE

A *grado, arma o corpo, nome e cognome del difensore*

E, p.c.: *Comandante dal quale dipende il Militare difensore*

 grado, arma o corpo, nome e cognome dell'inquisito

Il sottoscritto ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome dell'Ufficiale inquirente*), Ufficiale inquirente nel procedimento disciplinare instaurato a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome dell'inquisito*), nomina la S.V. difensore (*di fiducia o d'ufficio*) nel medesimo procedimento.

luogo e data

firma dell'Ufficiale inquirente

**LETTERA DI PRESA VISIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DEGLI ATTI
DELL'INCHIESTA**

Il sottoscritto ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del difensore*), difensore (*di fiducia o d'ufficio*) del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome dell'inquisito*), dichiara di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede d'inchiesta formale e di non richiedere altri documenti, né supplementi di indagini, né altri testi.

luogo e data

firma del difensore

INVITO ALL'INQUISITO A PRESENTARE MEMORIE, CHIEDERE ESCUSSIONI DI TESTI E ULTERIORI INDAGINI

A *grado, arma e corpo, nome e cognome dell'inquisito (1)*

OGGETTO: inchiesta formale – invito alla presentazione di memorie e documenti.

A seguito dell'avvenuta presa di visione degli atti dell'inchiesta formale aperta a Suo carico, con la presente l'avverto che, entro il ... **(2)**, potrà:

- presentare memorie giustificative;
- presentare documenti a discarico;
- chiedere ulteriori indagini, specificando i punti sui quali desidera siano fatti ulteriori accertamenti;
- fare istanza a che siano sentite persone, indicando i punti sui quali debbono essere interpellate.

L'avverto inoltre che, a inchiesta ultimata, Le sarà consentita una nuova visione di tutti gli atti.

luogo e data

firma dell'Ufficiale inquirente

(1) È opportuno che questa comunicazione sia consegnata a mano all'atto della presa visione degli atti. L'avvenuta consegna deve risultare in modo certo e documentato.

(2) Specificare una data compatibile sia con i termini del procedimento sia con ragionevoli tempi per la realizzazione di una compiuta difesa.

RELAZIONE RIEPILOGATIVA

L'Ufficiale inquirente
grado, nome e cognome

luogo e data

RELAZIONE RIEPILOGATIVA

dell'inchiesta formale svolta a carico del *grado, arma o corpo, nome e cognome dell'inquisito*.

Inizio dell'inchiesta.

doc. indice degli atti n. 1

Con foglio ... (*n. protocollo*) del ... (*data*) il ... (*Autorità che ha disposto l'inchiesta*) ha ordinato che nei confronti del ... (*grado, nome e cognome dell'inquisito*) fosse esperita una inchiesta formale per il/i seguente/i addebito/i:

(*riportare l'addebito contenuto nell'ordine d'inchiesta*),

e ha nominato il sottoscritto quale Ufficiale inquirente.

Dalla documentazione trasmessa con il predetto foglio si rileva che: (*citare e sintetizzare il contenuto di ciascun documento allegato all'ordine d'inchiesta*).

doc. indice degli atti n. 2

Con foglio del ... (*data*) il sottoscritto ha segnato ricevuta del doc. n. 1 e della documentazione a esso allegata.

doc. indice degli atti n. 3

Con foglio del ... (*data*) ho comunicato al ... (*grado, nome e cognome dell'inquisito*) il citato ordine d'inchiesta, gli ho contestato i sopra citati addebiti specifici, l'ho avvertito che poteva indicare un Militare difensore di fiducia e che se non l'avesse fatto gliene avrei nominato uno d'ufficio, l'ho invitato a prendere visione degli atti, avvertendolo che in quell'occasione avrebbe potuto prendere appunti, richiedere copia dei documenti e che entro il ... (*data*) avrebbe potuto presentare memorie e documenti pertinenti all'inchiesta e chiedere che venissero ascoltate persone informate sui fatti.

Successiva documentazione

doc. indice degli atti n.

Sintetizzare il contenuto di ciascun documento acquisito agli atti e indicato nell'indice degli atti.

Dichiarazioni

doc. indice degli atti n.

Il sottoscritto dichiara di aver/non aver accolto le seguenti richieste dell'inquisito, per i motivi di fianco a ciascuna segnati. (*Eventuale: l'Ufficiale inquirente spiega perché non ha accolto o ha accolto le istanze prodotte dall'inquisito*).

Chiusura dell'inchiesta.

Il sottoscritto dichiara chiusa la formale istruttoria e invita l'inquisito a prendere nuovamente visione degli atti entro il ... (*data*) e a produrre, entro il ... (*data*) le proprie ulteriori argomentazioni a discolpa, avvertendolo che, in caso di mancata produzione delle stesse nel termine fissato, avrebbe trasmesso gli atti all'Autorità che ha disposto l'inchiesta per le decisioni.

doc. indice degli atti n.
Presente relazione.

firma dell'Ufficiale inquirente

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Per presa visione degli atti e della "relazione riepilogativa"

luogo e data

firma dell'inquisito

firma dell'Ufficiale inquirente

ULTERIORI DOCUMENTI *eventuale*

Doc. indice degli atti n.

L'inquisito con lettera del ... (*data*) ha inviato le deduzioni difensive definitive che vengono acquisite agli atti.

firma dell'Ufficiale inquirente

[indietro](#)

INDICE DEI DOCUMENTI

INDICE DEI DOCUMENTI costituenti gli atti dell'inchiesta formale disciplinare a carico

del (Grado, arma/corpo, stato, ruolo, nome e cognome dell'inquisito), nato a _____
il _____, effettivo al (Ente presso il quale presta servizio il Militare) OPPURE
residente a _____ in via/ piazza _____ (se il Militare è in congedo):

firma dell'Ufficiale inquirente

N. d'ordine	N. protocollo	Mittente	Destinatario	Oggetto

Dichiaro di aver preso visione dei documenti dal n. 1 al n. _____

luogo e data

firma dell'inquisito

firma dell'Ufficiale inquirente

Dichiaro di avere preso visione di tutti gli atti sopra elencati, compresa la "relazione riepilogativa" e di avere apposto su ognuno di essi la mia firma.

Dichiaro altresì di rinunciare a produrre ulteriori giustificazioni. **(1)**

luogo e data

firma dell'inquisito

visto

firma dell'Ufficiale inquirente

(2)

luogo e data

firma dell'Ufficiale inquirente

(1) Oppure: faccio riserva di produrre ulteriori giustificazioni entro il _____ .

(2) Da compilarsi soltanto se vengono presentate ulteriori giustificazioni.

[indietro](#)

**INVITO A PRENDERE NUOVAMENTE VISIONE DEGLI ATTI E A
PRESENTARE ULTERIORI DIFESE**

A _____ (*Grado, arma/corpo, stato, ruolo, nome e cognome dell'inquisito*) **(1)**

OGGETTO: inchiesta formale – invito alla presentazione di ulteriori argomenti a discolpa.

Con la presente Le comunico che in data _____ ho dichiarato chiusa la formale istruttoria che la riguarda; pertanto Ella, il *data* **(2)** alle *orario* presso il **(3)**, potrà prendere nuovamente visione di tutti gli atti dell'inchiesta, compresi quelli acquisiti a seguito degli accertamenti richiesti **(4)**, nonché della "relazione riepilogativa".

Inoltre, la S.V., dopo la citata presa visione ed entro il **(2)**, potrà presentare per iscritto ulteriori argomenti a discolpa.

Qualora Ella non intenda aderire alla presente richiesta, o non presenti le difese entro il termine fissato, l'inchiesta disciplinare si intenderà definitivamente chiusa e gli atti saranno trasmessi all'Autorità Militare competente.

Data

firma dell'Ufficiale inquirente

-
- (1) *Dagli atti dell'inchiesta deve risultare in modo certo e documentato che l'inquisito ha preso coscienza di quanto gli viene comunicato. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità descritte nella "Guida tecnica - norme e procedure disciplinari".*
- (2) *Specificare una data compatibile sia con i termini del procedimento sia con i ragionevoli tempi per la realizzazione di una compiuta difesa.*
- (3) *La denominazione e l'indirizzo del luogo devono essere specificati in modo completo e ben comprensibile (evitare quelli telegrafici).*
- (4) *Eventuale.*

[indietro](#)

RELAZIONE FINALE

RELAZIONE FINALE (1) CIRCA L'INCHIESTA FORMALE DISCIPLINARE A CARICO DEL (Grado, arma o corpo, ruolo, nome, cognome, luogo e data di nascita dell'inquisito)

A. Elementi che hanno portato all'inizio dell'inchiesta formale in oggetto:

- _____;
_____;
- _____;
_____;
- _____.

B. Documenti costituenti gli atti dell'inchiesta:

- i documenti assunti agli atti dell'inchiesta sono individuati e numerati nell'unito "indice degli atti" dal n. 1 al n. ____ ; l'esposizione cronologica dei momenti dell'inchiesta ed il contenuto sostanziale dei singoli documenti sono riportati nella "relazione riepilogativa" (documento n. ____ dell'indice degli atti);
- (2) l'inquisito ha espresso esplicita rinuncia a presentare per iscritto le proprie deduzioni difensive (doc. n. ____ dell'indice).

C. Sono stati sollevati i seguenti addebiti specifici.

1. _____.
2. _____.
3. ecc. _____.

D. Considerazioni sul primo addebito.

_____.

E. Considerazioni sul secondo addebito.

_____.

F. Conclusioni (3).

Gli addebiti contestati all'inquisito sono risultati fondati per le seguenti ragioni:

- _____;
_____;
- _____;
_____;
- _____;
_____.

(oppure)

Gli addebiti contestati all'inquisito sono risultati parzialmente fondati per le seguenti ragioni:

- _____;
_____;
- _____;
_____;
- _____;
_____.

(oppure)

– Gli addebiti contestati all'inquisito non sono risultati fondati per le seguenti ragioni:

- _____;
_____;
- _____;
_____;
- _____;
_____.

luogo e data

firma dell'Ufficiale inquirente

(1) La "relazione finale", insieme a tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice degli stessi, deve essere trasmessa, per le decisioni, all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale; non deve essere data in visione all'inquisito, né elencata nell'indice dei documenti. In caso di deferimento dell'inquisito alla Commissione di Disciplina, si applicano le indicazioni dell'art. 1387, co. 2 del Codice.

(2) Eventuale.

(3) Le conclusioni a cui perviene l'Ufficiale inquirente devono essere congruamente e accuratamente motivate.

VERBALE DI AVVENUTA CONOSCENZA

Il *giorno* alle *ore* nell'ufficio sede del _____ ubicato in via _____ avanti a _____ è presente il _____ il quale viene messo a conoscenza della _____ mediante consegna nelle mani dello stesso.

*firma del soggetto che ha ricevuto la
comunicazione*

firma di colui che ha proceduto alla comunicazione

Il presente verbale costituisce parte integrante dell'atto che viene messo nella conoscenza di colui che lo riceve.

[indietro](#)

RICHIESTA DI NOTIFICA ATTRAVERSO L'ALBO COMUNALE



INTESTAZIONE DEL COMANDO, COMPRENSIVO DELL'INDIRIZZO, DOVE L'UFFICIALE INQUIRENTE PRESTA SERVIZIO (O DELL'UFFICIO PRESSO CUI L'UFFICIALE INQUIRENTE IN AUSILIARIA STA SVOLGENDO L'INCHIESTA).

OGGETTO: *(grado, nome e cognome, dati anagrafici del Militare irreperibile).*

AL SEGRETARIO/DIRIGENTE DEL COMUNE DI _____

Questa Amministrazione deve notificare al Militare in oggetto, che risulta residente in codesto Comune in via _____, n. _____, l'atto n. _____ in data _____.

Il documento può essere ritirato presso questo Ufficio/Comando nei giorni feriali dalle ore _____ alle ore _____ previ accordi diretti al numero _____.

Tenuto conto che l'interessato è risultato essere irreperibile, chiedo di voler disporre l'affissione della presente comunicazione all'albo pretorio.

Sarò grato, altresì, se la S.V. vorrà dare ricevuta del presente foglio, comunicando la data di avvenuta pubblicazione.

Ringrazio per la collaborazione.

firma dell'Ufficiale inquirente

La comunicazione deve essere inviata all'ufficio comunale a mezzo posta elettronica certificata (raccomandata con ricevuta di ritorno per i Comandi che ne siano sprovvisti) o consegnata a mano con rilascio di ricevuta. Copia della presente comunicazione deve essere inviata, per la custodia agli atti, all'Ente che ha emesso il provvedimento da notificare.

[indietro](#)

**RICHIESTA AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PROCEDERE
ALL'INCHIESTA FORMALE PRESSO L'ISTITUTO DI PENA**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DOVE L'UFFICIALE INQUIRENTE PRESTA SERVIZIO (O DELL'UFFICIO PRESSO CUI L'UFFICIALE INQUIRENTE IN AUSILIARIA STA SVOLGENDO L'INCHIESTA), COMPRENSIVO DELL'INDIRIZZO PRESSO IL QUALE IL MAGISTRATO DEVE INVIARE L'AUTORIZZAZIONE. (1)

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: inchiesta formale a carico di ... (*grado, nome e cognome dell'inquisito*).

AL DOTTOR _____

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di _____ (*)

e, per conoscenza:

AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI _____

Lo scrivente è stato incaricato dal _____ di svolgere un'inchiesta formale a carico del Militare indicato in oggetto, in atto ristretto presso il carcere di _____.

In tale veste il sottoscritto ha necessità di accedere, salvo diverso avviso, al predetto Istituto di pena il *giorno* alle *ore*. Ciò al fine di sentire l'inquisito circa i fatti oggetto dell'inchiesta e consentirgli di prendere visione degli atti facenti parte del fascicolo d'inchiesta.

Per quanto sopra, chiedo alla S.V. di voler autorizzare il colloquio e alla Direzione dell'Istituto di pena di mettere a disposizione un idoneo locale.

Ringrazio per la collaborazione.

firma dell'Ufficiale inquirente

La richiesta deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti tramite la Direzione del carcere.

() Se l'inquisito è sottoposto a misure cautelari custodiali, la richiesta deve essere inviata al Giudice per le Indagini Preliminari e, nel caso in cui si trovi agli arresti domiciliari, per conoscenza alla Polizia Giudiziaria delegata ai controlli.*

ORDINE DI DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

**INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ MILITARE CHE DISPONE IL DEFERIMENTO**

Visti gli atti dell'inchiesta formale svoltasi a carico del: **(1)**;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e successive modifiche e integrazioni;

avvalendomi della facoltà concessa dall'articolo 1377, secondo comma, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare,

DISPONGO

che il **(2)** sia deferito al giudizio di una Commissione di Disciplina di cui agli articoli 1380 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare.

luogo e data

*firma dell'Autorità
che dispone il deferimento*

(1) *Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, nome, cognome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio l'inquisito o Centro Documentale di appartenenza se in congedo.*

(2) *Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, nome e cognome del giudicando.*

ORDINE DI COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE COSTITUISCE E CONVOCA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Visti gli atti dell'inchiesta formale svoltasi a carico del: **(1)**;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e successive modifiche e integrazioni,

ORDINA

la costituzione di una Commissione di Disciplina, formata dai seguenti Ufficiali:

- 1° **(2)** _____ Presidente
 2° **(2)** _____ membri (in ordine di grado e di anzianità)
 3° **(2)** _____
eventuale (3)
 4° **(2)** _____
 5° **(2)** _____

perché, previa lettura degli atti trasmessi al Presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiarare se a suo avviso il ... **(1)** sia meritevole di conservare il grado *ovvero di permanere in ferma/rafferma*.

La Commissione di Disciplina è convocata nel luogo, giorno e ora che verranno stabiliti dal Presidente.

luogo e data

*firma dell'Autorità
che costituisce e convoca*

(1) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome, nome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio il giudicando o Centro Documentale di appartenenza se in congedo.

(2) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome e nome dei singoli Ufficiali componenti della Commissione.

(3) La Commissione è composta di 3 o 5 Ufficiali a seconda della categoria cui appartiene il giudicando (cfr. artt. 1381-1384 c.o.m.).

ORDINE DI FORMAZIONE E CONVOCAZIONE DI UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE COSTITUISCE E CONVOCA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA ORDINATA DA ALTRA AUTORITÀ

Visto l'ordine, in data _____, con il quale il _____ (1)
ha disposto la costituzione di una Commissione di Disciplina,

SIA FORMATA

La seguente Commissione di Disciplina:

1° (2) _____	Presidente
2° (2) _____	membri in ordine di grado e anzianità
3° (2) _____	
<i>eventuale (3)</i>	
4° (2) _____	
5° (2) _____	

La predetta Commissione, previa lettura degli atti trasmessi al Presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e difesa, dichiarerà se a suo avviso il ... (4) sia meritevole di conservare il grado (o di permanere nella ferma/rafferma).

La Commissione di Disciplina è convocata nel luogo, giorno e ora che verranno stabiliti dal Presidente.

luogo e data

*firma dell'Autorità
che costituisce e convoca*

(1) Autorità che ha ordinato la costituzione della Commissione di Disciplina.

(2) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, nome e cognome dei singoli Ufficiali componenti della Commissione.

(3) La Commissione è composta di 3 o 5 Ufficiali a seconda della categoria cui appartiene il giudicando (cfr. artt. 1381-1384 c.o.m.).

(4) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, nome, cognome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio il giudicando o Centro Documentale di appartenenza se in congedo.

**COMUNICAZIONE DEL COMANDO AL MILITARE INQUISITO (E AL
DIFENSORE) CIRCA LA FORMAZIONE E CONVOCAZIONE DELLA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina.

A _____
(Grado, arma o corpo, nome e cognome del Militare inquisito)
(Grado, arma o corpo, nome e cognome del difensore)

Esaminati gli esiti dell'inchiesta formale disposta a Suo carico dal ... **(1)**, La informo che è stata costituita una Commissione di Disciplina affinché giudichi se la S.V. sia meritevole o no di conservare il grado (*ovvero di permanere o no in ferma/rafferma*).

La Commissione di Disciplina è composta dai seguenti Ufficiali:

1° _____ **(2)** Presidente;
2° _____ **(2)** membro;
3° _____ **(2)** membro;
eventuale **(3)**
4° _____ **(2)** membro;
5° _____ **(2)** membro.

La S.V. ha diritto, a norma dell'articolo 1386 del Codice dell'ordinamento militare, di ricusare per una sola volta *uno o due dei componenti della Commissione se composta, rispettivamente, di tre o cinque membri*.

La richiesta di ricusazione non necessita di motivazione e dovrà essere proposta entro due giorni dalla data di ricezione della presente. I componenti ricusati saranno sostituiti. Trascorso detto termine, senza che sia pervenuta alcuna richiesta, la composizione della Commissione si intenderà accettata.

Resto in attesa della ricevuta della presente comunicazione.

firma dell'Autorità che ha formato la commissione

(1) *Autorità che ha dato l'ordine.*

(2) *Grado, arma o corpo, cognome e nome dei Militari.*

(3) *La Commissione è composta di 3 o 5 Ufficiali a seconda della categoria cui appartiene il giudicando (cfr. artt. 1381-1384 c.o.m.).*

COMUNICAZIONE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINA



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del (*Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome, nome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio il giudicando o Centro Documentale di appartenenza se in congedo*)

A (*Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale nominato quale Presidente della Commissione di Disciplina*)

La S.V. è stata nominata Presidente della Commissione di Disciplina di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 1380 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni.

Ella, pertanto, dovrà farmi pervenire, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una dichiarazione con la quale attesta di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità definite dall'articolo 1380 del Codice dell'ordinamento militare.

Al fine di consentirLe l'avvio delle procedure trasmetto: l'ordine di deferimento, di costituzione e convocazione della Commissione di Disciplina di cui è Presidente.

*Autorità che ha formato
la Commissione di Disciplina*

COMUNICAZIONE DI NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. N

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del (*Grado, arma o corpo, cognome e nome del Militare sottoposto a Commissione di Disciplina*)

A _____(1)
_____(1)
_____(1)

e, per conoscenza:

_____(2)

La S.V. è stata nominata membro della Commissione di Disciplina di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 1380 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni.

Ella, pertanto, dovrà inviare al Presidente della Commissione, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una dichiarazione con la quale attesta di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità definite dall'articolo 1380 del Codice dell'ordinamento militare.

Disposizioni dirette Le saranno impartite dal Presidente della Commissione di Disciplina.

*Autorità che ha formato
la Commissione di Disciplina*

(1) *Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale componente della Commissione.*

(2) *Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale Presidente della Commissione.*

ALLEGATO 3.V

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del (*Grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*)

A _____(1)
 _____(1)
 _____(1)
 _____(1)

A seguito del foglio n. _____, in data _____,
 comunico che la riunione della Commissione di Disciplina, a carico del Militare
 indicato in oggetto, avrà luogo il _____, alle _____,
 presso _____.

luogo e data

firma del Presidente della Commissione di Disciplina

(1) *Grado, arma o corpo, cognome e nome degli Ufficiali componenti della Commissione.*

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto... dichiara che non sussiste nei propri riguardi alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 1380, terzo comma del Codice dell'ordinamento militare agli effetti della partecipazione alla Commissione di Disciplina formata da codesto Comando, con ordine del ... (*data*) a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*).

luogo e data

firma dell'Ufficiale componente della Commissione di Disciplina

ORDINE DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Il (*Autorità che ha formato la Commissione di Disciplina*)

visti gli articoli 1380, terzo comma e 1386 del Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni;

rilevato che il ... **(1)**, componente della Commissione di Disciplina a carico del ... **(2)** con l'ordine di formazione e convocazione in data _____, trovasi in caso di incompatibilità previsto dall'articolo 1380, terzo comma perché **(3)**,

oppure

è stato ricusato dall'inquisito con lettera in data _____ ,

O R D I N A

la sua sostituzione con il ... **(4)**. Pertanto, la predetta Commissione di Disciplina risulta ora così composta:

- | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| 1° | _____ | (5) , Presidente; |
| 2° | _____ | (5) , membro; |
| 3° | _____ | (5) , membro; |
| <i>eventuale (6)</i> | | |
| 4° | _____ | (5) , membro; |
| 5° | _____ | (5) , membro. |

luogo e data

*firma dell'Autorità
che ha formato la Commissione*

-
- (1) Grado, arma o corpo, nome e cognome dell'Ufficiale da sostituire.
 (2) Grado, arma o corpo, nome e cognome del Militare sottoposto a Commissione di Disciplina
 (3) Specificare i motivi di incompatibilità, impedimento ecc.
 (4) Grado, arma o corpo, nome e cognome dell'Ufficiale nuovo designato.
 (5) Grado, arma o corpo, nome e cognome dell'Ufficiale componente della Commissione.
 (6) La Commissione è composta di 3 o 5 Ufficiali a seconda della categoria cui appartiene il giudicando (cfr. artt. 1381-1384 c.o.m.).

[indietro](#)

**LETTERA DI COMUNICAZIONE DI NOMINA A MEMBRO DELLA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA IN CASO DI SOSTITUZIONE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del (*Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*)

A _____(1)

e, per conoscenza:

_____(2)

La S.V. è stata nominata membro della Commissione di Disciplina a carico del Militare in oggetto, in sostituzione del precedente membro, _____(3), resosi indisponibile.

Ella, pertanto, dovrà inviare, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una dichiarazione con la quale attesta di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità definite dall'articolo 1380 del Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni.

Disposizioni dirette Le saranno impartite dal Presidente della Commissione di Disciplina.

luogo e data

*firma dell'Autorità
che ha formato la Commissione*

(1) *Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del nuovo Ufficiale componente la Commissione.*

(2) *Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del Presidente della Commissione.*

(3) *Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del membro sostituito.*

**LETTERA DI COMUNICAZIONE AL GIUDICANDO DELL'AVVENUTA
SOSTITUZIONE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*).

A _____ (*Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*)

_____ (*Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del difensore*)

e, per conoscenza:

_____ (*Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del Presidente della Commissione*)

Il _____, membro della Commissione di Disciplina a carico della S.V., resosi indisponibile a causa _____, è stato sostituito con _____.

La Commissione, pertanto, risulta ora così costituita: (*elencare la nuova composizione*)

- 1° _____, Presidente;
- 2° _____, membro;
- 3° _____, membro;
- 4° _____, membro;
- 5° _____, membro e segretario.

firma dell'Autorità che ha formato la Commissione

**TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DI DISCIPLINA**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*).

A *grado, arma o corpo, nome e cognome del Presidente della Commissione*

Trasmetto alla S.V., a norma dell'articolo 1387, secondo comma del Codice dell'ordinamento militare, l'ordine di convocazione della Commissione di Disciplina a carico del Militare in oggetto, gli atti dell'inchiesta formale, come da indice allegato, e il libretto personale del suddetto Militare, (*eventualmente aggiungere*) nonché i seguenti altri documenti:

_____ ;
_____ ;
_____ .

Unisco copia della comunicazione al suddetto Militare n. _____, in data _____, circa la formazione della Commissione.

firma dell'Autorità che ha formato la Commissione

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*).

A *grado, arma o corpo, nome e cognome di ciascun membro della Commissione*

In relazione al disposto dell'articolo 1387, quarto comma del Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, trasmetto gli atti dell'inchiesta formale a carico del Militare in oggetto, con richiesta di procedere a un accurato esame di essi e di restituirli allo Scrivente entro il giorno _____, allegandovi dichiarazione scritta dell'avvenuto esame.

luogo e data

firma del Presidente della Commissione

**DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTO ESAME DEGLI ATTI DA PARTE DEI
MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*).

A *grado, arma o corpo, nome e cognome del Presidente della Commissione*

^^^^^^^^^^

Rife. f.n.

^^^^^^^^^^

Restituisco la copia degli atti di inchiesta a carico del Militare in oggetto, trasmessi col foglio in riferimento, e assicuro la S.V. di aver proceduto all'accurato esame degli stessi.

luogo e data

firma del membro della Commissione

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
AL GIUDICANDO IN MERITO ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO**

OGGETTO: comunicazione.

A *grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*

In relazione all'ordine di convocazione della Commissione di Disciplina, di cui è stata data conoscenza alla S.V. dal *Autorità che ha convocato e formato la Commissione* con il foglio n. _____ in data _____, invito la S.V. a intervenire alla seduta che si terrà a *indicare la città ove si riunirà la Commissione di Disciplina*, presso il *indicare il Comando o altro Ente presso cui si riunirà la Commissione*, nella sala (o ufficio) *indicare luogo specifico ove si riunirà la Commissione* alle orario del data.

In relazione all'articolo 1387 del Codice dell'ordinamento militare, avverto la S.V. che se alla data e all'ora stabilite non si presenterà, né farà constare di essere legittimamente impedito, la Commissione procederà comunque in Sua assenza **(1)**.

La S.V. potrà presentare alla Commissione una memoria difensiva, preparata in precedenza e firmata, e potrà produrre eventuali documenti. Qualora non intenda avvalersi di dette facoltà, la S.V. dovrà rilasciare, in sede di riunione della Commissione di Disciplina, esplicita dichiarazione scritta.

firma del Presidente della Commissione

(1) *Deve assolutamente risultare che la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dal giudicando. Quindi occorre acquisire agli atti un documento attestante la sua ricezione.*

**LETTERA DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA RINUNCIA ALLA FACOLTÀ
DI RICUSAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*).

A *grado, arma o corpo, nome e cognome del Presidente della Commissione*

Il ... (*grado, arma o corpo, nome e cognome del giudicando*), sottoposto al giudizio della Commissione presieduta dalla S.V., decorsi i termini, non ha ricusato alcuno dei membri della Commissione stessa.

Pertanto, si può dar corso alla procedura.

*firma dell'Autorità
che ha formato la commissione*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A RIUNIRE LA COMMISSIONE DI
DISCIPLINA PRESSO UN ISTITUTO DI PENA**



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

presso il ... (*indirizzo dove deve essere inviata la risposta da parte del Magistrato di sorveglianza*)

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico di *grado, nome e cognome del giudicando*

AL DOTTOR _____

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

CITTÀ

e, per conoscenza:

AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI _____

CITTÀ

(*carcere dove è ristretto il giudicando*)

Lo scrivente, ... (*grado, nome, cognome e incarico del Presidente*), è stato nominato Presidente della Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, nome e cognome del giudicando*), in atto ristretto presso l'istituto di pena di _____.

In tale veste il sottoscritto ha necessità di riunire presso il citato Istituto, con la presenza del giudicando e del difensore, la Commissione di Disciplina, composta da ... (*specificare il numero e i nominativi degli Ufficiali componenti la stessa*) compreso lo scrivente, per giudicare se il nominato in oggetto è meritevole di conservare il grado.

Sarò grato se la S.V. vorrà autorizzare, salvo diverso avviso, la riunione della Commissione di Disciplina il ... (*data*) alle ... (*orario*), nel locale che sarà messo a disposizione dalla Direzione del suddetto Istituto di pena.

Ringrazio per la collaborazione.

firma del Presidente della Commissione

Se trattasi di giudicando agli arresti domiciliari, la richiesta deve essere inviata solo al Magistrato di Sorveglianza e consegnata a mano o spedita digitalmente a mezzo posta elettronica certificata e/o a mezzo raccomandata A/R.

[indietro](#)

ALLEGATO 3.LL

**RICHIESTA DI APPRONTAMENTO DI UN LOCALE IDONEO ALLA RIUNIONE
DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PRESSO L'ISTITUTO DI PENA**



COMMISSIONE DI DISCIPLINA
presso (*indirizzo del destinatario cui deve essere inviata la
risposta da parte della Direzione del carcere*)

Prot. n.

luogo e data

OGGETTO: Commissione di Disciplina a carico del ... (*grado, nome e cognome del
giudicando*).

AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI _____

CITTÀ

Trasmetto, in duplice esemplare, il foglio n. _____, in data _____,
(*lettera di comunicazione al giudicando del giorno, ora e luogo di riunione della Commissione
di Disciplina*) con preghiera di notifica al ... (*grado, nome e cognome del giudicando*) e
restituzione di una copia allo scrivente.

Sarò grato alla S.V. se vorrà mettere a disposizione un locale di codesto Istituto
di pena per la riunione della Commissione di Disciplina, che si terrà, a carico del
Militare suindicato, il ... (*data*) alle ... (*orario*), come da richiesta di autorizzazione
inviata al Magistrato di Sorveglianza.

Ringrazio per la collaborazione.

*firma del Presidente della
Commissione di Disciplina*

*Richiesta da consegnare a mano o da spedire a digitalmente a mezzo posta elettronica certificata e/o a
mezzo raccomandata A/R.*

[indietro](#)

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Verbale della seduta della Commissione di Disciplina a carico del (1).

L'anno ____ (2) il giorno _____ (2) del mese di _____ (2) si è adunata a (3) nei locali del (4) la Commissione di Disciplina formata dai seguenti Ufficiali:

1. _____ (5), Presidente;
2. _____ (5), membro;
3. _____ (5), membro;
- eventuale (6)*
4. _____ (5), membro;
5. _____ (5), membro e segretario,

e convocata d'ordine del (7) per dichiarare se, a suo avviso, il ... (1) sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado (*ovvero di permanere in ferma/rafferma*).

Aperta la seduta alle ... (*orario*) (2), il Presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere, ricordando loro che debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sugli atti dell'inchiesta formale; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi dal chiedere chiarimenti e dal fare apprezzamenti.

Fa quindi introdurre il giudicando e il difensore (1) e (8).

Il Presidente legge l'ordine di convocazione e le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale; fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa; chiede se i membri della Commissione o il giudicando e il difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il Presidente e i membri della Commissione, previa autorizzazione del Presidente, possono chiedere al Militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti.

Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta. La memoria e i documenti saranno letti da uno dei componenti la Commissione e allegati agli atti.

Quindi il Presidente chiede al giudicando e al difensore se hanno altro da aggiungere (9).

Infine, il Presidente chiede ai membri se desiderano altri chiarimenti da parte del giudicando *nel verbale si dovranno riportare le eventuali domande e le risposte ottenute* **(10)**.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il Presidente fa ritirare il **(1)** e il difensore **(11)**.

La Commissione, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'Autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui all'articolo 1388, comma 9, il Presidente mette immediatamente ai voti il quesito posto nell'ordine di convocazione:

“Il ... **(1)** è meritevole di conservare il grado?

oppure

“Il ... **(1)** è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».

La votazione è segreta ed è effettuata mediante scheda predisposta dal Presidente.

“Il ... **(1)** è (oppure non è) meritevole di conservare il grado.

“Il ... **(1)** è (oppure non è) meritevole di permanere in ferma (o in rafferma) **(11)**.

Il Presidente invita, seduta stante, i membri della Commissione a leggere e firmare il presente verbale e vi appone la sua firma.

Dichiara subito dopo sciolta la Commissione **(12) (13) (14) (15) (16)**.

(1) *Grado, categoria, arma o corpo, nome e cognome del giudicando/i sottoposto/i a Commissione di Disciplina e del/i difensore/i.*

(2) *In lettere e per esteso.*

(3) *Città in cui si riunisce la Commissione.*

(4) *Ente nei cui luoghi si aduna la Commissione.*

(5) *Grado, arma o corpo, nome e cognome dei componenti la Commissione.*

(6) *La Commissione è composta di 3 o 5 Ufficiali a seconda della categoria cui appartiene il giudicando (cfr. artt. 1381-1384 c.o.m.).*

(7) *Ministro della Difesa/Direzione Generale per il Personale Militare ovvero i Comandanti di cui all'articolo 1378 del Codice dell'ordinamento militare.*

(8) *Se il giudicando/i sottoposto/i a Commissione (o alcuni di essi) non si presentano, si potrà dire: “Fatto chiamare il **(1)** risulta assente” aggiungendo se abbia fatto constare o meno alcun impedimento ritenuto illegittimo, secondo i casi di cui alle norme esecutive.*

(9) *Se sono sottoposti alla stessa Commissione due o più Militari, si indicherà quello che viene interrogato per primo, e poi l'altro o gli altri.*

(10) *Le domande e le risposte dovranno riportarsi in termini concisi ma in modo completo quanto alla sostanza.*

(11) *Se sono sottoposti alla stessa Commissione due o più Militari, si indicherà quello che viene interrogato per primo, e poi l'altro o gli altri.*

Qualora il Presidente ritenga opportuno interrogarli separatamente, nel verbale si potrà dire: “Indi il Presidente, fatto ritirare il _____ e il _____ procede alla interrogazione del _____ che, ecc.”.

- (12) *Se sono stati sottoposti alla stessa commissione due o più Militari, le operazioni di votazione riprendono per ciascuno di essi dal quesito.*
- (13) *Si dovrà far menzione delle eventuali sospensioni della seduta concesse dal Presidente, al punto stesso in cui la sospensione avviene, indicando poi la ripresa.*
Qualora occorranò più sedute della Commissione, si farà menzione nel verbale della chiusura di ciascuna, sottoscrivendola, al punto stesso in cui la discussione è pervenuta e indicando poi nella continuazione del verbale il giorno e l'ora della ripresa.
- (14) *Sciolta la Commissione, il Presidente trasmette gli atti direttamente al Ministero.*
- (15) *I componenti della Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio.*
- (16) *Il verbale deve essere numerato e firmato dai membri in ogni facciata.*
- (17) *Il verbale deve essere compilato dal segretario, contestualmente alla seduta.*

CAPITOLO QUARTO

LA DISCIPLINA DI CORPO

SEZIONE I

PROFILI INTRODUTTIVI

1. Generalità

Il Codice, all'art. 1352, definisce l'illecito disciplinare come *"ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal codice"* (in particolare dalle disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, Capi I e II), *"dal regolamento"* (in particolare dalle norme del Libro IV, Titolo VIII, Capi I e II), *"ovvero conseguenti all'emanazione di un ordine"* ex art. 1349¹⁵⁵ del Codice.

La violazione dei doveri sanciti dalla richiamata normativa comporta, a norma dell'art. 1352, comma 2, c.o.m., l'applicazione di sanzioni disciplinari di corpo o di stato.

I criteri discriminanti per l'irrogazione delle sanzioni di corpo o di stato si possono rinvenire sia nella gravità della violazione riscontrata, sia nell'esatta individuazione del titolare dell'interesse al ripristino dell'integrità dell'ordinamento disciplinare violato, che può essere, in relazione alla fattispecie concreta, il corpo di appartenenza del manchevole o la collettività statuale.

In ossequio al principio di tassatività, le uniche sanzioni disciplinari di corpo sono il *"richiamo"*, il *"rimprovero"*, la *"consegna"* e la *"consegna di rigore"*, che possono essere inflitte, all'esito di specifico procedimento, sulla base dei criteri fissati dall'art. 1355¹⁵⁶ c.o.m..

2. Condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina di corpo

Ai sensi dell'art. 1350 c.o.m., il Militare è assoggettato alle norme sulla disciplina militare di corpo dal momento dell'incorporazione (iscrizione in ruolo) a quello della

¹⁵⁵ Art. 1349 c.o.m. - *Ordini militari*: [1.] Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.

[2.] Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

[3.] Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241

¹⁵⁶ Art. 1355 c.o.m. - *Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari*: [1.] Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

[2.] Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

[3.] Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

- a) intenzionali;
- b) commesse in presenza di altri militari;
- c) commesse in concorso con altri militari;
- d) ricorrenti con carattere di recidività.

[4.] Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

[5.] Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

cessazione dal servizio attivo (congedo), per una delle cause disciplinate dagli artt. 923, comma 1, 938, 946, 951, 956 c.o.m..

In particolare, le disposizioni in materia di disciplina militare di corpo si applicano nei confronti dei Militari che:

- svolgono attività di servizio;
- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossano l'uniforme;
- si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le citate condizioni, resta comunque fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Codice e del Regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari.

3. Titolarità del potere sanzionatorio

L'art. 1354 c.o.m. attribuisce la titolarità del potere sanzionatorio nel campo della disciplina *“all'Autorità Militare”*.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina di corpo, l'art. 1396¹⁵⁷ c.o.m. individua quali Autorità Militari competenti:

- per tutte le sanzioni disciplinari di corpo (e in via esclusiva per la consegna di rigore): il Comandante di Corpo o Ente presso cui il militare presta servizio o da cui dipende all'atto della decisione;
- per la *“consegna”* e il *“rimprovero”*: il Comandante di Reparto;
- per il *“rimprovero”*: l'Ufficiale Comandante di Distaccamento o il Sottufficiale Comandante di Distaccamento, avente le attribuzioni di Comandante di Reparto.

Per quanto attiene, invece, alla sanzione disciplinare del *“richiamo”*, l'art. 1359, comma 2, c.o.m. attribuisce la potestà sanzionatoria a *“qualsiasi Superiore”*, senza obbligo di rapporto se il Superiore che infligge il richiamo è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del Militare.

A tal fine:

- il Comandante di Corpo (inteso il Corpo quale Comando, Unità, Ente o Servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo¹⁵⁸) è direttamente responsabile della disciplina (art. 726, comma 2¹⁵⁹, t.u.o.m.);

¹⁵⁷ Art. 1396 c.o.m. - *Autorità militari competenti*: [1.] La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.

[2.] La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.

[3.] Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:

a) l'ufficiale comandante di distaccamento;

b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. <...omissis>

[5.] I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. <...omissis>

¹⁵⁸ La definizione si trae dal primo comma dell'art. 726 DPR 90/20t.u.o.m., che attribuisce l'esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo all'Ufficiale *“preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo”*.

¹⁵⁹ Art. 726 t.u.o.m. - *Doveri del comandante di corpo*: [2.] Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.

- è demandato a ciascuna Forza Armata il compito di individuare, anche ai soli fini disciplinari, quali sono le unità organizzative aventi il rango di Reparto o di Distaccamento (art. 1396, comma 6, c.o.m.);
- apposite disposizioni di ciascuna Forza Armata stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo e definiscono le Autorità Militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina (art. 726, comma 3, t.u.o.m.).

Ai sensi dell'art. 747 t.u.o.m., i Militari destinati a prestare servizio presso Enti non militari oppure Enti della Difesa retti da personale non militare, hanno dipendenza disciplinare dall'Autorità Militare di volta in volta indicata dalla Forza Armata di appartenenza.

Specifiche disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa regolano la dipendenza dei Militari destinati presso Comandi, Unità o Enti internazionali.

I Militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego/servizio dipendono dai Comandi o dagli Enti designati nell'ambito di ciascuna Forza Armata (art. 747, comma 3, t.u.o.m.).

I Militari ricoverati in luogo di cura dipendono disciplinarmente (art. 747, comma 4, t.u.o.m.):

- dal Direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverati in stabilimento sanitario militare;
- dal Comando nella cui circoscrizione si trovano o altro appositamente designato da ciascuna Forza Armata, se sono ricoverati in un nosocomio civile, oppure se rivestono un grado superiore a quello del Direttore dello stabilimento.

Una procedura particolare è, invece, dettata per gli Ufficiali Generali e Ammiragli, Colonnelli, Capitani di Vascello, Comandanti di Corpo e Ufficiali che non dipendono da un Comando di Corpo, per i quali le punizioni *“sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra Autorità Militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza Armata o Corpo Armato”* (art. 1396, comma 4, c.o.m.).

Deve ritenersi competente a irrogare le sanzioni disciplinari di corpo anche il Superiore gerarchico che riveste la qualità di **“Comandante interinale”** o **“Comandante in sede vacante”** atteso che, a tal fine, ciò che rileva è la qualifica di Comandante.

4. Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare

4.1 L'art. 1393 c.o.m.

Si rinvia al Capitolo II, [Sezione I](#).

4.2 La richiesta di procedimento penale militare

L'art. 260, comma 2, c.p.m.p. prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare *“non superiore nel massimo a 6 mesi”*¹⁶⁰ e quelli previsti dagli artt. 168¹⁶¹ e 169¹⁶² del c.p.m.p., ove ricorrano le ipotesi di cui al n. 2 del successivo art.

¹⁶⁰ Tra i reati militari perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo rientrano (l'elenco non è esaustivo): omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.); ubriachezza in servizio (art. 139, commi 1 e 3, c.p.m.p.); allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.); lesioni personali (art. 223 c.p.m.p.); ingiuria (art. 226 c.p.m.p.); diffamazione (art. 227 c.p.m.p.); appropriazione indebita (art. 235, comma 3, c.p.m.p.).

¹⁶¹ Danneggiamento di edifici militari.

¹⁶² Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.

171 (fatto che risulta di lieve entità per la particolare tenuità del danno), siano puniti a richiesta del Comandante di Corpo da cui dipende il Militare colpevole.

Nel caso di più Militari appartenenti a Corpi diversi o a Forze Armate diverse, la competenza ricade sul Comandante di Corpo dal quale dipende il Militare più elevato in grado o, a parità di grado, il Superiore in comando o il più anziano.

La facoltà di richiesta di procedimento spetta esclusivamente al Comandante del Corpo di **appartenenza organica** del Militare, anche nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente aggregato presso altro Corpo¹⁶³.

La Corte costituzionale ha escluso¹⁶⁴, trasferendola al Comandante di ente superiore, la competenza del Comandante del corpo allorché questi sia la persona offesa dal reato.

Per accertare se è necessaria la richiesta di procedimento come condizione di procedibilità, occorre aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per il reato. Tuttavia, qualora concorrano **circostanze aggravanti a effetto speciale** che determinino la misura massima della pena in modo autonomo, dovrà tenersi conto anche di tale circostanza.

La richiesta di procedimento è un **atto formale irrevocabile**¹⁶⁵ e, per essere giuridicamente valida, deve presentare i requisiti prescritti dalla legge processuale e sostanziale. In particolare:

- non può essere più proposta decorso un mese dal giorno in cui il Comandante di Corpo competente ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 260, comma 4, c.p.m.p.);
- si estende alle persone estranee alle Forze Armate che hanno concorso nel reato (art. 260, comma 5, c.p.m.p.);
- deve essere presentata al Pubblico Ministero presso la Procura Militare della Repubblica competente per territorio;
- deve essere sottoscritta dall'autorità competente (art. 342 c.p.p.), individuata secondo i criteri sopra elencati.

La richiesta di procedimento:

- ove assolva anche alla funzione di comunicazione della notizia di reato, deve essere accompagnata, per disposizione della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello, da "copia della documentazione matricolare e caratteristica"¹⁶⁶;
- non è soggetta all'obbligo di motivazione¹⁶⁷ di cui al primo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, non trattandosi di atto oggettivamente amministrativo, bensì di atto processuale;
- deve essere formulata in forma scritta ed esprimere la precisa, decisa, incondizionata volontà di richiedere il promovimento dell'azione penale. Non sono previste formule precise e inderogabili, essendo sufficiente scrivere: *"Avvalendomi della facoltà prevista dall'articolo 260 del codice penale militare di pace chiedo che si/non si proceda penalmente a carico di per il reato di e per tutti i reati militari ravvisabili nel fatto e perseguibili a richiesta"*. È **opportuno precisare che la**

¹⁶³ Cassazione penale, sez. I, 13 dicembre 1985, n. 12127.

¹⁶⁴ Corte costituzionale, sentenza 4 dicembre 1991, n. 449.

¹⁶⁵ Art. 129 c.p. – *Irrevocabilità ed estensione della richiesta*: [1.] La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

¹⁶⁶ Cfr. let. n. P/804/GEN in data 10 settembre 2014 con la quale sono state diramate ai vertici della Difesa, delle FFAA, dell'Arma CC e della GdF le "Disposizioni per la Polizia Giudiziaria Militare".

¹⁶⁷ Corte costituzionale, ordinanza 13 luglio 2000, n. 409; Cassazione penale, sez. I, 12 agosto 1998, n. 9313; Cassazione penale, sez. I, 3 febbraio 1997, n. 728.

richiesta di procedere penalmente vale anche in caso di riqualificazione del titolo di reato, onde evitare che, nell'ipotesi di derubricazione da parte del Giudice, il procedimento penale venga archiviato per mancanza della condizione di procedibilità.

Ai fini della tempestività della presentazione, la richiesta di procedimento:

- deve essere depositata, entro il termine fissato dalla legge, presso la competente Procura Militare della Repubblica che rilascerà attestazione dell'adempimento;
- può essere spedita per posta e, in tal caso, è considerata proposta nel momento in cui è consegnata all'ufficio postale.

Anche nel caso in cui non si ritenga di presentare richiesta di procedimento, sussiste l'obbligo per il Comandante di Corpo della immediata comunicazione della notizia di reato alla competente Procura Militare della Repubblica. In mancanza, l'omessa denuncia da parte del Pubblico Ufficiale costituisce reato ai sensi dell'art. 361¹⁶⁸ c.p..

Si noti che il sistema così delineato non configura una ipotesi di alternatività tra procedimento penale e procedimento disciplinare, non essendo preclusa la richiesta di procedimento penale qualora, per lo stesso fatto, sia già stata inflitta la consegna di rigore¹⁶⁹.

Ai sensi dell'art. 1362, comma 7, c.o.m., i fatti previsti come reato per i quali il Comandante di Corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale possono essere puniti con la consegna di rigore.

¹⁶⁸ Art. 361 c.p. – *Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*: [1.] Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516.

[2.] La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. <...>

¹⁶⁹ Corte costituzionale, sentenza 13-31 luglio 2000, n. 406.

SEZIONE II

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO

1. Generalità

Il procedimento disciplinare di corpo costituisce il complesso degli atti diretti all'accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una infrazione disciplinare.

L'art. 1397, comma 1, c.o.m. disciplina il rilevamento dell'infrazione da parte del Superiore non competente a infliggere egli stesso la sanzione; egli *“deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”* (**modelli in [allegato 4.A](#) e [allegato 4.B](#)**).

I commi da 3 a 5 dell'art. 1397 disciplinano la procedura da seguirsi per la trasmissione del rapporto:

- se il Superiore che ha rilevato l'infrazione e il trasgressore appartengono allo stesso Comando di Corpo, il rapporto deve essere inviato:
 - direttamente al Comandante di Reparto, se comune al Superiore che ha rilevato l'infrazione e al Militare manchevole;
 - per via gerarchica al Comandante di Corpo, se il trasgressore è effettivo a Reparto diverso da quello in cui presta servizio il Superiore che ha rilevato l'infrazione;
- se il Superiore che ha rilevato l'infrazione e il trasgressore appartengono a diversi Comandi di Corpo, il rapporto disciplinare è trasmesso, seguendo la via gerarchica, al Comando di Corpo da cui dipende il trasgressore;
- se il trasgressore è imbarcato, il rapporto va inviato al Comandante dell'Unità navale o del Comando Complesso imbarcato;
- se il Superiore che ha rilevato l'infrazione riveste il grado di Generale, Ammiraglio, Colonnello, Capitano di Vascello ovvero sia un Ufficiale di grado inferiore investito delle funzioni di Comandante di Corpo, il rapporto è inviato direttamente al Comandante di Corpo da cui dipende il Militare che ha commesso l'infrazione.

Se l'infrazione indicata nel rapporto disciplinare rientra nei comportamenti di cui all'art. 751 del Regolamento, il Comandante di Corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare, con la procedura di cui all'art. 1399 c.o.m..

Si precisa che:

- il susseguirsi delle incombenze procedurali previste in capo al Superiore gerarchico non competente a infliggere la sanzione (far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo) presuppone una situazione di immediatezza (compresenza del Superiore e del Militare trasgressore);
- al verificarsi della predetta ipotesi, l'assenza di una formale “constatazione” nell'immediatezza dei fatti, nei riguardi del Militare trasgressore, costituisce violazione di legge idonea a inficiare il procedimento disciplinare eventualmente instaurato per tale comportamento¹⁷⁰;

¹⁷⁰ Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 00973/2013.

- il rapporto disciplinare deve assumere la forma scritta, desumendosi l’obbligo di tale forma dal tenore letterale dell’art. 1397, comma 3, c.o.m. il quale fa riferimento all’“invio” del rapporto.

Quando, invece, il comportamento illecito può dar luogo all’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del Codice, titolo VIII, capo IV, sezione II (art. 751, comma 4, t.u.).

2. Il termine iniziale del procedimento disciplinare di corpo

L’art. 1398, comma 1, c.o.m. impone che il procedimento disciplinare di corpo sia instaurato dall’Autorità disciplinare competente *“senza ritardo”*:

- *“dalla conoscenza dell’infrazione”*;
- *“ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all’esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell’inchiesta formale”*.

Il comma 1-bis aggiunge che *“il procedimento disciplinare, nei casi di cui all’articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo¹⁷¹, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”*.

Per quanto attiene al significato da attribuire all’espressione *“senza ritardo”*, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la natura meramente *“sollecitatoria”* di tale termine¹⁷², che esprime la necessità che la contestazione dell’infrazione segua la commissione della condotta oggetto dell’incolpazione entro un termine ragionevole, idoneo a consentire all’amministrazione di ponderare adeguatamente il comportamento del Militare senza che il decorso di un eccessivo lasso di tempo dai fatti pregiudichi il diritto di difesa di quest’ultimo¹⁷³.

3. La contestazione degli addebiti

La contestazione degli addebiti deve essere effettuata con l’osservanza delle norme che disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento *ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990*.

Il contenuto della contestazione deve comprendere, sia per la consegna di rigore, sia per le altre sanzioni:

- la descrizione sommaria del fatto disciplinarmente rilevante;
- l’ufficio e l’Autorità Militare responsabile del procedimento;
- l’Autorità Militare competente per l’adozione del provvedimento finale;
- il termine di conclusione del procedimento che, a norma dell’art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, del Regolamento, è fissato in 90 giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti. Il termine di 90 giorni può, in ogni caso, essere ridotto dall’Autorità Militare che procede quando, in relazione all’evento concreto e alle effettive

¹⁷¹ Art. 1393, comma 1, c.o.m.: “[...]. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare, qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o al decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio [...]”.

¹⁷² Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 03355/2015 del 10 dicembre 2015.

¹⁷³ T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza n. 01293/2015.

esigenze istruttorie, non si renda necessario o non ne sia stato richiesto l'intero utilizzo;

- un **congruo termine a difesa** (normalmente pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non si sia già concluso – art. 1029¹⁷⁴ del Regolamento) per consentire all'interessato, tranne il caso in cui vi sia una rinuncia espressa da parte del medesimo, di esercitare i propri diritti partecipativi;
- l'ufficio/comando in cui si può prendere visione degli atti.

Negli **allegati 4.C** e **4.D** i **modelli** di contestazione degli addebiti da utilizzarsi, rispettivamente, nel caso di procedimento finalizzato all'irrogazione di sanzioni diverse dalla consegna di rigore e nel caso di procedimento per l'irrogazione della consegna di rigore.

4. Incompetenza dell'Autorità procedente

Qualora dopo la contestazione degli addebiti emergano ulteriori elementi che facciano ritenere all'Autorità procedente la propria **incompetenza** in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, ne deve essere data immediata comunicazione all'interessato e all'Autorità ritenuta competente, rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione (**modello** in **allegato 4.E**). In tal caso, resta fermo l'originario termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di contestazione degli addebiti già notificata al Militare.

5. Conclusione del procedimento disciplinare e comunicazione all'interessato

La **decisione** dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 1398, comma 4, c.o.m., è **comunicata verbalmente "senza ritardo"** all'interessato, anche se l'Autorità stessa non ritiene di dar luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

Al trasgressore è comunicato **per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione**, salvo che sia stata inflitta la sanzione del "richiamo" (art. 1398, comma 5, c.o.m.).

La motivazione del provvedimento disciplinare deve essere redatta in forma **concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa, indicando la disposizione violata o la negligenza commessa, le circostanze di tempo e di luogo del fatto** (art. 1398, comma 6, c.o.m.). Non occorre, tuttavia, che la motivazione sia prolissa ma è necessario che sia chiara, non stereotipata, circostanziata (pur nella sinteticità) e non limitata alla citazione dell'articolo di Regolamento che si ritiene violato.

In particolare, secondo costante giurisprudenza¹⁷⁵, la motivazione possiede i necessari requisiti dell'idoneità, della sufficienza e dell'adeguatezza espositiva e valutativa quando sono rispettati i canoni di **congruità** e di **logicità**, bastando l'indicazione delle ragioni fondamentali che giustificano l'adozione dell'atto e l'*iter* logico-giuridico di formazione del convincimento formatosi nella competente Autorità, senza che sia

¹⁷⁴ Art. 1029 t.u.o.m. - *Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento*: <...>

[2.] Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge [241/1990], coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 1028. <...>

¹⁷⁵ Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 02018/2015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 01445/2015; Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 01537/2006; Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 05954/2005.

necessaria la puntuale confutazione delle giustificazioni addotte dal soggetto interessato in ordine agli addebiti mossigli¹⁷⁶.

Quanto alle modalità della comunicazione del “richiamo”, la disciplina applicabile si rinviene nell’art. 1359, commi 3 e 4, c.o.m.:

“[3.] Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

[4.] Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero”.

Diversamente da quanto comunemente ritenuto circa il fatto che la comunicazione debba avvenire in forma “esclusivamente” orale, il Consiglio di Stato¹⁷⁷ ha evidenziato che la disposizione di cui al comma 3 reca in sé tre norme.

La prima contiene un inequivoco divieto di trascrivere la sanzione nella documentazione rilevante agli effetti delle valutazioni cui è assoggettato il Militare.

La seconda norma reca l’ulteriore divieto della “pubblicazione”, e cioè impedisce che la sanzione sia resa “pubblica”, cioè che la circostanza dell’avvenuta sua irrogazione sia divulgata a un’indeterminata generalità di soggetti.

La terza norma non sostanzia un divieto, ma una precisazione, laddove si afferma che “il richiamo non dà luogo ... a particolari forme di comunicazione scritta”.

Ne consegue, a parere del Consiglio di Stato, che “1) il “richiamo”, essendo libero nella forma per espressa definizione normativa, potrebbe essere riservatamente rivolto al militare anche per iscritto, al fine di rafforzarne la valenza monitoria, con l’ovvia prescrizione di non trascrivere il contenuto dello scritto stesso nel fascicolo personale del destinatario della sanzione; 2) il “richiamo” può anche essere oggetto di riproduzione scritta non solo [...] “per esigenze di propria memoria e senza trasmettere ad altri il documento ...non destinato a circolare”, [...] ma anche per [...] finalità cc.dd. “partecipative” [...], ossia al fine di poter rendere edotti gli altri superiori del militare dell’avvenuta irrogazione del “richiamo” in modo che essi possano parimenti intervenire, ove del caso, mediante ulteriori stimoli diretti al miglioramento del servizio reso dal militare sanzionato, e siano comunque edotti dei suoi precedenti agli effetti della valutazione dell’eventuale recidiva”.

Appare dunque possibile “documentare [l’avvenuta punizione] accentrando presso la Compagnia di dipendenza gerarchica dell’interessato, e comunque in un contesto rigorosamente estraneo al suo fascicolo personale rilevante agli effetti dell’avanzamento, i precedenti che hanno dato luogo all’applicazione di ‘richiami’”.

6. Il procedimento disciplinare per le sanzioni diverse dalla consegna di rigore

L’art. 1398, comma 2, c.o.m. dispone che “Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

- a) contestazione degli addebiti;
- b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
- c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;
- d) decisione;
- e) comunicazione all'interessato.”

6.1 La contestazione degli addebiti

Si rinvia al precedente [paragrafo 3](#) (modello in [allegato 4.C](#)).

¹⁷⁶ Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 03281/2014

¹⁷⁷ Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 00347/2013.

6.2 Acquisizione delle giustificazioni e di eventuali prove testimoniali. Esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione

La disposizione riafferma il principio enunciato dall'art. 1370, comma 1, c.o.m. per il quale *“nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal Militare interessato”*.

L'Autorità Militare, dunque, nell'assumere la propria decisione finale dovrà illustrare, ancorché sommariamente, tutti gli elementi eventualmente emersi nel corso dell'attività istruttoria svolta e le ragioni per le quali essi devono ritenersi o meno rilevanti ai fini della decisione, non essendo, in ogni caso, richiesta una spiegazione dettagliata e articolata su ciascuno degli argomenti esposti dal Militare.

6.3 Decisione

L'Autorità procedente, conclusa l'attività istruttoria:

- se non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione, lo comunica verbalmente *“senza ritardo”* all'interessato;
- ove risulti provata la responsabilità del Militare in relazione all'illecito originariamente contestato, conclude il procedimento infliggendo allo stesso una delle sanzioni previste dall'art. 1353 c.o.m.:
 - **“richiamo”**, ove all'esito dell'attività istruttoria emerga che si sia trattato di una *“lieve mancanza”* od *“omissione causata da negligenza”*;
 - **“rimprovero”** per sanzionare *“lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”*, ovvero la *“recidiva nella mancanza per le quali può essere inflitto il richiamo”*;
 - **“consegna”**, che consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi, per la *“violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del Regolamento”*, per la *“recidiva nelle mancanze”* e per le *“più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”*.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con il *“rimprovero”* o con la *“consegna”*, la sanzione deve essere comunicata al Militare per iscritto (**modello** in [allegato 4.F](#)). Per quanto concerne il richiamo, si rinvia alle considerazioni formulate nel precedente paragrafo 5.

L'Autorità Militare deve necessariamente commisurare la sanzione al tipo di mancanza commessa e alla gravità del comportamento e, nel determinarne la specie e l'eventuale durata, deve considerare i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del Militare che ha mancato.

Il comma 3 dell'art. 1355 c.o.m. prevede, nello specifico, che siano punite con maggior rigore le infrazioni:

- intenzionali;
- commesse in presenza di altri Militari;
- commesse in concorso con altri Militari;
- ricorrenti con carattere di recidività.

I commi 4 e 5 dell'art. 1355 c.o.m. dettano, poi, una particolare disciplina sanzionatoria nel caso di:

- **“concorso”** di più Militari nella medesima infrazione disciplinare, prevedendo l'obbligo di infliggere una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano;

- **“illecito disciplinare continuato”** a fronte del quale deve essere inflitta un’unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rilevato complessivamente dalla condotta del Militare stesso.

Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso (art. 1398, comma 5, c.o.m.).

7. Procedimento disciplinare per l’irrogazione della consegna di rigore

La consegna di rigore, che può essere inflitta esclusivamente dal Comandante del Corpo presso il quale il Militare che subisce la punizione presta servizio (art. 1396, comma 1, c.o.m.), si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’art. 751 t.u.o.m. (art. 1362, comma 1, c.o.m.) il quale prevede i casi seguenti:

- 55 fattispecie tipiche (per il cui elenco cfr. [appendice I](#));
- fatti previsti come reato, per i quali il Comandante di Corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p. (comb. disp. art. 751, comma 2, t.u.o.m. e 1362, comma 7, lett. a), c.o.m.);
- fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare (comb. disp. art. 751, comma 2, t.u.o.m. e 1362, comma 7, lett. b), c.o.m.).

Il procedimento per l’irrogazione della consegna di rigore è obbligatorio (art. 1397, comma 7¹⁷⁸, c.o.m.) ed è disciplinato dagli artt. 1399 e 1400 c.o.m.

L’art. 1399, comma 1, c.o.m. prevede che sia preliminarmente costituita, ai sensi dell’art. 1400 c.o.m., la Commissione di disciplina, organo consultivo il cui parere deve essere obbligatoriamente acquisito dal Comandante.

7.1 La contestazione degli addebiti

Rispetto alle caratteristiche generali delineate nel precedente [paragrafo 3](#), la contestazione degli addebiti nel procedimento finalizzato all’irrogazione della consegna di rigore deve prevedere ulteriori comunicazioni, che hanno riguardo alla specificità del procedimento medesimo (**modello** in citato [allegato 4.D](#)).

La contestazione dovrà, pertanto, fare menzione anche:

- del diritto di nominare un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 1370, comma 2, c.o.m. e del fatto che, in mancanza di tale designazione, sarà nominato un militare difensore d’ufficio;
- dei nominativi dei membri della Commissione di disciplina costituita ai sensi dell’art. 1400 c.o.m..

7.2 Costituzione della Commissione di disciplina

La costituzione della Commissione di disciplina è regolata dall’art. 1400 c.o.m., ai sensi del quale:

- la nomina spetta al Comandante di corpo (**modello** di atto di nomina in [allegato 4.G](#));
- i membri sono tre Militari, di cui due di grado superiore e un pari grado dell’incolpato;

¹⁷⁸ Art. 1397 c.o.m. – *Procedura da seguire nel rilevare l’infrazione*: “[7.] Se l’infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare”.

- il Presidente è il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.

Non possono far parte della Commissione il Superiore che ha rilevato la mancanza e il Militare offeso o danneggiato.

Nel caso in cui presso il Corpo o Ente non esistano, in tutto o in parte, Militari del grado prescritto per la costituzione della Commissione, il Comandante chiede al Comando o all'Ente immediatamente superiore in via disciplinare l'indicazione dei citati Militari.

La Commissione è unica anche nel caso in cui si tratti di esaminare la posizione disciplinare di più Militari che hanno commesso la stessa mancanza.

La Commissione deve essere edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti contestati.

7.3 Nomina del Militare difensore

Si rinvia al [Capitolo I, Sezione II, paragrafo 2.1](#).

Modello di atto di designazione del difensore di fiducia in [allegato 4.H](#) e di atto di designazione del difensore d'ufficio in [allegato 4.I](#).

7.4 Richiesta di differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare

Si rinvia al [Capitolo I, Sezione II, paragrafo 2.2](#).

7.5 Svolgimento del procedimento per infliggere la consegna di rigore (art. 1399 c.o.m.)

Il Comandante di Corpo fissa, a propria discrezione, la data, l'ora e il luogo nel quale si svolgerà la seduta della Commissione di disciplina, rendendone edotte le parti chiamate a parteciparvi, ovvero l'incolpato, il difensore e i membri della Commissione.

È opportuno che tale adempimento sia assolto già all'atto della contestazione degli addebiti, fatta salva la necessità di differire la convocazione per:

- legittimo impedimento dell'incolpato;
- sopravvenute preminenti esigenze di servizio.

La seduta si apre con la rinnovazione della contestazione degli addebiti da parte del Comandante di Corpo che, subito dopo, ammette l'incolpato a esporre le proprie giustificazioni in merito. In tale circostanza, può essere chiesta l'audizione di testimoni e possono essere esibiti documenti.

Dopo l'intervento dell'incolpato, viene ammesso quello del Militare difensore.

Una volta terminato il dibattito, il Comandante di Corpo, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sente la Commissione e la invita a ritirarsi per la formulazione del **parere** di competenza, **non vincolante**, che può essere espresso all'unanimità o a maggioranza, nel termine massimo di due ore.

I componenti della Commissione sono vincolati dal segreto sulle opinioni espresse.

A conclusione della seduta della Commissione di Disciplina, il Comandante di Corpo dispone la compilazione di un verbale riepilogativo delle attività compiute dall'Organo collegiale (**modello** in [allegato 4.L](#)).

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla presenza, durante la seduta della Commissione, di ulteriori soggetti, in particolare di Militari con funzioni di verbalizzatori, evidenziando che *“la presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta presenza superi*

*la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell'organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio"*¹⁷⁹.

Il Comandante di Corpo, laddove adotti una decisione difforme dal parere espresso dalla Commissione di disciplina, dovrà prestare particolare cura nella motivazione del provvedimento.

Nell'irrogazione della consegna di rigore deve tenersi conto (art 751, comma 2, t.u.o.m.):

- della gravità del fatto;
- della recidività;
- delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione;
- del danno che ne è derivato al servizio e all'Amministrazione.

7.6 Comunicazione della decisione

Il Comandante di Corpo deve rendere nota la propria decisione *"possibilmente entro lo stesso giorno"* e deve comunicarla senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni (art. 1399, comma 7, c.o.m.).

La comunicazione deve essere notificata obbligatoriamente per iscritto quando sono applicate sanzioni (**modelli in [allegato 4.M](#) e citato [allegato 4.F](#)**), ad eccezione del "richiamo".

8. Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

Ai sensi dell'art. 1401 c.o.m. *"in caso di necessità e urgenza il Comandante di Corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene reso edotto, può disporre, a titolo precauzionale e a carattere eccezionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare"*.

La durata del provvedimento provvisorio è computata nella sanzione definitiva eventualmente inflitta.

In merito ai presupposti per l'applicabilità di tale istituto, va precisato che:

- i provvedimenti provvisori potranno essere adottati dal Comandante di Corpo solo in caso di necessità e urgenza, ovvero unicamente al verificarsi di circostanze particolari che non rendano possibile attendere nemmeno il breve lasso di tempo necessario per la definizione del procedimento disciplinare;
- deve trattarsi esclusivamente di una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore. Nel compiere siffatta valutazione, il Comandante di Corpo non deve effettuare un giudizio anticipato sulla responsabilità del Militare, aspetto che sarà invece oggetto dell'instaurando procedimento disciplinare da attivare in merito ai fatti. L'adozione del provvedimento provvisorio, dunque, non può e non deve condizionare la decisione di merito che rimane impregiudicata. In ogni caso, le misure provvisorie non devono consistere in provvedimenti diversi o aventi carattere maggiormente afflittivo rispetto a quelle che il Codice ricollega alla consegna e alla consegna di rigore;
- nel caso in cui il Comandante di Corpo non sia egli stesso competente per l'adozione della sanzione disciplinare della consegna, deve informare immediatamente il Comandante di Reparto subordinato, affinché quest'ultimo

¹⁷⁹ Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 04523/2008.

provveda a confermare o meno il provvedimento nelle more dell'attivazione del procedimento disciplinare.

9. Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo

L'art. 1371 c.o.m., rubricato "*divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari*" sancisce il principio del *ne bis in idem*, per il quale "*un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie*". La norma fa, tuttavia, salva la possibilità di applicare, in relazione alla medesima fattispecie, una sanzione minore o di dichiarare il proscioglimento dell'addebito:

- in sede di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo all'esito di procedimento attivato a istanza dell'interessato ai sensi dell'art. 1365 c.o.m.;
- all'esito dell'istruttoria relativa al ricorso gerarchico proposto ai sensi dell'art. 1366 c.o.m..

9.1 Il ricorso gerarchico

Il ricorso gerarchico è un rimedio disciplinato, a carattere generale, dal D.P.R. 1199/1971 e, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari di corpo¹⁸⁰, dagli artt. 1363, 1364 e 1366 del c.o.m..

Il ricorso gerarchico, ammesso **per motivi sia di legittimità sia di merito** (art. 1 D.P.R. 1199/1971), deve essere presentato:

- **nel termine di 30 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 2 D.P.R. 1199/1971);
- all'Organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento¹⁸¹;
- per il tramite del Superiore che ha inflitto la sanzione il quale, a sua volta, deve inoltrarlo sollecitamente e **senza pareri o commenti** (art. 1366 c.o.m.);
- avvalendosi di due modalità alternative (art. 2 D.P.R. 1199/1971):
 - "*direttamente*", cioè mediante consegna a mano all'Autorità che ha inflitto la sanzione, che ne rilascia ricevuta;
 - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione vale quale data di effettiva presentazione.

Qualora il ricorso sia proposto, nel termine prescritto, a un Organo o ufficio diverso da quello competente a riceverlo, ma appartenente all'Amministrazione della Difesa, non può essere dichiarato irricevibile, ma deve essere trasmesso immediatamente all'Autorità competente per l'esame (art. 2 D.P.R. 1199/1971).

Contestualmente al ricorso gerarchico, ovvero con successiva istanza da presentarsi con l'osservanza delle citate modalità, l'interessato può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ove allegghi la sussistenza di gravi motivi (art. 3 D.P.R. 1199/1971).

¹⁸⁰ I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni disciplinari di stato, in quanto adottati dal Direttore Generale per il Personale Militare, non sono suscettibili di ricorso gerarchico (comb. disp. artt. 13 e 16 del D. Lgs. 165/2001).

¹⁸¹ Art. 1 D.P.R. 1199/1971 - *Ricorso*: "Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse". Art. 1363 c.o.m. - *Organo sovraordinato*: [1.] L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento".

L'istruttoria è curata dall'Organo decidente che, a tal fine, può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso (art. 4 D.P.R. 1199/1971).

La decisione deve essere emessa dall'Autorità competente entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso gerarchico (art. 1046, comma 1, lettera h), n. 8, t.u.o.m.) e possono prospettarsi le seguenti formule dispositive (art. 5 D.P.R. 1199/1971):

- **inammissibile** se il ricorso non poteva essere proposto;
- **improcedibile** se viene ravvisata una irregolarità sanabile e il ricorrente non provvede alla regolarizzazione entro il termine all'uopo fissato;
- **respinto** se il gravame è infondato;
- **accolto** per incompetenza dell'Autorità che ha emesso la sanzione impugnata. In tal caso il Superiore investito del ricorso *“annulla l'atto e rimette l'affare all'Organo competente”*;
- **accolto** per altri motivi di legittimità o di merito. In tal caso il Superiore investito del ricorso *“annulla o riforma l'atto, salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'Organo che lo ha emanato”*. Si evidenzia che l'irrogazione di una nuova sanzione non può che avvenire ad opera dell'Autorità che ha potestà sanzionatoria.

La decisione deve essere motivata e deve essere comunicata all'Organo che ha emesso l'atto impugnato e al ricorrente:

- in via amministrativa;
- mediante notificazione;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso il provvedimento che decide il ricorso è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il provvedimento deve pertanto contenere la cd. “clausola enunciativa del regime dell'atto”¹⁸² e il richiamo esplicito all'obbligatorietà del pagamento del contributo unificato di € 650,00, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, lett. e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” e successive modificazioni. L'art. 6 del D.P.R. 1199/1971 precisa che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Organo competente abbia comunicato la propria decisione, lo stesso **si intende respinto** a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato diviene esperibile il ricorso all'Autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

L'Autorità adita con ricorso gerarchico conserva il potere di decidere anche dopo lo scadere dei 90 giorni¹⁸³.

9.2 L'istanza di riesame

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo è possibile presentare istanza di riesame ai sensi del combinato disposto degli articoli 1363, comma 3, e 1365 c.o.m..

¹⁸² Art. 1, comma 3, D.P.R. 1199/1971: “La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato”.

¹⁸³ L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni 24 novembre 1989, n. 16 e 4 dicembre 1989, n. 17, alle quali si è uniformata la giurisprudenza amministrativa successiva, ha affermato che la Pubblica Amministrazione conserva il potere di decidere il ricorso gerarchico nonostante la scadenza del termine di 90 giorni e l'eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario in quanto il decorso del termine non integra alcun provvedimento tacito di rigetto, ma costituisce mero presupposto per l'accesso alla tutela giurisdizionale o straordinaria avverso l'unico atto effettivamente emanato dalla P.A..

Al Militare è concessa la facoltà di presentare, **in qualunque tempo**, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono **nuove prove** tali da far:

- ritenere applicabile una sanzione minore;
- dichiarare il proscioglimento dall'addebito.

L'istanza di riesame:

- deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa Autorità che ha emesso il provvedimento, intendendosi per tale l'Organo dell'Amministrazione a prescindere dalla persona fisica, che potrebbe nel frattempo essere mutata;
- non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione del ricorso gerarchico.

L'istanza deve essere proposta senza ritardo dalla data della scoperta o acquisizione delle nuove prove. Incombe sul Militare proponente l'onere di indicare le circostanze dell'acquisizione delle nuove prove, ovvero il giorno della scoperta o ritrovamento di documenti decisivi; un'istanza non prodotta con immediatezza potrebbe affievolire la validità delle prove rinvenute.

I termini di conclusione del procedimento sono fissati in 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 7, del Regolamento.

Anche il provvedimento che decide sull'istanza di riesame può essere impugnato con ricorso gerarchico, da presentare all'Organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento, fatta salva la particolare disciplina vigente per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, nel termine decadenziale di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto decisivo (ovvero da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza).

A questo riguardo, si evidenzia che le istanze di riesame, che possono essere proposte "in ogni tempo", non devono costituire strumenti per aggirare la disciplina dei termini per la proposizione del ricorso gerarchico e, pertanto, qualora non effettivamente sorrette da nuovi elementi di prova devono essere dichiarate inammissibili e non decise nel merito. In questo modo, l'eventuale impugnazione della decisione sul riesame dovrà limitarsi alla sola questione della proponibilità o meno dell'istanza, senza interessare il merito del provvedimento.

10. Ricorso giurisdizionale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Annullamento d'ufficio e rinnovazione del procedimento disciplinare

Si rinvia ai pertinenti paragrafi del Capitolo I.

11. La cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

La materia è disciplinata dalla circolare applicativa n. M_D GMIL 1172594 del 26 settembre 2014 diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (in [Appendice II](#)).

In caso di accoglimento dell'istanza, sono eliminate dalla documentazione personale dell'interessato le annotazioni relative alla sanzione inflitta, con effetto *ex nunc*.

È fatta salva la competenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per i procedimenti relativi agli Appuntati e Carabinieri (articolo 1140 del t.u.o.m.).

MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO QUARTO
(ALLEGATI 4.A - 4.M)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

RAPPORTO DISCIPLINARE PER LA TEMPESTIVA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO



INTESTAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL QUALE PRESTA SERVIZIO IL
SUPERIORE CHE RILEVA L'INFRAZIONE DISCIPLINARE

OGGETTO: comportamento del ... (*grado, cognome e nome del trasgressore*).
Rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 1397, primo comma del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice
dell'ordinamento militare".

A *Comandante di Corpo/Reparto del trasgressore*

^^^^^^^^^^

1. Il giorno ... (*data e ora esatte in cui è stata rilevata l'infrazione*) lo scrivente ... (*grado, nome e cognome del Superiore che ha rilevato l'infrazione*), in servizio presso ... (*Reparto di appartenenza del Superiore che ha rilevato l'infrazione*), mentre ... (*indicare quello che si stava facendo*) notava un Militare in uniforme che ... (*indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione*).

(*possibili situazioni*)

2. Non è stato possibile rendere edotto il Militare trasgressore circa la mancanza poiché la sua identificazione è avvenuta in un momento successivo (*descrivere la situazione concreta*).

OPPURE

2. (*Se è stato possibile provvedere alla immediata "constatazione" della mancanza per compresenza del Superiore e del Militare trasgressore aggiungere*) Avvicinatosi al suddetto Militare lo scrivente si qualificava e faceva "constatare" la mancanza al medesimo, provvedendo al contempo a identificarlo. Lo stesso risultava essere il *grado, nome e cognome*, in servizio presso ... (*indicare il Reparto di appartenenza*). Appena fatta constatare la mancanza il suddetto Militare (*descrivere la condotta tenuta a seguito dei rilievi mossi dal Superiore*).

luogo e data

*firma del Superiore che ha rilevato
l'infrazione*

N.B.:

1. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.
2. Procedura da osservare nell'inoltro del rapporto disciplinare:
 - IPOTESI A: se il Superiore che ha rilevato l'infrazione e il trasgressore appartengono allo stesso Comando di Corpo, il rapporto deve essere inviato:
 - direttamente al Comandante di Reparto, se comune al Superiore che ha rilevato l'infrazione e al Militare manchevole;
 - per via gerarchica al Comandante di Corpo e, contestualmente, al Comandante di Reparto con competenza disciplinare, se il trasgressore è effettivo a Reparto diverso da quello in cui presta servizio il Superiore che ha rilevato l'infrazione;
 - IPOTESI B: se il Superiore che ha rilevato l'infrazione e il trasgressore appartengono a diversi Comandi di Corpo, il rapporto disciplinare è trasmesso direttamente al Comando di Corpo da cui dipende il trasgressore;
 - IPOTESI C: se il trasgressore è imbarcato, il rapporto va inviato al Comandante dell'Unità navale o del Comando Complesso imbarcato.
3. Se il Superiore che ha rilevato l'infrazione riveste il grado di Generale, Ammiraglio, Colonnello, Capitano di Vascello ovvero sia un Ufficiale di grado inferiore investito delle funzioni di Comandante di Corpo, il rapporto è inviato direttamente al Comandante di Corpo da cui dipende il Militare che ha commesso l'infrazione.
4. Se l'infrazione indicata nel rapporto disciplinare rientra nei comportamenti di cui all'[articolo 751 del Regolamento](#), il rapporto deve essere rimesso direttamente al Comandante di Corpo che, in tale evenienza, è obbligato a procedere a norma dell'articolo 1399 del Codice.

**LETTERA DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DISCIPLINARE PER LA
TEMPESTIVA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI
CORPO**



INTESTAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL QUALE PRESTA SERVIZIO IL
SUPERIORE CHE RILEVA L'INFRAZIONE DISCIPLINARE

Prot. n. _____

(luogo e data)

OGGETTO: Trasmissione di rapporto disciplinare ai sensi dell'art. 1397 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'ordinamento militare", redatto dal *(grado, nome e cognome del Superiore che ha rilevato l'infrazione)* a carico del *(grado, nome e cognome del Militare manchevole)* in servizio presso *(indicare il Reparto dove il manchevole presta servizio)*.

A *Comandante di Reparto del trasgressore (solo se comune al Superiore che ha rilevato l'infrazione ai sensi dell'art. 1397, comma 3, lett. a), c.o.m.)*
 oppure
 per via gerarchica al Comandante di Corpo (art. 1397, comma 3, lett. b), c.o.m.)
 e al Comandante di Reparto con competenza disciplinare
 oppure
 al Comandante dell'Unità o del Comando Complesso imbarcato per il personale imbarcato (art. 1397, comma 4, c.o.m.)
 oppure
 direttamente al Comandante di Corpo del trasgressore in tutti gli altri casi

^^^^^^^^^^

1. Si trasmette, per le valutazioni di competenza, il rapporto disciplinare redatto dal dipendente ... *(grado, nome e cognome di chi ha rilevato l'infrazione)* a carico del ... *(grado, nome e cognome del trasgressore)*, effettivo a _____.
2. Si resta in attesa di conoscere, ai sensi dell'articolo 1398, ottavo comma del "Codice dell'ordinamento militare" le decisioni che saranno adottate in merito.

firma del Comandante del Reparto/Unità

N.B.: Fatte salve le specifiche disposizioni di Forza Armata che, ai sensi dell'art. 726, comma 3, t.u.o.m. definiscono gli incarichi che comportano l'esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo e le Autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. Qualora la mancanza non rientri espressamente nelle ipotesi contemplate dall'art. 751 t.u.o.m. e ricorra la fattispecie prevista dall'art. 1397, comma 3, lett. b), c.o.m., il rapporto disciplinare deve essere inviato per via gerarchica al Comandante di Corpo e contestualmente al Comandante di Reparto con competenza disciplinare.

Al ricorrere di tale evenienza, il Comandante di Reparto con competenza disciplinare, salvo diverso avviso del Comandante di Corpo, procederà "senza ritardo" alla contestazione dell'addebito nei confronti del militare manchevole.

[indietro](#)

**CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI UNA SANZIONE DI CORPO DIVERSA
DALLA CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ MILITARE CHE AVVIA IL PROCEDIMENTO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comportamento del ... (*grado, nome e cognome del Militare incolpato*).
 Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo, per l'eventuale
 irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a norma
 dell'articolo 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
 concernente "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche
 e integrazioni.
 Contestazione degli addebiti.

A _____ *grado, nome e cognome del Militare incolpato*

SEDE

^^^^^^^^

La informo che a Suo carico è stato avviato un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore".

L'ufficio competente per l'istruttoria è ... (*indicare con precisione l'ufficio incaricato dell'istruttoria; es. Ufficio Maggiorità e Personale; Ufficio Comando; ecc.*) e il responsabile del procedimento si identifica nello scrivente.

Al fine di consentirLe la predisposizione di una adeguata difesa, Le viene contestato il seguente addebito: "*indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e in relazione al quale si procederà all'eventuale inflizione della sanzione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato*".

Il termine "massimo" per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 1046 del D.P.R. n. 90/2010.

Ai sensi dell'articolo 1029, secondo comma del citato D.P.R., la S.V. può presentare memorie scritte e documenti entro ... (*indicare, di massima, un numero di giorni non inferiore a due terzi della durata massima del procedimento pari a 90 giorni*), decorrenti dalla data di notifica della presente comunicazione.

A tal fine, la S.V. potrà prendere visione degli atti del procedimento, con facoltà di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse, presso ... (*indicare con*

precisione l'ufficio che detiene i documenti), nei giorni ... (es.: feriali escluso il venerdì, dalle es: 09:00 alle es: 12:00), previa presentazione di specifica richiesta.

firma dell'Autorità Militare procedente

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

N.B.

L'Autorità Militare procedente ha facoltà di:

- concedere al Militare un termine a difesa anche inferiore rispetto alle prescrizioni di legge qualora la semplicità dell'accertamento del fatto e della conseguente responsabilità del Militare non richiedano una complessa verifica istruttoria, fatto salvo il diritto dell'interessato di chiedere una proroga del termine concesso per la presentazione di memorie e documenti;*
- concedere, al Militare che ne faccia motivata richiesta, una proroga del termine a difesa;*
- concludere il procedimento prima dello spirare del termine fissato ove l'interessato abbia già esercitato i propri diritti partecipativi connessi al diritto di difesa e l'accertamento in merito ai fatti oggetto di contestazione risulti esaustivo.*

[indietro](#)

ALLEGATO 4.D

**CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DELLA CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO CHE AVVIA IL PROCEDIMENTO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comportamento del ... (*grado, nome e cognome del Militare incolpato*).
 Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo a norma dell'articolo 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni.
 Contestazione degli addebiti.

A *grado, nome e cognome del Militare incolpato*

SEDE

^^^^^^^^^^

La informo che a Suo carico è stato avviato un procedimento disciplinare finalizzato all'eventuale irrogazione della "consegna di rigore" ai sensi dell'articolo 1399 del d.lgs. n. 66/2010 concernente "Codice dell'ordinamento militare".

L'ufficio competente per l'istruttoria è ... (*indicare con precisione l'ufficio incaricato dell'istruttoria; es. Ufficio Maggiorità e Personale; Ufficio Comando; ecc.*) e il responsabile del procedimento si identifica nello scrivente.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 1370 del d.lgs. n. 66/2010, La invito a:

- nominare un difensore scelto fra i Militari in servizio, anche non appartenenti a questo Comando/Ente o Forza Armata, che potrà rivestire il grado massimo di ... (*non superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina*) e che sarà ammesso a partecipare alla seduta della Commissione di Disciplina;
- entro (*due*) **(1)** giorni dalla ricezione del presente invito dovrà comunicare il nominativo del difensore prescelto o la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà;
- in caso di mancata designazione, entro il termine suddetto, provvederò alla nomina di un difensore d'ufficio.

Al fine di consentirLe la predisposizione di una adeguata difesa, Le viene contestato il seguente addebito: (*cfr. art. 751 t.u.o.m. e art. 1362, comma 7, c.o.m.. Indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e in relazione al quale si procederà all'eventuale inflizione della sanzione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato*).

La visione degli atti del procedimento, con facoltà di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse, Le sarà consentita presso ... (*indicare con*

precisione l'ufficio che detiene i documenti), nei giorni ... (es.: feriali escluso il venerdì, dalle es: 09.00 alle es: 12.00), previa presentazione di specifica richiesta.

Il procedimento potrà essere concluso dallo scrivente nel termine "massimo" consentito di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione degli addebiti (*cfr. art. 1046, comma 2, t.u.o.m.*).

La Commissione di Disciplina prevista dall'articolo 1400 del D. Lgs. n. 66/2010 sarà costituita da:

- *grado, nome e cognome di un Militare di grado superiore a quello dell'incolpato;*
- *grado, nome e cognome di un Militare di grado superiore a quello dell'incolpato;*
- *grado, nome e cognome di un Militare parigrado dell'incolpato.*

Faccio riserva di comunicare la data, il luogo e l'ora in cui avrà luogo la seduta della Commissione di Disciplina.

firma del Comandante di Corpo

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

(1) *Indicare un termine compatibile con la durata del procedimento.*

RIMESSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

**INTESTAZIONE DEL COMANDO**

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comportamento del ... (*grado, nome e cognome del Militare incolpato*).
 Rimessione all'Autorità disciplinare competente degli atti relativi al
 procedimento disciplinare di corpo ai sensi dell'articolo 1398, settimo
 comma del decreto legislativo n. 66/2010.

A *Comando identificato come competente al procedimento disciplinare*

e, per conoscenza:

grado, nome e cognome del Militare interessato

^^^^^^^^^^

1. Nel corso del procedimento disciplinare relativo al (*grado, nome e cognome del Militare interessato*), avviato con atto di contestazione degli addebiti notificata all'interessato il (*giorno della presa visione*), sono emersi elementi in base ai quali il fatto disciplinarmente rilevante esula dalla competenza sanzionatoria dello scrivente.
2. Premesso quanto sopra, trasmetto gli atti del procedimento a codesto Comando, corredati da una sintetica relazione redatta dallo scrivente, per le valutazioni di competenza e per l'eventuale attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 1399 del decreto legislativo n. 66/2010.
3. Resto in attesa di ricevere comunicazioni concernenti l'eventuale provvedimento adottato.

firma del Comandante

N.B.

Tale modello è utilizzabile, adottando gli opportuni accorgimenti, anche nel caso in cui il Militare, durante il procedimento disciplinare già avviato, venga trasferito alle dipendenze di altra Autorità disciplinare ai sensi dell'articolo 1396 del Codice.

[indietro](#)

COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO DEL RIMPROVERO O DELLA CONSEGNA



INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ MILITARE CHE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del ... (*grado, nome e cognome del Militare*).

A *grado, nome e cognome del Militare*

SEDE

^^^^^^^^^^

1. Esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte (*ovvero: considerato che la S.V. non ha ritenuto di addurre giustificazioni*), in ordine alla contestazione mossaLe il ... (*indicare la data in cui il Militare ha avuto conoscenza della contestazione*), tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ho inflitto alla S.V. la sanzione (*del rimprovero ovvero della consegna, nel qual caso indicare anche la durata*), per la seguente motivazione:
"indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato, indicando esattamente gli articoli del codice dell'ordinamento militare o del testo unico regolamentare che si ritengono violati o, in alternativa, la negligenza commessa".
2. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/1971, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

*firma dell'Autorità Militare
che infligge la sanzione*

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

[indietro](#)

ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: nomina dei componenti della Commissione di Disciplina ex articolo 1400 del D.Lgs. n. 66/2010 nel procedimento instaurato a carico del ... (*grado, cognome e nome del Militare interessato*).

A	<i>grado, nome e cognome del Militare membro</i>	SEDE
	<i>grado, nome e cognome del Militare membro</i>	SEDE
	<i>grado, nome e cognome del Militare membro</i>	SEDE

^^^^^^^^

1. Il Militare in oggetto è sottoposto a procedimento disciplinare per una mancanza ritenuta passibile della irrogazione di una consegna di rigore.
2. Le SS.LL. sono designate membri della Commissione di Disciplina, a norma dell'articolo 1400 del d.lgs. n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto sopra le SS.LL. sono invitate a:
 - comunicare con la massima urgenza eventuali cause di incompatibilità;
 - prendere visione degli atti del procedimento disciplinare e della documentazione personale dell'incolpato presso ... (*indicare con precisione l'ufficio che detiene i documenti*).
4. Faccio riserva di comunicare la data, l'ora e il luogo in cui si terrà la riunione della Commissione.

firma del Comandante di Corpo

**ATTO DI NOMINA DEL MILITARE DIFENSORE DI FIDUCIA NEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE
DELLA CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: procedimento disciplinare ex articolo 1396 e seguenti del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, instaurato a carico del ... (*grado, nome e cognome del Militare interessato*).

A *grado, nome e cognome del Militare difensore*

SEDE

^^^^^^^^^^

1. Il Militare in oggetto, in servizio presso questo Comando, l'ha nominata difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 1370 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito del procedimento disciplinare in oggetto, finalizzato all'adozione di una eventuale consegna di rigore.
2. La presenza di possibili cause impeditive, indicate dall'articolo 1370, comma 2 e dall'articolo 1380, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010, dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Comando.
3. La riunione della Commissione di Disciplina si terrà il giorno ... (*indicare data e luogo dove si terrà la riunione della Commissione*).
4. Comunico che gli atti del procedimento disciplinare sono a disposizione della S.V. per essere visionati, fino al giorno precedente a quello previsto per la riunione della Commissione di Disciplina, presso ... (*indicare con precisione l'ufficio presso il quale sono custoditi gli atti del procedimento*).

firma del Comandante di Corpo

**ATTO DI NOMINA DEL MILITARE DIFENSORE D'UFFICIO NEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE
DELLA CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: procedimento disciplinare ex articolo 1396 e seguenti del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, instaurato a carico del ... (*grado, nome e cognome del Militare interessato*).

A *grado, nome e cognome del Militare difensore designato*

SEDE

^^^^^^^^^^^^^^

1. La S.V. è stata designata, ex articolo 1370 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, quale difensore d'ufficio del Militare in oggetto, in servizio presso questo Comando, nell'ambito del procedimento disciplinare in oggetto, finalizzato all'adozione di una eventuale consegna di rigore.
2. La presenza di eventuali cause impeditive indicate dall'articolo 1370, comma 2 e dall'articolo 1380, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2010, dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Comando.
3. La riunione della Commissione di Disciplina si terrà il giorno ... (*indicare data e luogo dove si terrà la riunione della Commissione*).
4. Comunico che gli atti del procedimento disciplinare sono a disposizione della S.V. per essere visionati, fino al giorno precedente a quello previsto per la riunione della Commissione di Disciplina presso ... (*indicare con precisione l'ufficio presso il quale sono custoditi gli atti del procedimento*).

firma del Comandante di Corpo

**VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE
DELLA CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. _____

luogo e data

Verbale degli adempimenti svolti nel corso della seduta della Commissione di Disciplina convocata nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ... (*grado, nome, cognome, luogo e data di nascita del Militare incolpato*) in servizio presso questo Comando, per l'eventuale irrogazione della consegna di rigore ai sensi dell'articolo 1399 del D. Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Indicare: luogo, data e ora, si sono riuniti:

- il grado, nome e cognome del Comandante di Corpo;*
- il grado, nome e cognome del componente della Commissione;*
- il grado, nome e cognome del componente della Commissione;*
- il grado, nome e cognome del componente della Commissione.*

Il Comandante di Corpo rammenta ai presenti l'obbligo di mantenere il vincolo del segreto d'ufficio su tutto quanto formerà oggetto del procedimento e contesta all'incolpato il seguente addebito: (*indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato, indicando esattamente gli articoli del Codice dell'ordinamento militare o del Regolamento che si ritengono violati o, in alternativa, la negligenza commessa*).

Viene ceduta la parola all'incolpato che fornisce le seguenti giustificazioni: (*riportare sinteticamente ma in modo esaustivo le giustificazioni addotte dall'incolpato*).

(*eventuale*) ed esibisce la seguente documentazione: (*riportare esattamente i documenti presentati*).

(*eventuale*) Sono ascoltati in qualità di testimoni: (*indicare grado, nome e cognome dei testimoni*).

Interviene il Militare difensore il quale: (*riportare sinteticamente ma in modo esaustivo le ragioni esposte dal difensore*).

Congedati i testimoni, l'incolpato e il difensore, il Comandante di Corpo, sentita la Commissione, alle ... (*orario*) la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Alle ... (*orario*), il Presidente della Commissione di Disciplina comunica verbalmente al Comandante di Corpo che il ... (*grado, nome e cognome dell'incolpato*) a giudizio

(indicare se il giudizio è stato unanime o a maggioranza) è (oppure non è) passibile di (indicare la sanzione proposta).

firma del Presidente della Commissione

firma del componente della Commissione

firma del componente della Commissione

Il Comandante di Corpo:

- visti gli atti e valutate le giustificazioni dell'inculpato, le richieste avanzate dal Militare difensore e le altre risultanze del procedimento;
- tenuto conto del grado e dell'età del inculpato nonché dei suoi precedenti disciplinari e di servizio;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione di Disciplina, definisce la posizione disciplinare del ... (*grado, nome e cognome dell'inculpato*) con l'irrogazione di una ... (*indicare la specie e la quantità della sanzione ovvero: senza infliggere sanzioni*).

firma del Comandante di Corpo

NOTE:

1. Alla seduta della Commissione di Disciplina può essere, eventualmente, ammesso un Militare per lo svolgimento di attività meramente serventi al funzionamento dell'organo collegiale con divieto, per lo stesso, di prendere parte attiva alla discussione.
2. La decisione è comunicata all'interessato in forma scritta (tranne il caso in cui venga inflitta la sanzione del richiamo che è verbale) e "senza ritardo" (possibilmente entro lo stesso giorno), anche nel caso in cui non vengano applicate sanzioni.
3. La Commissione di Disciplina deve fornire il proprio parere al Comandante di Corpo al massimo entro 2 ore.
4. Il parere reso dalla Commissione di Disciplina non è vincolante ai fini della decisione finale del Comandante di Corpo.

[indietro](#)

COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO DELLA CONSEGNA DI RIGORE



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del ... (*grado, cognome e nome del Militare*).

A *grado, nome e cognome del Militare*

SEDE

^^^^^^^^^^

1. A seguito del procedimento esperito nei Suoi confronti per ... (*indicare sommariamente la contestazione degli addebiti*), esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte dalla S.V. e dal Suo difensore (*ovvero: considerato che la S.V. non ha ritenuto di addurre giustificazioni*), sentito il parere della Commissione di Disciplina, come già comunicatoLe verbalmente al termine della seduta, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 751, secondo comma del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, ho ritenuto equo infliggerLe (*indicare il tipo di sanzione e precisare la durata della stessa in caso di: "consegna di rigore" da 1 a 15 giorni e "consegna" da i a 7 giorni*), per la seguente motivazione:
"indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato, indicando esattamente gli articoli del c.o.m. o del t.u.o.m. che si ritengono violati o, in alternativa, la negligenza commessa, indicando anche se il comportamento integra reato militare previsto e punito dall'articolo "____" del codice penale militare di pace".
2. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/71, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

firma del Comandante di Corpo

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

[indietro](#)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO QUINTO

ATTIVITÀ CONSEGUENTI A PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

SEZIONE I

LE PENE ACCESSORIE NEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

1. Introduzione

Le pene accessorie si applicano solo in aggiunta a una pena principale ("accedono" ad essa). La maggioranza di esse ha contenuto interdittivo, comportando il divieto di svolgere determinate attività, di rivestire determinati uffici, di esercitare facoltà o diritti o provocando la cessazione di taluni rapporti. Altre svolgono, invece, una funzione eminentemente stigmatizzante, residuo storico delle cd. pene "infamanti". Un elenco, non tassativo, di pene accessorie "comuni" è contenuto nell'art. 19¹⁸⁴ c.p., mentre le pene accessorie militari sono elencate dall'art. 24¹⁸⁵ c.p.m.p.

In forza dell'art. 20 c.p. le pene accessorie, di regola, *"conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa"*.

L'**applicazione** della pena accessoria costituisce prerogativa esclusiva del giudice penale così come stabilito dall'art. 183 disp. att. c.p.p., secondo il quale *"quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione, se non si è già provveduto con la sentenza di condanna"*.

L'**esecuzione** delle pene accessorie disciplinata dagli artt. 662 c.p.p. e 411 c.p.m.p.. Per le pene accessorie "comuni", in base alla prima disposizione, il Pubblico Ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Per le pene accessorie militari, l'art. 411 c.p.m.p. specifica che *"sono eseguite dall'autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica"*.

¹⁸⁴ Art. 19 c.p. - *Pene accessorie: specie*: [1.] Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

[2.] Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

[3.] Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

[4.] La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

¹⁸⁵ Art. 24 c.p.m.p. - *Pene militari accessorie: specie*: Le pene militari accessorie sono:

- 1) la degradazione;
- 2) la rimozione;
- 3) la sospensione dall'impiego;
- 4) la sospensione dal grado;
- 5) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Allorquando la sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario comporti una pena militare accessoria (artt. 28, comma 3, 29, comma 2, e 33 c.p.m.p.) non applicata dal Giudice in sentenza, sarà cura dell'Amministrazione Militare comunicare alla competente Procura della Repubblica lo *status* di Militare del condannato per l'applicazione delle suddette pene accessorie¹⁸⁶. Resta, comunque, fermo il principio che ogni questione inerente all'esecuzione delle pene accessorie deve essere sottoposta al giudice dell'esecuzione come individuato dall'art. 665¹⁸⁷ c.p.p..

Nel Codice dell'Ordinamento Militare le pene accessorie rilevano ai fini della perdita dello stato di militare e della perdita del grado per condanna penale. In particolare:

- **lo stato di militare si perde** (art. 622):
 - per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli artt. 28, comma 3, c.p.m.p. e 31 c.p.m.g.;
 - per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
 - per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 32-*quinquies* c.p.;
- **il grado si perde** (e con ciò cessa anche il rapporto di impiego ai sensi dell'art. 923, comma 1, lett. ~~4~~ i) c.o.m.) per condanna penale, senza giudizio disciplinare (comb. disp. artt. 861 e 866) ove ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - condanna definitiva, non condizionalmente sospesa;
 - per reato militare o delitto non colposo;
 - con una delle seguenti pene accessorie: rimozione; ~~interdizione temporanea dai pubblici uffici~~; interdizione da una professione o da un'arte; decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale.

I provvedimenti ex artt. 622 e 866 (come modificato dalla Corte Costituzionale con sent. 268 del 19 ottobre 2016) **sono atti vincolati**, dichiarativi di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente. L'Amministrazione non ha, al riguardo, alcuna discrezionalità, dovendo limitarsi a prendere atto che la pena accessoria impedisce lo svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche. Ne deriva che, ai fini della risoluzione del rapporto di impiego, **non occorre instaurare un procedimento disciplinare** (e, pertanto, non sussiste neppure l'obbligo di dare al condannato comunicazione dell'avvio del procedimento) poiché all'Amministrazione non è dato il potere di irrogare una

¹⁸⁶ Il Ministero della Giustizia, con Circ. n. M_DG.DAG.22/05/2006.0055387.U del 22 maggio 2006, ha chiarito la competenza del giudice ordinario ad ordinare la degradazione (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_58&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC31699).

¹⁸⁷ Art. 665 c.p.p. - *Giudice competente*: [1.] Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

[2.] Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

[3.] Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

[4.] Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

[4-bis.] Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

“autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe inutiliter data”¹⁸⁸.

Le Autorità Militari competenti a disporre l'inchiesta formali ai sensi dell'art. 1378 c.o.m. non dovranno, quindi, promuovere alcun procedimento disciplinare nei casi previsti dagli articoli 622 e 866 in commento.

2. La perdita dello stato di militare

L'art. 622 c.o.m. stabilisce che lo stato di Militare si può perdere **esclusivamente** per degradazione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del codice penale.

La **degradazione** (artt. 28, comma 3¹⁸⁹, e 33 c.p.m.p., 83 e 622 c.o.m.) è una pena militare accessoria che consegue alla condanna all'ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere pronunciata, per reati militari, contro Militari in servizio alle armi o in congedo nonché alla condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Essa è perpetua e priva il condannato della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze Armate; la “indegnità” ad essa conseguente comporta la perdita dello *status* di Militare (art. 622) e la cessazione del rapporto di impiego, qualora il militare sia in servizio permanente.

La degradazione opera *ex tunc*, decorrendo dal giorno in cui la sentenza di condanna penale, non condizionalmente sospesa, è divenuta esecutiva (art. 867, comma 3 c.o.m.). In esecuzione della degradazione l'Amministrazione Militare deve disporre la cancellazione dai ruoli militari del soggetto colpito da tale pena accessoria.

L'**interdizione perpetua dai pubblici uffici** è una pena accessoria comune prevista e disciplinata dagli artt. 28¹⁹⁰ e 29 c.p..

Come la degradazione, consegue alla condanna all'ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere del Militare, sia esso nella posizione del servizio permanente ovvero del congedo.

Essa opera *ex tunc* decorrendo dal giorno in cui la sentenza di condanna penale, non condizionalmente sospesa, è divenuta irrevocabile (art. 867, comma 3, c.o.m.) e

¹⁸⁸ Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3675.

¹⁸⁹ Art. 28 c.p.m.p. – *Degradazione*: [3.] La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

¹⁹⁰ Art. 28 c.p. - *Interdizione dai pubblici uffici*: [1.] L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. [2.] L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
- 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
- 4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
- 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. <...>

comporta la perdita dello *status* di militare e la cessazione del rapporto di impiego, qualora il Militare sia in servizio permanente.

L'**estinzione del rapporto di lavoro o di impiego** è una pena accessoria comune prevista dall'art. 32-*quiquies* c.p.. Conseguisce a una condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, comma 1, c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

3. La perdita del grado per condanna penale

L'art. 866 c.o.m. prevede che si perda il grado, senza giudizio disciplinare, come conseguenza della condanna penale, non condizionalmente sospesa, per un reato militare o un delitto non colposo che comportino la pena accessoria della rimozione, ~~della interdizione temporanea dai pubblici uffici~~, dell'interdizione da una professione o un'arte, della decadenza o sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale¹⁹¹.

La **rimozione** è prevista e disciplinata dagli artt. 29 e 33 c.p.m.p.

Essa *“si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe”* (art. 29, comma 1, c.p.m.p.).

Consegue alla reclusione militare per durata superiore a tre anni (art. 29, comma 2, c.p.m.p.) e alla condanna per delitto non colposo contro la personalità dello Stato, per delitti di falsità in sigilli o strumenti e segni di autenticazione (artt. 476 – 493 c.p.), per furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), usura (art. 644 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), o bancarotta fraudolenta.

L'esecuzione della pena accessoria della rimozione pone il militare nella posizione di “soldato semplice”, facendo con ciò venir meno il requisito soggettivo per mantenere un rapporto d'impiego continuativo con la Forza Armata/Corpo di appartenenza (il livello minimale di “soldato semplice”, infatti, non è previsto per i militari in servizio continuativo¹⁹²).

¹⁹¹ Cfr. Corte Costituzionale 20 novembre 2013, n. 276, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 866, comma 1, c.o.m., avuto anche riguardo alla “più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, disposta a partire dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), successivamente modificata. Negli anni più recenti, il legislatore ha inasprito le pene per tale tipo di reati, tra cui quello di peculato che viene in rilievo nel caso di specie, oltre a rendere più severe le sanzioni accessorie relative all'interdizione dai pubblici uffici e ad incidere altresì, sempre nel senso di un maggior rigore, sulle conseguenze relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di ipotesi di estinzione automatica a seguito di condanna in sede penale, come risulta dal nuovo testo dell'art. 32-*quiquies* del codice penale. La disposizione impugnata deve essere necessariamente valutata in riferimento a tale contesto normativo, tanto più che essa è contenuta nel nuovo ordinamento militare, di cui al già citato d.lgs. n. 66 del 2010, ed è quindi coeva a questa linea legislativa particolarmente severa nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione”.

¹⁹² Ai sensi dell'art. 882 c.o.m., il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego. Ai sensi dell'art. 876 c.o.m. possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici è prevista e disciplinata dagli artt. 28 e 29 del codice penale.

Priva il condannato della “*capacità di acquistare o di esercitare o di godere*”, durante l'interdizione, il diritto di elettorato attivo e passivo e ogni altro diritto politico; ogni pubblico ufficio, ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e la qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; l'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio; gradi e dignità accademiche, titoli, decorazioni (ad es. medaglie al valore o al merito) o altre pubbliche insegne onorifiche.

Non può avere durata inferiore a un anno né superiore a cinque.

Consegue alla condanna:

- alla reclusione non inferiore a tre anni e in questo caso ha durata pari a cinque anni;
- alla condanna per un delitto realizzato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 31 c.p.) e in questo caso la durata si determina in base al principio di equivalenza di cui all'art. 37¹⁹³ c.p.

~~L'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea determina l'oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di impiego per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione, non potendosi così non produrre effetti sulla prosecuzione del rapporto stesso. L'impossibilità di prosecuzione del rapporto di impiego per un determinato periodo, comunque mai inferiore a un anno, ha, pertanto, determinato la scelta legislativa di definitiva interruzione dello stesso.~~

L'interdizione da una professione o da un'arte è prevista dall'art. 30 c.p. e priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti. Non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge

La **decadenza o sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale** è prevista e disciplinata dall'art. 34¹⁹⁴ c.p. quale perdita definitiva o temporanea dei poteri conferiti dalla legge ai genitori nei confronti dei figli: in particolare, il genitore è privato della titolarità dei diritti e delle facoltà di carattere personale nei confronti dei figli nonché dei diritti sui beni del figlio attribuitigli dal codice civile (amministrazione e usufrutto legale).

all'articolo 627. Ai sensi del comb. disp. artt. 627, commi 1 e 5, e 631, comma 2, il “soldato” è invece un “militare di truppa senza alcun grado”. Alla categoria dei militari di truppa appartengono militari sprovvisti di rapporto d'impiego, per essere appartenenti alla leva o in ferma prefissata o allievi.

¹⁹³ Art. 37 c.p. - *Pene accessorie temporanee: durata*: Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

¹⁹⁴ Art. 34 c.p. - *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa*: [1.] La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

[2.] La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

[3.] La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

[4.] La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. <...>

La decadenza è perpetua mentre la sospensione ha durata pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza consegue alla condanna all'ergastolo (art. 32, comma 2, c.p.) e alla condanna per alcuni delitti espressamente individuati dalla legge: incesto (art. 564 c.p.), delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566 - 569 c.p.); mutilazioni genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); delitti in materia di schiavitù (artt. 600-*septies*2 e 602-*bis* c.p.) e reati sessuali nei quali la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato (art. 609-*nonies* c.p.).

La sospensione consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni nonché alla condanna per qualsiasi delitto commesso con abuso della potestà dei genitori.

4. Decorrenza della perdita del grado per condanna penale in presenza di una sospensione precauzionale

Ai sensi dell'art. 867, comma 5, c.o.m., la perdita del grado di un Militare *ex art. 866 c.o.m.* decorre **dalla data di applicazione della sospensione precauzionale**, *"se sotto tale data risulti pendente un procedimento penale o disciplinare che si concluda con la perdita del grado, salvo che il Militare sia stato riammesso in servizio"*.

Si tratta di una deroga alla regola generale dettata dal comma 3 del medesimo articolo, che fa decorrere la perdita del grado conseguente a condanna penale dal passaggio in giudicato della sentenza.

Trattandosi di provvedimenti amministrativi, non già di sanzioni penali, tale disposizione trova applicazione anche nell'adozione di atti di perdita dello stato di militare, ai sensi dell'art. 622 c.o.m..

SEZIONE II

LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO

1. Profili sostanziali

La reintegrazione nel grado è disciplinata dagli articoli 868 - 873 del c.o.m..

La disciplina della reintegrazione prevede un potere discrezionale dell'Amministrazione (l'art. 868, comma 1, afferma che il militare "può" essere reintegrato) la quale ha un ampio potere di valutazione di merito sugli aspetti rilevanti sotto il profilo dell'interesse della funzione pubblica istituzionale¹⁹⁵. Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che *"a fronte della pretesa dell'istante ad ottenere il particolare beneficio, sta l'ampia discrezionalità valutativa che la legge affida all'Amministrazione militare, cui spetta in definitiva di stabilire se la concessione della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in sede penale, ma anche all'interesse pubblico di settore. Del resto, la prescrizione di requisiti particolarmente stringenti per la concessione della reintegrazione e la previsione dell'intervento nel procedimento amministrativo addirittura dell'Autorità giudiziaria militare di vertice indicano chiaramente che nell'ottica del Legislatore l'accoglimento di istanze consimili costituisce ipotesi del tutto speciale e derogatoria"*¹⁹⁶.

Costituisce un parametro di valutazione essenziale il requisito della **"ottima condotta morale e civile"**. Sul punto, la giurisprudenza¹⁹⁷ ha chiarito che l'assenza di episodi negativi a carico dell'istante e successivi ai fatti contestati di per sé non rappresenta un particolare titolo di merito, perché l'"ottima condotta civile e morale" *"implica che l'interessato abbia tenuto una condotta che si discosti, superandola notevolmente, dalla normale buona condotta (vale a dire l'assenza di condanne penali pregiudizievoli) e cioè abbia dato luogo a comportamenti suscettibili di un peculiare favorevole apprezzamento sul piano etico e su quello dei rapporti sociali (quali ad esempio l'impegno in attività di beneficenza o di assistenza, ecc.)"*.

La reintegrazione nel grado può avvenire d'ufficio o a domanda dell'interessato.

La reintegrazione d'ufficio è disciplinata dall'art. 869¹⁹⁸ c.o.m. e ha luogo solo nelle ipotesi di precedente cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella F.A. o Corpo armato di appartenenza (art. 864, comma 1, lett. c), c.o.m.). La fattispecie non è ulteriormente trattata nella presente Guida in quanto priva di connotazioni disciplinari.

La reintegrazione a domanda si dà per le ipotesi di cui agli art. 870-873 c.o.m.. Escluse quelle ex art. 870, riferite ad alcune fattispecie di dimissioni di autorità e di cancellazione dai ruoli prive di rilievo penale o disciplinare¹⁹⁹, restano i casi di:

¹⁹⁵ Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02233/2011.

¹⁹⁶ Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6922 del 15 settembre 2010.

¹⁹⁷ T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 01619/2010; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02233/2011.

¹⁹⁸ Art. 869 c.o.m. - *Reintegrazione d'ufficio*: [1.] La reintegrazione nel grado è disposta d'ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.

[2.] La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.

¹⁹⁹ L'art. 870 c.o.m. prevede che si sia reintegrati nel grado, a domanda e senza necessità di alcun parere (a differenza di quanto previsto dai successivi artt. 871-873), al venir meno delle cause che hanno determinato le dimissioni d'autorità conseguenti a interdizione giudiziale (art. 863, comma 1, lett. a), inabilitazione civile (art. 863, comma 1, lett. b), amministrazione di sostegno (art. 863, comma 1, lett. c), irreperibilità accertata (art. 863, comma 1, lett. d), o la cancellazione dai ruoli per perdita della cittadinanza (art. 864, comma 1, lett.

- reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione (art. 871 c.o.m.);
- reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna (art. 872 c.o.m.);
- reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (art. 873 c.o.m.).

Caratteristica comune delle tre fattispecie ora elencate è la necessità di acquisire, **ai fini della concessione** del beneficio, il **parere favorevole della Corte Militare di Appello**. Mutano invece, gli ulteriori requisiti che devono ricorrere affinché possa darsi positivo esito all'istanza. In particolare, nel caso in cui la perdita del grado sia conseguita:

- all'applicazione della sanzione disciplinare di stato della rimozione: è necessario che il Militare abbia conservato, per almeno cinque anni dalla data della rimozione, "ottima condotta morale e civile", con alcune agevolazioni nel computo del tempo qualora l'interessato abbia conseguito particolari benemeritenze e ricompense²⁰⁰. Inoltre, qualora la sanzione disciplinare sia stata irrogata a seguito di procedimento disciplinare instaurato in conseguenza di una condanna penale, è indispensabile che nel frattempo sia anche intervenuta la riabilitazione penale ordinaria e, se necessaria, quella penale militare. Si noti che la riabilitazione penale determina la cessazione degli effetti che discendono dalla pena ma non elimina il provvedimento giudiziario in sé quale fatto storico rilevante e non preclude, pertanto, che l'Amministrazione Militare eserciti su questo le sue valutazioni discrezionali;
- alla condanna penale (senza giudizio disciplinare): è necessario che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 683 del c.p.p. o dell'art. 72 e 412 del c.p.m.p.;
- all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione: è necessario che:
 - sia intervenuta la revoca della misura o ne sia cessata l'esecuzione;
 - il Militare abbia conservato, per almeno cinque anni dalla data della revoca o della cessazione, "ottima condotta morale e civile", con agevolazioni nel computo del tempo qualora l'interessato abbia conseguito particolari benemeritenze e ricompense²⁰¹.

2. Profili procedurali

Gli aspetti procedurali della reintegrazione a domanda sono trattati dagli articoli 669 – 678 del t.u.o.m.

2.1 L'istanza

La domanda di reintegrazione deve contenere, in maniera sintetica la descrizione dei fatti storici occorsi al Militare e le motivazioni per le quali l'Amministrazione dovrebbe provvedere alla sua reintegrazione.

Ai sensi dell'art. 669 del t.u.o.m., la domanda deve essere corredata, a cura dell'interessato, dei seguenti documenti:

a) o per assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile (art. 864, comma. 1, lett. b).

²⁰⁰ Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 871 c.o.m., il periodo "è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare" mentre non ha durata minima ("in qualsiasi tempo") nell'ipotesi in cui il militare abbia "conseguito più di una di dette promozioni o ricompense".

²⁰¹ Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 873 c.o.m., il periodo "è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare" mentre non ha durata minima ("in qualsiasi tempo") nell'ipotesi in cui il militare abbia "conseguito più di una di dette promozioni o ricompense".

- certificati di residenza e di cittadinanza italiana, in luogo dei quali è possibile formulare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 40 e 46 del D.P.R. 445/2000²⁰²;
- copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria, della/e pronuncia/e di condanna, nonché del provvedimento di concessione della riabilitazione, se la rimozione dal grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non importa di diritto la perdita del grado;
- copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria, della/e sentenza/e, con qualunque dispositivo, dalla/e quale/i ha avuto origine il procedimento disciplinare di stato da cui è derivata la perdita del grado per rimozione;
- copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria, della/e sentenza/e di condanna, nonché della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna;
- copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o del provvedimento di revoca, nonché, per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione, della sentenza di riabilitazione²⁰³, se la perdita del grado è stata disposta per applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

L'istanza, indirizzata al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina, deve essere presentata all'Ente Militare territoriale nella cui forza in congedo il Militare si trova.

2.2 L'istruttoria

L'Ente Militare territoriale provvede, ai sensi dell'art. 670 del t.u.o.m., a:

- controllare la completezza della documentazione allegata dal richiedente;
- corredare la domanda con:
 - le informazioni acquisite presso i Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, sulla condotta morale dell'interessato;

²⁰² Art. 40 (L) D.P.R. n. 445/2000 – *Certificati*: [01.] Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. <...>

Art. 46 (R) D.P.R. n. 445/2000 - *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*: [1.] Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: <...> b) residenza; c) cittadinanza; <...>.

²⁰³ L'art. 669 in commento si riferisce alla riabilitazione di cui all'art. 15 della L. n. 327/1988, che è stato abrogato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il riferimento ad esso deve dunque intendersi come riferimento all'art. 70 del citato D. Lgs. il quale, nel disciplinare la riabilitazione, ha sostanzialmente mutuato il testo dell'abrogato art. 15: “[1.] Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. [2.] La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67. [3.] Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. [4.] Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.”

- il proprio motivato parere in merito alla sussistenza/insussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza;
- copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, avente data successiva al provvedimento di perdita del grado;
- certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
- certificato dei carichi pendenti.

La documentazione, così perfezionata, dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare per il tramite dell'Alto Comando competente che formulerà specifico e motivato parere. Per il personale dell'Arma dei Carabinieri, i Centri Documentali dell'Esercito rimetteranno le istanze istruite al Comando Legione Carabinieri competente che, a sua volta, le invierà, con parere motivato, alla Direzione Generale per il tramite del Comando Generale.

Il Ministro della Difesa:

- in caso di istanza di reintegrazione nel grado perduto per rimozione per motivi disciplinari:
 - qualora ritenga di non dare corso alla richiesta, provvede con decisione definitiva e motivata;
 - diversamente, rimette la domanda al Procuratore Generale Militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte Militare d'Appello;
- in caso di istanza di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna ovvero di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore Generale Militare della Repubblica per il prescritto parere della Corte Militare d'Appello.

Risulta evidente, dunque, che il parere della Corte Militare d'Appello, nel caso di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, è il presupposto per la concessione del beneficio della reintegrazione solo nel caso in cui l'Amministrazione Militare sia orientata positivamente, mentre non risulta necessario acquisirlo se l'Amministrazione intende autonomamente addivenire alla reiezione dell'istanza²⁰⁴.

Diversamente accade per le ipotesi di reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna o applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione per le quali, a prescindere dagli intendimenti dell'Amministrazione, si deve necessariamente acquisire il parere della Corte Militare di Appello.

Si noti che, ai sensi dell'art. 674 t.u.o.m., il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, è vincolato al contenuto del parere espresso dalla Corte Militare d'Appello (*"non può discostarsi"*) solo se questo non è favorevole all'accoglimento della domanda. In caso contrario, invece, il Ministro può, comunque, rigettare l'istanza, valorizzando elementi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione nel parere medesimo.

Le conclusioni del Procuratore Generale Militare della Repubblica e il parere della Corte Militare d'Appello non sono notificati all'interessato (art. 673, comma 3, t.u.o.m.) neanche a conclusione del procedimento. In nessuno stato del procedimento avanti all'Autorità Giudiziaria Militare è ammesso l'intervento del difensore (art. 671, comma 3, t.u.o.m.).

Il parere della Corte Militare d'Appello è "definitivo" (art. 673, comma 3, t.u.o.m.).

²⁰⁴ Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6922 del 15 settembre 2010.

2.3 Il provvedimento

La reintegrazione nel grado:

- è disposta con decreto del Ministro della Difesa e decorre dalla data del provvedimento (art. 868, comma 2, c.o.m.);
- non comporta la revoca del provvedimento che aveva disposto la perdita del grado (art. 675, comma 4, t.u.o.m.);
- non comporta la riassunzione in servizio del Militare reintegrato (art. 868, comma 3, c.o.m.);
- comporta l'iscrizione del Militare nei corrispondenti ruoli del congedo (art. 868, comma 3, c.o.m. e 675, comma 1, t.u.o.m.);
- non dà diritto alla corresponsione di assegni arretrati e non comporta variazioni del trattamento di quiescenza eventualmente percepito grado (art. 675, commi 3 e 4, t.u.o.m.).

Può verificarsi il caso che nei confronti di un Militare, successivamente alla rimozione, vengano a concludersi altre vicende penali suscettibili di apprezzamento anche in sede disciplinare. Poiché il Militare è in congedo e privo di grado, non solo non possono essergli irrogate sanzioni disciplinari di corpo, ma restano inapplicabili anche le sanzioni di stato astrattamente ipotizzabili per il personale in congedo (sospensione dalle funzioni del grado e perdita del grado per rimozione).

Ai sensi dell'art. 677 t.u.o.m., qualora la richiesta di reintegrazione nel grado non sia accolta può esserne presentata una nuova:

- dopo cinque anni dalla decisione di rigetto;
- prima dello scadere di cinque anni, se il militare abbia conseguito una ricompensa al valor militare o (per il solo caso della perdita del grado per condanna) se siano sopravvenuti o siano emersi nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti (art. 871, comma 2, 872, comma 3, e 873, comma 2, c.o.m.).

SEZIONE III

IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE

L'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, prevede che *“le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. [...]”*.

1. Ratio della norma

Con la disposizione in esame, il Legislatore ha inteso realizzare l'interesse generale al corretto funzionamento dell'apparato amministrativo. Si muove dal presupposto che il dipendente pubblico, nel suo agire, non sia portatore di un interesse proprio, egoistico, ma della Pubblica Amministrazione. Quando, dunque, egli viene convenuto in giudizio a rispondere del suo operato pubblico, si pone l'esigenza che l'Amministrazione lo tenga indenne per le spese legali che deve sostenere per la propria difesa. In tal modo si evita che il timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle proprie attività istituzionali possa provocare la paralisi dell'azione dei funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione.

Il rimborso è assoggettato al verificarsi di alcuni presupposti ed è inoltre limitato, nel *quantum*, a quanto ritenuto congruo dall'Avvocatura dello Stato.

2. Presupposti

- Instaurazione di un giudizio **per responsabilità** civile, penale e amministrativa **nei confronti** del dipendente che chiede il rimborso.

Sono, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione della norma:

- tutte le ipotesi in cui il giudizio non tenda all'accertamento di una responsabilità in capo al dipendente. In particolare, sono escluse le ipotesi di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di provvedimenti della P.A., le quali, peraltro, configurano esempi di conflitto di interessi;
- i casi in cui il dipendente partecipi al giudizio ad altro titolo (ad es. non potrà dare luogo a rimborso il fatto di essersi costituito parte civile).

- La qualità di **dipendente di amministrazione statale**.

Essa deve sussistere all'epoca in cui si assumono avvenuti i fatti oggetto del giudizio, non potendosi, in difetto, riferire a una pubblica amministrazione gli effetti dell'agire del soggetto tratto in giudizio.

- La **connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali**.

Si è evidenziato come la *ratio* della norma sia da ricondursi al fatto che il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione al titolare di un proprio ufficio comporta l'imputazione alla prima degli atti compiuti dal secondo

nell'espletamento delle competenze demandategli, donde l'esigenza per l'ordinamento statale di tenere indenni i propri dipendenti dal rischio connesso al loro agire per la realizzazione di fini propri dell'Amministrazione.

È evidente, pertanto, che laddove il dipendente abbia agito per il soddisfacimento di interessi egoistici o si trovi in una posizione di conflitto di interessi con l'Amministrazione, si dà frattura del nesso organico con l'apparato pubblico con conseguente preclusione per il dipendente di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese. Tra gli indicatori della sussistenza di un conflitto di interessi rientrano evidentemente le ipotesi in cui l'Amministrazione *"si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente e abbia assunto una iniziativa disciplinare, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale e l'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente"*²⁰⁵.

Il requisito della connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali deve essere inteso nel senso che *"è richiesto un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o condotta, nel senso che il dipendente pubblico non avrebbe assolto ai suoi compiti, se non ponendo in essere quel determinato atto o condotta"*²⁰⁶.

Occorre, pertanto, distinguere tra 'occasione di servizio', che non dà diritto al rimborso, e 'connessione con il servizio' che, nel concorso con le altre condizioni, radica invece il diritto: *"il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con una modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa le cui conseguenze ricadrebbero sull'Amministrazione né è sufficiente che l'evento avvenga durante e in occasione della prestazione"*²⁰⁷.

– L'esclusione della responsabilità del dipendente.

Ai fini della verifica della sussistenza di tale requisito non si deve fare mero riferimento alla presenza di una qualsivoglia formula assolutoria, ma alla integrale esclusione di responsabilità in capo al dipendente, esclusione che va accertata in concreto, caso per caso e sulla base, dunque, di una lettura sostanziale del provvedimento giurisdizionale assolutorio.

Consentono di escludere con certezza la responsabilità penale del dipendente solo le formule assolutorie (art. 530, comma 1, c.p.p.) perché "il fatto non sussiste" (in quanto è esclusa la materialità del fatto illecito) e "l'imputato non lo ha commesso" (in quanto è esclusa la riferibilità dell'illecito alla condotta del dipendente).

Le altre formule assolutorie previste dal citato art. 530, comma 1, c.p.p. (il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione), nonché le sentenze di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.)²⁰⁸ e quelle dichiarative dell'estinzione del reato (art. 531 c.p.p.)²⁰⁹, ovvero, infine, le sentenze di proscioglimento per la

²⁰⁵ Cass. Civ., sez. Lavoro, 17 settembre 2002, n. 13624.

²⁰⁶ *Ex plurimis*, il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 01889/2015 del 30 giugno 2015.

²⁰⁷ Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1190 del 26 febbraio 2013.

²⁰⁸ Consiglio di Stato, sez. VI. 7660/04: "Ad avviso del Collegio, il tenore della norma ("sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità") è sufficientemente chiaro e va inteso nel senso che la pretesa diretta al rimborso delle spese legali postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità penale del dipendente. Deve, quindi, escludersi il rimborso delle spese processuali nel caso di proscioglimento con formule meramente processuali, non liberatorie".

²⁰⁹ Cfr., con riferimento alla prescrizione, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2041/2005, 29 aprile 2005: "non qualsiasi esito processuale distinto dal riconoscimento della responsabilità consente la rimborsabilità delle spese legali, ma solo quello implicante il riconoscimento nel merito dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria. Del resto, tale formulazione normativa è in linea con la *ratio* stessa del meccanismo del rimborso delle spese legali, da ravvisare nell'esigenza di tenere il dipendente pubblico indenne dagli oneri processuali sostenuti per

presenza di una causa personale di non punibilità (*ex art. 530, comma 3, c.p.p.*) sono fattispecie definitorie del giudizio penale che non escludono, con la certezza richiesta, l'esistenza di un possibile conflitto di interessi in concreto.

Per quanto concerne i provvedimenti di archiviazione, deve constatarsi che essi si danno non solo nelle ipotesi in cui risulti infondata la notizia di reato (art. 408 c.p.p.), ma anche negli ulteriori casi previsti dall'art. 411 c.p.p., ossia per mancanza di una condizione di procedibilità, ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Occorre dunque accertare, in relazione al contenuto dell'atto, se il provvedimento abbia escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente²¹⁰.

3. Il giudizio di congruità

Il giudizio di congruità, demandato dalla legge alla sola Avvocatura dello Stato, non si esaurisce nel mero riscontro della corrispondenza delle prestazioni professionali e dei relativi importi con quelli previsti dal tariffario penale. Come evidenziato da autorevole giurisprudenza amministrativa²¹¹, la valutazione di congruità sul *quantum debeatur* da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato ha connotati di evidente discrezionalità: il potere valutativo demandato dalla norma comporta un necessario bilanciamento tra l'interesse del dipendente ad essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute e l'interesse pubblico ad evitare erogazioni non appropriate, cioè non causalmente congrue in relazione al rilievo e all'importanza dell'attività difensiva necessaria. Il giudizio, pertanto, non si limiterà all'espunzione delle spese relative a prestazioni professionali eccessive o superflue, ma sarà il frutto della correlazione dei parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria e, cioè, alla natura, complessità e gravità della causa e delle questioni giuridiche o probatorie che vi sono sottese, nonché alla posizione istituzionale dell'imputato, alla durata del procedimento, alla composizione della difesa in relazione all'impegno professionale ad essa richiesto.

Si evidenzia, inoltre, che il giudizio dell'Avvocatura investe legittimamente anche i profili di merito, vale a dire la determinazione dell'*an debeatur* con riguardo alla sussistenza dei requisiti legali, vale a dire la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e l'esclusione della responsabilità del dipendente. In particolare, si è affermato²¹² che solo una lettura sommaria della norma *ex art. 18* potrebbe condurre a limitare la competenza dell'Avvocatura dello Stato alla sola determinazione del *quantum*. Al contrario, ad avviso del Consiglio di Stato, "*oggetto della valutazione in parola è un esame approfondito e qualificato, con stretto riferimento alla vicenda processuale che ha interessato il dipendente statale, pur nel suo collegamento con le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza*", di talché "*la limitazione della funzione ad aspetti meramente contabilistici vanificherebbe del tutto le ragioni della specifica presenza di un organo come l'Avvocatura e quindi il peso qualitativo giuridico dell'intervento obbligatorio [...] financo privando la norma di un effettivo significato di controllo sostanziale*".

difendersi da accuse relative all'esercizio dei suoi compiti istituzionali a condizione che processualmente emerga l'espletamento degli stessi senza violazione di doveri e senza conflitto di interessi con l'amministrazione".

²¹⁰ Corte di cassazione, Sezione lavoro, 19 novembre 2007, n. 23904.

²¹¹ Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2630.

²¹² Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2013, n. 03593.

È il caso di evidenziare, infine, l'irrelevanza dell'eventuale parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Al riguardo, infatti, la Corte di cassazione ha chiarito che *“la pretesa di condizionare l'entità del rimborso all'esclusivo vaglio del consiglio dell'Ordine degli avvocati toglierebbe qualsiasi rilevanza pubblicistica alla spesa e ai relativi doveri di governo di essa. Condurrebbe a un'equiparazione tra il debito del cliente verso il professionista e quello di protezione del dipendente, che è a carico dello Stato. Tale equiparazione è improponibile, giacché il debito del cliente risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto professionale, cioè, esemplificando, all'impostazione difensiva prescelta; alla frequenza delle consultazioni che ha richiesto al legale; agli scritti difensivi non indispensabili, ma sollecitati e prodotti per sola cautela; alte spese vive eventualmente concordate per trasferte e partecipazione a ogni tipo di udienze. Di oneri di tal genere, di natura casuale, in gran parte non sindacabili da parte del COA, non può farsi carico l'amministrazione, sicché prudentemente il legislatore ha previsto che siano vagliati, sotto il profilo della congruità, dall'avvocatura dello Stato. Nel formulare il parere, l'avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo né, come vorrebbe il ricorso, l'interesse del dipendente a risultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, né quello dell'amministrazione a minimizzare la spesa, poiché il parere deve essere reso in termini di congruità”*²¹³.

4. La richiesta

Le istanze di rimborso delle spese legali (facsimile in [allegato 5.A](#)), complete dei dati anagrafici degli interessati (e dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata), del relativo codice fiscale e delle coordinate bancarie -codice IBAN- ([allegato 5.B](#)), debbono essere corredate da:

- copia conforme all'originale rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente della o delle sentenze di assoluzione, complete dell'attestazione del passaggio in giudicato, ovvero dei provvedimenti di archiviazione (corredati della richiesta del P.M.) che hanno concluso i procedimenti giudiziari;
- altri atti salienti relativi al procedimento (ad es. atto di nomina del legale di fiducia depositato nel corso delle indagini, copia dell'avviso di garanzia e dell'eventuale verbale di interrogatorio, istanze, memorie, estratti di atti processuali in cui sia chiaramente indicato il nominativo del legale);
- originale delle parcelle quietanzate rilasciate dai propri legali, con annessa notula spese recante l'indicazione analitica delle singole voci costituenti le parcelle stesse. A tal proposito, l'Avvocatura Generale dello Stato ha avuto modo di precisare che *“potrà darsi corso all'esame della richiesta anche sulla base di un prospetto dettagliato delle attività defensionali svolte, di modo che la pratica possa essere compiutamente istruita; dopodiché fissato l'importo ritenuto congruo – previa ammissibilità del rimborso – si procederà agli ulteriori adempimenti (emissione del titolo di spesa ecc.) previa produzione della parcella quietanzata (in regola con le disposizioni IVA) per ottenere in concreto il rimborso della somma effettivamente pagata nei limiti di quanto, appunto, ritenuto congruo”*.

Qualora le parcelle/fatture:

- siano state emesse in regime di esenzione I.V.A. devono essere corredate di una marca da bollo vidimata del valore di € 2,00;

²¹³ Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 6 luglio 2015, n. 13861.

- siano comprensive delle “spese esenti” ex art. 15 DPR 633/1972²¹⁴, devono essere accompagnate dalla relativa “regolare documentazione”.

5. La procedura

L'istanza, indirizzata al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina²¹⁵, deve essere presentata presso il proprio Comando di Corpo se si tratta di Militare in servizio.

L'Ente istruirà l'istanza, corredandola con una sintetica relazione (ovvero un rapporto sul fatto) del Comandante di Corpo che dovrà, altresì, esprimere il suo parere circa la connessione o meno dei fatti originatori del giudizio con l'espletamento del servizio.

Il predetto Comandante provvederà a rimettere la citata documentazione direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina, inviandola anche, per conoscenza, alla propria linea gerarchica. Gli Alti Comandi delle Forze Armate, ovvero il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti all'Arma, potranno intervenire nell'istruzione dell'istanza, ove lo ritengano opportuno e qualora riscontrino delle incongruenze (le Autorità Militari intermedie possono essere informate ma non sono tenute a esprimere pareri).

Qualora il procedimento giudiziario abbia interessato più Militari, rappresentati e difesi da un unico legale o da legali diversi, è necessario che ciò venga specificato dal Comando all'atto della trasmissione della documentazione, al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare unicità di trattazione delle istanze.

Nell'eventualità in cui l'interessato sia stato trasferito dall'Ente o Unità ove prestava servizio all'epoca dei fatti originatori del giudizio, la competenza a istruire la relativa pratica è devoluta al Comando dell'Ente/Unità presso cui lo stesso è effettivo al momento della richiesta di rimborso. In tal caso, l'Ente/Unità di provenienza, prontamente interessato d'ufficio, è tenuto a fornire una sintetica relazione, illustrando i fatti dai quali è scaturito il procedimento penale; relazione che consentirà alle competenti Autorità di formulare il parere richiesto.

Il diritto al rimborso si estende anche al personale militare collocato in congedo dopo gli eventi che hanno originato i relativi procedimenti per fatti commessi in costanza di servizio o da richiamati. Le relative istanze (adeguatamente documentate come da elenco di cui al precedente paragrafo 4 saranno inviate direttamente dall'interessato alla Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina.

6. Anticipazione del rimborso delle spese di patrocinio legale

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 67/1997: *“Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.*

La norma stabilisce che la concessione delle anticipazioni è una facoltà dell'amministrazione e non un atto dovuto e prevede, in maniera inequivocabile, la rivalsa sul dipendente, qualora la sua responsabilità venga accertata a qualsiasi titolo, con sentenza passata in giudicato.

²¹⁴ Art. 15 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Esclusioni dal computo della base imponibile: Non concorrono a formare la base imponibile: <...>;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; <...>

²¹⁵ Le istanze di rimborso delle spese legali relative all'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile devono essere inoltrate al Servizio Recupero Crediti.

Alle istanze di anticipazione si applicano i medesimi concetti sopra evidenziati e la medesima procedura (fac-simile dell'istanza in **citato allegato 5.A**).

È il caso di sottolineare che la disposizione, riferendosi a un "anticipazione del rimborso", presuppone che parte dell'attività del professionista di fiducia sia già stata svolta: essa, dunque, non intende consentire la creazione di un "fondo cassa" a cui attingere per il futuro, ma semplicemente rifondere, prima della conclusione definitiva del procedimento, parte delle spese già sostenute dal personale per la propria difesa.

L'istante dovrà, di conseguenza, produrre **fattura/e quietanzata/e** pari all'importo richiesto, nonché **copia degli atti giudiziari comprovanti l'instaurazione di un giudizio** a suo carico (avviso di garanzia nel giudizio penale, atto di citazione nel giudizio civile).

Gli anticipi saranno concessi, previo il necessario parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, con riserva di ripetizione nell'ipotesi che il procedimento non accerti l'esclusione della responsabilità e saranno decurtati dagli importi che, a esito del giudizio, saranno riconosciuti congrui per il rimborso.

È opportuno qui specificare che le anticipazioni concesse a norma dell'art. 18 sopra richiamato sono nettamente e ontologicamente distinte dal beneficio della tutela legale di cui all'art. 32²¹⁶ della L. 22 maggio 1975, n. 152 concesso agli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e ai militari in servizio di pubblica sicurezza indagati esclusivamente per un fatto relativo all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In tali evenienze, l'onere finanziario grava sull'Amministrazione in favore della quale viene svolto il servizio, vale a dire il Ministero dell'Interno. Il Militare interessato, ricorrendone i presupposti, potrà presentare istanza al Comando di appartenenza che la trasmetterà, per il tramite gerarchico, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio II – Contenzioso, Roma, secondo la procedura di cui alle circolari esplicative di quel Ministero.

²¹⁶ Art. 32 L. 152/1975: [1] Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

[2] In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

[3] Le disposizioni dei comuni precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

MODELLI RIFERITI AL CAPITOLO QUARTO
(ALLEGATI 5.A - 5.B)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

**FAC-SIMILE DEL MODULO ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE
DI PATROCINIO LEGALE**

OGGETTO: Rimborso spese di patrocinio legale.

Il sottoscritto (*grado, arma o corpo, nome e cognome*), nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in via _____, n. _____, (*indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata*), codice fiscale _____, in servizio presso _____, in qualità di _____ (*ovvero in congedo*), consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE:

- è stato sottoposto a procedimento penale n. _____ R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica di _____, per l'ipotesi di reato di _____ commesso in _____;
- il procedimento penale di cui sopra è stato definito con ("*sentenza di assoluzione*" n. _____, emessa il _____, dal _____, irrevocabile dal _____ e/o "*provvedimento di archiviazione*", datato _____, emesso dal _____, depositato il _____);
- a seguito di tale procedimento, il sottoscritto ha sostenuto spese legali per un importo di euro _____, come attestato dalla parcella/fattura n. _____ quietanzata e rilasciata dall'Avv. _____, del Foro di _____, meglio dettagliata nella notula spese allegata;

CHIEDE:

ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997, convertito in Legge n. 135 del 23 maggio 1997, il rimborso (*ovvero l'anticipazione del rimborso*) delle spese di patrocinio legale sostenute per il procedimento sopra indicato, nella considerazione che la vicenda penale è stata originata da fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Allego alla presente la seguente documentazione:

- copia conforme della sentenza di assoluzione e/o del decreto di archiviazione (comprensivo della richiesta di archiviazione del P.M.);
- originale della notula spese e della parcella/fattura dello Studio legale;
- modulo delle coordinate bancarie;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Località e data, _____

Il RICHIEDENTE

[indietro](#)

FAC-SIMILE MODULO COORDINATE BANCARIE

Modulo di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie

Io sottoscritto,

[illegible]

chiedo di incassare la somma liquidata con una delle modalità di seguito indicate (*barrare la casella che interessa*):

- 0 **In contanti**, da riscuotere e quietanzare personalmente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di ... *(in relazione al luogo di residenza)*.

N.B.: soltanto per importi inferiori ad Euro 1000,00 (art. 12, co. 2, lettera b, della Legge n. 214 in data 22 dicembre 2011).

- ☐ **In contanti**, da riscuotere e quietanzare personalmente presso l'Ufficio Postale di ...
All'uopo indico codice **ABI** e **CAB** dell'Ufficio Postale:

N.B.: soltanto per importi inferiori ad Euro 1000,00 (art. 12, co. 2, lettera b, della Legge n. 214 in data 22 dicembre 2011).

CODICE ABI (5 caratteri)					
---------------------------------	--	--	--	--	--

CODICE CAB (5 caratteri)					
---------------------------------	--	--	--	--	--

- ☐ **Vaglia cambiario** della Banca d'Italia, non trasferibile, a me intestato, da recapitare all' indirizzo di residenza.

- ☐ **Accreditamento in conto corrente**, a me intestato: ☐ **bancario** ☐ **postale**

Al riguardo fornisco:

(è necessario compilare tutte le caselle)

CODICE IBAN
(27 caratteri alfanumerici)

Codice Paese Cin IBAN Cin BBAN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

[illegible][illegible]

Da utilizzare per pagamenti internazionali

N.B. Allego copia del documento di riconoscimento.

Data, _____

IN FEDE

indietro

APPENDICE I
COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI
CON LA CONSEGNA DI RIGORE
Art. 751, comma 1, DPR 90/2010

Possono essere puniti con la consegna di rigore:

a) i seguenti specifici comportamenti:

- 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712);
- 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 714);
- 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713);
- 4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 723);
- 5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (articolo 723);
- 6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (articolo 722 e articolo 1472 del codice);
- 7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (articoli 715 e 722);
- 8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 723);
- 9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice);
- 10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice);
- 11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice);
- 12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione ((della normativa disciplinare)) (articolo 2042 del codice);
- 13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si

- qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme (articolo 1470 del codice);
- 14) violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1349 del codice);
 - 15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d'istituto (articolo 727);
 - 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733);
 - 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719);
 - 18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 725 e 726);
 - 19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 725 e 726);
 - 20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 716);
 - 21) omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 730);
 - 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 716, 717 e 729);
 - 23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717, 734 e 740);
 - 24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726);
 - 25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 717 e 723);
 - 26) abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718);
 - 27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 732);
 - 28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 732);
 - 29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 727 e 730);
 - 30) trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 1469 del codice e 744);
 - 31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 729 e 741);

- 32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice);
- 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 720 e 721);
- 34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746);
- 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746);
- 36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del codice);
- 37) detenzione e uso in luoghi militari - se ne e' fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 722 e 745);
- 38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 723 e 745);
- 39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722 e 745);
- 40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 718);
- 41) inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del codice);
- 42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del codice);
- 43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice);
- 44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1483 del codice);
- 45) trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge;
- 46) invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. E' fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo;
- 47) adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, od ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente se il fatto e' lesivo degli interessi delle Forze armate;
- 48) svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente;
- 49) ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente;

- 50) atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare;
 - 51) attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza;
 - 52) attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento;
 - 53) atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare;
 - 54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare;
 - 55) inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.
- b) i comportamenti indicati dall'articolo 1362, comma 7, del codice.

nota:

Art. 1362 c.o.m. - Consegna di rigore : <...>

[7.] Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.; <...>

APPENDICE II

**Circolare applicativa dell'articolo 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare
(cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)**